

CXXVII^a TORNATA**MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 1926****Presidenza del Presidente TITTONI****INDICE**

Commemorazioni (dei senatori Polacco, Vigoni, Raggio, Grossich, Cocuzza, Pianigiani, Venosta) Pag. 6664

Oratori:

PRESIDENTE 6664
FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* . 6669

Comunicazioni del Governo (mutamenti nel Gabinetto) 6660

Congedi 6660

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto legge 7 gennaio 1923, n. 411, e del Regio decreto legge 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di sterline da contrarre dalla Repubblica d'Austria, previsto dal protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922 » 6674

« Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 50,000,000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in dieci rate uguali in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1934-35 » 6690

« Modificazioni all'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana » . . 6691

« Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679, relativo all'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli Enti locali » 6692

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, recante provvedimenti per l'istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie » 6752

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, recante provvedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie » 6753

« Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali » 6754

« Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1926, n. 833, relativo all'assegnazione in proprietà dell'Ordine Mauriziano del mobilio esistente nella Reale Palazzina di Stupinigi » . . . 6760

(Presentazione di) 6663, 6674, 6690

(Ritiro di) 6662

In morte di S. A. I. e R. la principessa Maria Laetitia 6658

Oratori:

PRESIDENTE 6658
FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* . 6658

In onore del senatore Marconi e dell'Aviazione italiana 6669

Oratori:

MUSSOLINI, *Capo del Governo* 6669

Interrogazioni (Annuncio di) 6762

(Risposta scritta ai senatori Borsaretti, Cornaggia, Bouvier, Soderini, Tolomei e Zerboglio) 6767

Messaggi (dal Capo del Governo) 6661

(del ministro dell'interno) 6662

(del Presidente della Corte dei conti) 6661

Plauso al Capo del Governo 6658

Oratori:

PRESIDENTE 6658
MUSSOLINI, *Capo del Governo* 6658

Relazioni (Presentazione di) 6663, 6690, 6691

Uffici (Riunione degli) 6670

(Sorteggio degli) 6670

Verbale di deposito dell'atto di morte di S. A.

I. e R. la principessa Laetitia 6659

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 6761

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: Il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle corporazioni, dell'interno, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per le colonie, per le corporazioni, per l'economia nazionale, per l'aeronautica, per la guerra e per la marina.

Plauso al Capo del Governo.

(Entra nell'Aula S. E. il Capo del Governo. Il Presidente del Senato, i ministri e tutti i senatori sorgono in piedi e prorompono in una unanime ovazione che dura lungamente. Applausi prolungati e reiterati. Grida ripetute di Viva il Duce! Viva Mussolini!).

PRESIDENTE. Con l'accoglienza fatta al Capo del Governo il Senato ha voluto solennemente confermare i sentimenti già manifestati in occasione dei due infami attentati, dai quali egli è uscito fortunatamente e miracolosamente incolume. *(Applausi vivissimi).*

MUSSOLINI, *Capo del Governo.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo.* Ringrazio devotamente il Presidente e l'Assemblea. *(Vivi e ripetuti applausi).*

Letture del processo verbale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

BISCARETTI, *segretario,* legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il verbale s'intenderà approvato.

In morte di S. A. I. e R. la Principessa Maria Laetizia.

PRESIDENTE. *(Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri).*

Onorevoli Colleghi,

Un nuovo lutto doloroso ha colpito la nostra Augusta Reale Famiglia colla morte improvvisa, avvenuta il 25 ottobre scorso in Moncalieri, di S. A. I. e R. la principessa **Maria Laetitia**, Duchessa vedova d'Aosta.

Tutta l'anima del popolo italiano si è commossa per la inattesa scomparsa della Principessa gentile, che seppe spandere attorno a sé tanta luce di bene, prodigandosi sempre per ogni opera bella e generosa.

Dalla madre Principessa Clotilde, che per la sua pietà fu chiamata « la Santa », aveva ereditato lo spirito di profonda carità e la fermezza nei dolori di cui l'esistenza non le fu avara. Troppo presto orbata, dopo poco più di un anno dalle nozze, dell'amato consorte, il cavalleresco Principe Amedeo, Duca d'Aosta, trovò conforto nelle opere benefiche, nel cristiano amore del prossimo, nell'assistenza alla venerata madre sua. Durante la grande guerra, alla testa dell'ospedale in cui per suo desiderio era stato trasformato il castello Reale di Moncalieri, nella umile veste d'infermiera della Croce Rossa, prodigò, inesauribile, cure materne ed assidue ai feriti ed ai mutilati. E quando un atroce destino volle che, pochi giorni prima della fine gloriosa della guerra, il suo diletto unico figlio, il giovane Principe Umberto, Conte di Salemi, si spegnesse alla fronte dopo aver combattuto, valorosissimo volontario, per tutta la guerra, il colpo orrendo al suo cuore di madre non fiaccò la sua fibra, non diminuì il suo inesausto spirito di bene: ed essa trovò unico conforto al suo immenso dolore nell'aumentare, s'era possibile, le cure e le premure ai « suoi » mutilati, nel sacrificare tutta se stessa a lenire i dolori di tante altre madri.

Il Senato del Regno, che già per mio mezzo ha espresso le sue vive condoglianze a S. M. il Re e a S. A. R. il Duca d'Aosta, rinnova alla amatissima Famiglia Reale le sue più commosse condoglianze per la dipartita di una sì eletta figura di Principessa. *(Vive approvazioni).*

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione,* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione.*

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1926

In nome del Governo mi associo alle parole di compianto dette ora dall'illustre Presidente dell'Assemblea, per la perdita di S. A. I. e R. la Principessa Laetitia. Come ogni gioia della Casa Savoia è gioia del popolo italiano, così ogni lutto che La colpisce, colpisce profondamente, dolorosamente il popolo nostro. Ed il rimpianto è più vivo e profondo per la perdita inaspettata ed immatura. Tutto il popolo italiano ben sa come Ella sia stata non soltanto custode ed erede di nobilissime tradizioni della Casa Savoia; ma sa anche come durante la guerra Ella abbia spesa l'opera sua inesauribilmente pietosa per i feriti e per i mutilati, e sa ancora come senza batter ciglio Ella abbia donato un figliuolo alla Patria!

Mentre il Governo nazionale rinnova le profonde condoglianze alla Famiglia Reale, invia alla memoria dell'Augusta Signora un commosso e reverente saluto. (*Vive approvazioni*).

Verbale di deposito negli Archivi del Senato dell'atto di morte di S. A. I. e R. la Principessa Laetitia.

PRESIDENTE. Invito il senatore, segretario, Biscaretti, a dar lettura del verbale di deposito dell'atto di morte di S. A. I. e R. la Principessa Maria Laetitia.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« L'anno millenovecentoventisei, addì sei del mese di novembre nel Palazzo dove ha sede il Senato del Regno e in una sala della Biblioteca.

« Compievasi il giorno ventotto ottobre 1926 nel Reale Castello di Moncalieri, davanti a S. E. il Conte avv. Raffaele Perla, Vice-Presidente del Senato, delegato dal Presidente, impedito, a funzionare da Ufficiale di Stato civile della Reale Famiglia; l'atto di morte di Sua Altezza Imperiale e Reale la Principessa Maria Laetitia Napoleone, Duchessa d'Aosta Vedova, a termini del prescritto titolo XII, cap. I, del Codice civ. Tale atto di morte a norma dell'articolo 370 del Cod. civ. veniva iscritto nei due registri originali, di cui uno era stato il giorno 25 ottobre 1926 estratto dal forziere esistente nella Biblioteca del Senato e destinato alla custodia degli Atti di stato civile della Reale Famiglia,

e l'altro era stato lo stesso giorno consegnato al Direttore della Segreteria del Senato dal Sovrintendente dell'Archivio Generale del Regno in Roma, cui è stato restituito il tre novembre u. s., giusta l'unita dichiarazione del Sovrintendente stesso.

« Ora, dovendosi procedere al deposito dell'altro registro nell'Archivio del Senato, giusta il prescritto dell'articolo 38 dello Statuto, sono qui convenuti Sua Eccellenza il cavalier Tommaso Tittoni, Presidente del Senato del Regno, il Conte Pompeo Campello, senatore questore e il Gr. Uff. dottor Fortunato Pintor, bibliotecario archivista, con lo intervento del Gr. Uff. dott. Roberto Perrino, Direttore degli Uffici di Segreteria, ed aperto il forziere si è quivi riposto il registro predetto, procedendo poi alla chiusura del forziere medesimo.

« E perchè risulti quanto sopra, si è redatto il doppio originale ed è stato firmato degli intervenuti il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato.

« F.to T. TITTONI

» POMPEO CAMPELLO

» F. PINTOR

» R. PERRINO ».

REGIO ARCHIVIO DI STATO IN ROMA.

Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal sig. Gr. Uff. dott. Roberto Perrino, Direttore della Segreteria del Senato, il Registro degli Atti di morte della Reale Famiglia, registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il Presidente del Senato per la iscrizione dell'Atto di morte di S. A. I. e R. la Principessa Maria Laetitia Napoleone, Duchessa d'Aosta Vedova, la quale iscrizione venne fatta il giorno ventotto ottobre scorso.

Roma, li 3 novembre 1926.

Per il Soprintendente agli Archivi

F.to GUGLIELMI.

Comunicazioni del Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Mi onoro annunciare al Senato che Sua Maestà il Re, con decreto in data 6 corrente, ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'interno, rassegnate dall'onorevole Dottor Luigi Federzoni, deputato al Parlamento, nonché quelle della carica di Ministro Segretario di Stato per le colonie, rassegnate dall'onor. Principe Pietro Lanza di Scialoja, deputato al Parlamento.

Con decreti di pari data la Maestà Sua mi ha nominato Ministro Segretario di Stato per l'interno, ed ha nominato Ministro Segretario di Stato per le colonie, l'onor. Dott. Luigi Federzoni, deputato al Parlamento.

Con decreto Reale, pure dello stesso giorno, sono state accettate le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato per:

l'Interno, dall'onor. Attilio Teruzzi, deputato al Parlamento;

le Colonie, dell'onor. Roberto Cantalupo, deputato al Parlamento;

le Finanze, dall'onor. Prof. Avv. Francesco D'Alessio, deputato al Parlamento;

l'Aeronautica dall'onor. Generale Alberto Bonzani, senatore del Regno;

l'Istruzione pubblica, dall'onor. Michele Romano, deputato al Parlamento;

l'Economia nazionale, dagli onorevoli: Dottor Generale Italo Balbo e Prof. Vittorio Peglion, deputato al Parlamento;

le Comunicazioni, dagli onorevoli: Avvocato Giovanni Celesia di Vegliasco, Prof. Sergio Panunzio e Dott. Mario Carusi, deputati al Parlamento;

le Corporazioni, dall'onor. Conte Avv. Giacomo Suardo, deputato al Parlamento.

Con decreto della stessa data Sua Maestà il Re ha nominato Sottosegretario di Stato per:

l'Interno, l'onor. Conte Avvocato Giacomo Suardo, deputato al Parlamento;

le Colonie, l'onor. Pietro Bolzon, deputato al Parlamento;

l'Aeronautica, l'onor. Dott. Generale Italo Balbo, deputato al Parlamento;

l'Istruzione pubblica, l'onor. Dott. Prof. Emilio Bodrero, deputato al Parlamento;

l'Economia nazionale, gli onorevoli: Dottor Giuseppe Bastianini e Tommaso Bisi, deputati al Parlamento;

le Comunicazioni, gli onorevoli: Giovanni Pala, Prof. Alessandro Martelli e Avv. Filippo Pennavaria, deputati al Parlamento;

le Corporazioni, l'onor. Dott. Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento.

È stato istituito, con decreto del 6 corrente, un nuovo posto di Sottosegretario di Stato alle finanze.

A Sottosegretari di Stato alle finanze sono stati nominati con R. decreto, pure del 6 corrente, gli onorevoli: Avv. Rag. Giuseppe Frignani e Avv. Fulvio Suvich, deputati al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al Capo del Governo delle fatte comunicazioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate giorni 15, Badoglio giorni 10, Barbieri giorni 30, Bergamasco giorni 8, Bianchi Luigi giorni 15, Bouvier giorni 15, Canevaro giorni 30, Cao-Pinna giorni 10, Cardarelli giorni 10, Carle giorni 30, Castiglioni giorni 15, Chiappelli giorni 15, Coffari giorni 30, Compacetti giorni 30, Da Como giorni 10, De Blasio giorni 8, De Lorenzo giorni 30, De Seta giorni 30, Di Saluzzo giorni 10, Di S. Onofrio giorni 30, Einaudi giorni 30, Ellero giorni 30, Faldella giorni 30, Fortunato giorni 30, Francica-Nava giorni 10, Fratellini giorni 15, Fulci giorni 10, Gherardini giorni 30, Ghiglianovich giorni 30, Grippo giorni 30, Grosoli giorni 15, Lusignoli giorni 30, Luzzatti giorni 10, Malfatti giorni 30, Manna giorni 10, Marcora giorni 30, Martini giorni 10, Melodia giorni 10, Novaro giorni 30, Pellerano giorni 15, Pescarolo giorni 10, Quarta giorni 30, Ridola giorni 30, Riolo giorni 30, Rizzetti giorni 30, Romeo delle Torrazze giorni 7, Ronco giorni 15, Rossi di Monte Lera giorni 15, Rota Attilio giorni 30, Segrè giorni 10, Tolomei giorni 10, Villa giorni 30, Zupelli giorni 15.

Non facendosi osservazioni, si intendono accordati.

Messaggio del Capo del Governo.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dal Capo del Governo il seguente messaggio:

« Roma, addì 6 ottobre 1926.

« Eccellenza,

» Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreti in data 4 corrente ha nominato — su mia proposta — ministri di Stato: S. E. l'Ambasciatore conte Lelio Bonin Longare, senatore del Regno; S. E. l'avv. prof. Vittorio Scialoja, senatore del Regno, e l'on. prof. Luigi Mangiagalli, senatore del Regno.

« Con osservanza

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato

« F.to MUSSOLINI ».

Messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

BISCARETTI, *segretario* legge:

« Roma, addì 17 giugno 1926.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di febbraio 1926.

« Il Presidente

« F.to PEANO ».

« Roma, addì 17 giugno 1926.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di marzo 1926.

« Il Presidente

« F.to PEANO ».

« Roma addì 17 giugno 1926.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco

delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di aprile 1926.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, addì 17 giugno 1926.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1926.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, addì 12 luglio 1926.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1926.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, addì 14 settembre 1926.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di luglio 1926.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, addì 14 settembre 1926.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di agosto 1926.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, addì 8 ottobre 1926.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di settembre 1926.

« Il Presidente

« PEANO ».

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1926

« Roma, addì 3 novembre 1926.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1926.

« Il Presidente

« PEANO ».

Messaggio del ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del ministro dell'interno:

« Roma, addì 7 ottobre 1926.

« Ai sensi dell'articolo 323 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, riferibili ai mesi di aprile, maggio e giugno 1926, nonchè gli elenchi dei decreti di proroga del termine per la ricostituzione dei Consigli provinciali e comunali, e di rimozione dei sindaci, relativamente allo stesso periodo di tempo.

« Uniamo le relazioni e i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il Ministro

« FEDERZONI ».

Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Pregò l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di alcuni decreti Reali per il ritiro di disegni di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

« Visto l'articolo 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

« Visto il Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2145, con il quale è stato istituito l'ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1925 con il quale è stata autorizzata la presentazione

al Parlamento nazionale del disegno di legge per la conversione in legge del predetto Regio decreto;

Visto il Regio decreto 11 aprile 1926, n. 665, con il quale è stato abolito l'Ispettorato Generale dei Reparti Coloniali della M. V. S. N.;

Ritenuto che il Regio decreto 11 aprile 1926, n. 665, emanato in virtù dell'articolo 1° della legge 31 gennaio 1926, ha abrogato, sostanzialmente e integralmente, il Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2145, la cui conversione in legge, si manifesta, pertanto, superflua;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, e ministro per la Guerra, per la Marina e per l'Aeronautica, di concerto con i Ministri per le Colonie e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato il ritiro del disegno di legge presentato al Parlamento nazionale per la conversione in legge del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2145, relativo alla istituzione dell'Ispettorato Generale dei Reparti Coloniali della M. V. S. N.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

LANZA DI SCALEA.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nostro Ministro proponente è autorizzato a ritirare dal Parlamento nazionale il seguente disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su taluni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, della Giustizia, della Istruzione Pub-

blica, dell'Interno, per l'esercizio finanziario 1925-26; variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo ed autorizzazione di spese varie.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VOLPI

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza durante la sospensione delle sedute.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza, durante la sospensione delle sedute.

BISCARETTI, segretario, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo, Primo ministro.

Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del parco monumentale « Real Favorita » di Palermo (561).

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del palazzo Firenze in Roma alla società nazionale « Dante Alighieri » (560).

Dal Capo del Governo, Primo ministro e dal ministro della giustizia e affari di culto.

Provvedimenti per la difesa dello Stato (568).

Dal Capo del Governo, Primo ministro.

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre anniversario della marcia su Roma (569).

Dal ministro dell'interno.

Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza (559).

Conversione in legge del Regio decreto

6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina e il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze (562).

Dal ministro della giustizia e degli affari di culto:

Costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (567).

Dal ministro delle finanze:

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1926-27 (564).

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della penisola che importano merci nella Dalmazia occupata (565).

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, riflettente la concessione di un mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie (566).

Dal ministro della marina:

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta un'aggiunta all'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (563).

RELAZIONI.

Controllo sulla combustione.

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle ferrovie dello Stato.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi nel bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'applicazione del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 984, relativo all'assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde,

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre colonie.

Ordinamento edilizio del comune di Salò.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1926, n. 250, concernente esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case d'abitazione.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 % dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume.

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sull'istruzione superiore.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto Regio decreto-legge ai sottufficiali.

Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 657, che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio, per ferrovia.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662, che modifica il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente la aggregazione alla città di Genova di 19 comuni contermini.

Conversione in legge del Regio decreto 7 maggio 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle borse dei valori.

Delega al Governo di emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprietà industriale.

Norme per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero.

Commemorazioni dei senatori Polacco, Vigoni, Raggio, Grossich, Cocuzza, Pianigiani e Venosta.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano Senatori e Ministri.*)

Onorevoli Senatori,

Rivolgiamo ora un saluto reverente agli amati colleghi perduti durante la lunga sosta delle nostre sedute.

Non è senza profonda commozione che il nostro pensiero si volge al prof. Vittorio Polacco, spentosi in Roma il 7 luglio scorso, la

cui vita fu tutta un altissimo insegnamento di bontà, di operosità e di rettitudine.

Non mi è facile dire degnamente di lui. Padova gli dette i natali il 10 giugno 1859 e ne vide aprire la fervida intelligenza agli studi del diritto. Fu questo il campo che subito l'appassionò, dove il suo spirito aperto ai più puri ideali di giustizia e di moralità era sicuro di trovare la più diretta e piena soddisfazione nella difesa dei valori più alti della vita sociale. Addottoratosi giovanissimo con una brillante dissertazione sul testamento pubblico, con grande amore si diede ad approfondire lo studio del diritto civile, nel quale per la serietà delle sue indagini e per la potenza del suo intelletto diveniva versatissimo, anche per la solida conoscenza che si era formata ad un tempo del diritto romano e della storia giuridica. Sicchè nel 1886, a soli 27 anni, egli saliva, professore ordinario, alla cattedra di diritto civile nella R. Università di Modena, passando poi nel 1888 alla sua prediletta Università di Padova, di cui fu anche benemerito Rettore per cinque anni e che non lasciò se non per succedere molti anni dopo, nel 1918, al compianto senatore Filomusi Guelfi nella stessa cattedra dell'Università di Roma.

Nostro collaboratore era dei più autorevoli e dei più appassionati fin dal 26 gennaio 1910.

Quanta luce sia da lui venuta agli studi, alla scuola e al lavoro legislativo non si potrà mai dire abbastanza.

Per le sue opere che hanno superato i confini della Patria ben egli si può considerare come una purissima gloria della scienza giuridica italiana ed invero le maggiori Accademie scientifiche come quella dei Lincei, l'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, ed altre si onorarono della sua collaborazione. Dal suo classico trattato sulle obbligazioni, dalle sue numerose monografie, dai suoi corsi di lezioni, alle sue relazioni e ai suoi discorsi, è tutta una produzione del più alto valore scientifico, nella quale non si sa se più ammirare l'originalità delle vedute, la profonda dottrina o lo stile limpido ed elevatissimo. In lui una larga concezione del diritto vive che fin dalle prime opere lo fece considerare come un antesignano del metodo storico sistematico poichè profondo egli ebbe l'ossequio ai

testi di legge, dallo studio accurato dei quali in ogni indagine moveva, ma da questo studio egli seppe sempre elevarsi mirabilmente alle più ardite e geniali costruzioni scientifiche. Ed ebbe ancora il più alto ed organico concetto del diritto che ritenne sempre quale campo vivente della più elevata moralità e quale organismo in cui le varie branche non sono che aspetti di un unico fenomeno e non possono quindi considerarsi adeguatamente se non studiandosene ognora le connessioni: onde le opere di Vittorio Polacco portano un poderoso contributo agli studi giuridici e son di quelle che non periranno.

Nella scuola Vittorio Polacco era venerato e ad essa invero consacrò con grande passione le migliori energie, rinunciando anche all'esercizio dell'avvocatura. La sua figura di maestro rimarrà indimenticabile, poichè all'eccezionale valore del suo insegnamento egli aggiungeva il più grande amore per i suoi discepoli che seguiva nei loro studi pur all'infuori dell'aula e dai suoi corsi sono usciti professionisti e maestri che oggi onorano altamente l'Italia.

Al Senato la sua operosità fu inesauribile. Membro di moltissime Commissioni sia permanenti che speciali sui singoli disegni di legge, di cui spesso fu relatore, partecipava con religiosa assiduità alle nostre sedute e non vi fu discussione importante, soprattutto nelle materie a lui care, in cui non si ascoltasse la sua parola, parola alta, serena, suadente, sempre al disopra di ogni competizione politica, parola che suscitò ognora il nostro plauso e spesso, come quando si occupò recentemente della questione religiosa in Italia, recò la più grande commozione nei nostri cuori. Ben si può dire che le più grandi riforme legislative degli ultimi quindici anni ebbero da Vittorio Polacco un contributo prezioso: basti accennare le leggi sulla cittadinanza, sul notariato, sugli orfani di guerra, sulle derivazioni di acque pubbliche, sul nuovo codice civile, sui decreti legge. Ma nella preparazione delle riforme legislative egli ebbe larghissima parte anche al di fuori del Parlamento. Per il suo alto valore di giurista non vi fu importante Commissione ministeriale o Reale cui egli non venisse chiamato. Così fece parte della Commissione nominata

dal ministro Gallo per la riforma della legislazione di diritto privato e preparò una relazione in materia di acque; fu membro della Commissione nominata dallo Scialoja per lo studio delle riforme in materia di cittadinanza, ricerca della paternità e trascrizione; fu Presidente di una Commissione per gli studi di riforma della legge sui diritti di autore ed era attualmente solerte Vice-Presidente della sotto-Commissione Reale per la riforma del codice civile.

Durante la guerra prestò opera altamente patriottica: ne visse angosciosamente le dolorose vicende e il suo cuore nobilissimo gli ispirò una commovente preghiera per il soldato. Nella organizzazione della resistenza interna fu infaticabile ed ebbe gran parte nel comitato di preparazione civile a Padova e nella sezione dell'alto Commissariato dei profughi: più tardi, quale Presidente della sezione della Commissione per il dopo guerra incaricata dello studio della ricostituzione della ricchezza nazionale nelle terre invase, contribuì largamente alla preparazione del progetto sul risarcimento dei danni di guerra rendendosi con la difesa di una superiore giustizia assai benemerito della sua amata regione nativa. Fu anche il suo grande patriottismo che gli meritò negli ultimi anni il lusinghiero incarico di precettore di S. A. R. il principe Ereditario.

Vittorio Polacco fu modello di ogni virtù, espressione della più grande altezza spirituale. Profondamente religioso, candidamente visse: fu l'apostolo della dignità e della moralità della vita e sempre si adoperò appassionatamente per la elevazione dei nostri costumi. Amò più di se stesso la famiglia e la Patria di cui sempre vagheggiò e secondò il rinnovamento ideale invocando poi ardentemente, come nel suo nobilissimo testamento, il ritorno della pace e dell'armonia sociale nel mondo. Nessuno più di lui fu riguardoso degli altri, rispettoso delle altrui opinioni. Schivo di onori e quanto mai modesto, modestamente visse, affabile e premuroso con tutti; affettuosissimo con gli amici, onde le sventure loro erano sventure sue e seppero ispirargli le commoventi commemorazioni di Giacomo Venezian, di Filomusi Guelfi e da ultimo l'estremo saluto alla salma partente di Carlo

Ferraris che con amore infinito aveva assistito nel lungo e straziante periodo della malattia.

O nostro diletto amico, il vuoto che tu lasci con la tua dipartita non può essere colmato; la tua luminosa e grande figura vivrà sempre nei nostri cuori e alle genti additerà la via che bisogna seguire per vivere degnamente.

Noi ci inchiniamo con profonda commozione sulla tomba di questo grande italiano e, riuniti nel più vivo dolore, inviamo alla famiglia desolata e alla città di Padova l'espressione dei nostri accorati sentimenti. (*Approvazioni*).

Il 17 luglio spegnevasi in Menaggio il nobile ingegnere Giulio Vigoni, che per l'età e per la lunga appartenenza alla nostra Assemblea era uno dei decani fra noi. Discendente di nobile e cospicua famiglia lombarda, fratello del nostro compianto collega Giuseppe, che fu benemerito sindaco di Milano e che, pur essendo di lui più giovane, l'aveva da dodici anni preceduto nella tomba, era nato a Sesto San Giovanni il 12 settembre 1837 e appassionato dei problemi tecnici e industriali, si dette in gioventù agli studi scientifici, conseguendo la laurea in ingegneria. Rappresentò a scrutinio di lista il 2° collegio di Como per la 15^a legislatura e gli elettori gli riconfermarono il mandato nella successiva: appartenne così per otto anni, dal 1882 al 1890, alla Camera elettiva, cui dette grande e proficua attività, partecipando assiduamente ai lavori e portando un notevole contributo di competenza e di esperienza a molte discussioni, specialmente di carattere tecnico; fu anche membro attivo e reputato di numerose Giunte e Commissioni.

Nominato senatore il 20 novembre 1891, partecipò sempre con grande attività ed assiduità ai nostri lavori e fece spesso ascoltare la sua apprezzata parola su importanti problemi, soprattutto in materia ferroviaria, idraulica e agricola. Fu anche membro delle Commissioni d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra e sulle spese per la costruzione del palazzo di giustizia, portando ai lavori di esse il prezioso sussidio del suo valore tecnico, nonchè della sua attività e scrupolosità impareggiabili.

Giulio Vigoni fu cittadino di alto e nobile

sentire; uomo di grande bontà e modestia e schivo di vana popolarità, egli dette tutte le sue energie alla vita politica ed economica della nazione per senso di dovere, senza ricercarne compensi ed onori. Non solo in Milano, dove trascorse quasi tutta la sua lunga vita operosa, ma anche fra noi ed in ogni ambiente era circondato da grande stima ed affetto.

Vada alla sua memoria il nostro mesto commosso saluto, alla sua desolata famiglia l'espressione del nostro sincero rammarico. (*Bene*).

Dopo lunga ed inesorabile malattia, il 26 settembre il conte Carlo **Raggio** chiudeva immaturamente gli occhi in Genova ove era nato il 29 gennaio 1876 da nobilissima e cospicua famiglia.

A Genova egli compì i suoi studi laureandosi brillantemente in giurisprudenza e, dopo un lungo viaggio d'istruzione all'estero, seguendo le orme familiari, con grande amore e perspicacia si dedicava alle molteplici e vaste aziende che il padre col suo ingegno e con la sua operosità aveva create portando il più valido contributo alla rinascita industriale, non pur della Liguria ma di tutto il Paese. Fu la sua una opera fervida, avveduta e multiforme, che non solo dell'industria italiana egli divenne una delle persone più rappresentative, che le maggiori società si onoravano di avere collaboratore nei Consigli e nelle Amministrazioni, ma anche all'incremento dell'agricoltura, di cui intuiva tutta l'importanza per la prosperità del Paese, egli dette largo impulso. E creò vaste aziende agricole anche nel Mezzogiorno e studiò ed attuò nelle sue tenute importanti innovazioni del maggiore interesse, rivelandosi attivo e coraggioso organizzatore, tecnico di grande valore.

Per la sua notevole attività era nella sua regione assai noto ed apprezzato, onde della vita pubblica locale fu gran parte, sedendo per 14 anni nel Consiglio provinciale di Alessandria. Dalla fiducia degli elettori di Novi Ligure fu inviato alla Camera dei deputati nella legislatura 22^a e vi rimase per altri 6 anni anche nella legislatura successiva, venendo poi nominato senatore il 18 settembre 1924.

Durante il tremendo periodo della guerra

europea spiegò opera magnifica per l'organizzazione civile e con generose e larghe liberalità legò il suo nome alle più nobili iniziative di pietà, di assistenza e di beneficenza. Larghe schiere di sofferenti, di bisognosi e di quelli che dalla guerra più uscirono martoriati, mutilati ed orfani, ricorderanno con la più profonda gratitudine il conte Raggio che non conobbe limiti nella pratica costante della beneficenza.

Con vivo dolore vediamo scomparire questo nobilissimo nostro collega e mandiamo un commosso saluto alla sua cara memoria portando alla famiglia duramente colpita le nostre sentite condoglianze. (*Bene*).

Il 1^o ottobre è stato un giorno di lutto gravissimo per Fiume e per l'Italia: Antonio **Grossich** non è più; un nobile cuore, che per tanti anni battè di ansia e di amore per l'Italia, si è arrestato per sempre. Nato il 7 giugno 1849 a Draguccio di Pingente in Istria, di antica cospicua famiglia, studiò legge a Graz e poi, spinto da grande passione per la medicina, si iscrisse alla facoltà medica di Vienna, conseguendovi la laurea. Dopo essere stato per qualche anno medico condotto a Castua, si trasferì nel 1879 a Fiume e nel 1886 divenne medico primario in quell'ospedale. Ma se il nome suo merita di essere ricordato, e lo sarà per sempre, per la mirabile scoperta della sterilizzazione nelle operazioni e nelle ferite mediante la pennellazione iodica, scoperta che ha salvato e salverà in pace ed in guerra innumerevoli vite, noi qui lo piangiamo soprattutto come grande patriota. Divenuto cittadino fiumano nel periodo in cui cominciava a manifestarsi la politica di snazionalizzazione contro la italianissima città del Quarnero, e quindi a sorgere e consolidarsi il partito irredentista fiumano, questo trovò ben presto in lui il suo capo naturale. Antonio Grossich, ch'era circondato dall'universale stima e simpatia non solo per la sua valentia scientifica, ma anche per la sua bontà d'animo, per le sue doti di letterato e di oratore, divenne ben presto il capo riconosciuto e seguito dell'elemento italiano della città; egli iniziò allora un vero apostolato d'italianità e per lunghi anni dal modesto seggio di consigliere comunale e poi, in tempi difficilissimi, al momento

della nostra entrata in guerra, da quello di vice-Presidente, combattè coraggiosamente, tenacemente, battaglie memorabili in difesa delle libertà cittadine conculcate dai luogotenenti ungheresi; il che, appena scoppiata la guerra e sciolto il Consiglio comunale, gli valse il confinamento a Vienna. Ma quando sotto il peso della disfatta inflittale a Vittorio Veneto la duplice monarchia crollò, Antonio Grossich fu acclamato Presidente di quel Consiglio nazionale che il 30 ottobre 1918, interpretando la volontà plebiscitaria della cittadinanza, proclamava l'annessione di Fiume all'Italia. Allora purtroppo l'ardente voto non potè adempersi, e cominciò per la nobile città un triste periodo di ansie, di sacrifici e di lotte combattute per l'Italia, che Antonio Grossich con parola fremente di amor patrio rievocava in quest'aula il 9 giugno 1923, allorchè riconfermava l'incrollabile decisione della città olocausta di essere annessa all'Italia. Durante la lunga e sanguinosa ed aspra vigilia, Antonio Grossich fu l'anima della causa nazionale e ben meritò di essere chiamato « Padre della Patria ». Coll'annessione, alfine proclamata mercè la costanza, la saggezza e l'ardire del Governo nazionale, Antonio Grossich vide coronata la sua opera, premiate e raggiunte quelle sante aspirazioni che avevano guidato tutta la sua vita. Nella tornata del 25 giugno 1924 egli poteva, esultante, celebrare la salvezza di Fiume alfine congiunta all'Italia e vaticinare le nuove fortune della più grande patria.

Il 19 aprile 1923, a riconoscimento delle sue alte benemerenze patriottiche, egli fu nominato senatore e lo vedemmo assiduo ai nostri lavori.

Antonio Grossich ha avuto sempre un solo ideale, un solo pensiero: l'Italia. Ben merita che tutti gli italiani lo piangano. Vada al suo spirito eletto il nostro mesto saluto, alla nobile città del Quarnaro, alla famiglia desolata vadano le nostre più commosse condoglianze. (*Benissimo*).

Il 2 ottobre in Napoli moriva improvvisamente il collega Federico Cocuzza che era nato in Monterosso Almo il 12 febbraio 1860 da cospicua famiglia.

Mente aperta e vigorosa, entrò assai giovane

nella vita pubblica. Nella sua regione nativa occupò con grande amore i maggiori uffici addimostrandosi provetto amministratore e dal 1892 fu inviato alla Camera dei deputati dove, prima come rappresentante di Comiso e poi di Ragusa Superiore, sedette a sinistra per cinque legislature, fino alla 22ª. Ai lavori parlamentari partecipò alacramente, sia nelle Commissioni che nelle sedute pubbliche, premuroso sempre degli interessi del Mezzogiorno, ed in particolare della sua terra; il 4 aprile 1909, fu nominato senatore.

Di lui fu l'animo generoso come il tratto signorile; ottimo cittadino, lascia di sè largo rimpianto.

Vada alla sua memoria il nostro mesto e reverente saluto e alla famiglia le nostre condoglianze. (*Bene*).

Il 7 ottobre spegnevasi a Settignano, presso Firenze, l'avvocato Pietro Ottorino **Pianigiani**, che tanto onore ha recato non solo alla scienza del giure ed alla magistratura, ma anche alle patrie lettere. In Siena egli aveva avuto i natali il 4 marzo 1845 e in quell'Università si laureò in legge a 20 anni, dopo aver fin da bambino rivelato vivida intelligenza e grande amore agli studi. Tre anni dopo iniziò la carriera giudiziaria, e vi percorse con plauso tutti i gradi: nel 1901 era Consigliere di cassazione, nel 1907 primo Presidente della Corte d'appello di Catania, dov'ebbe a stringere fraterna amicizia con il poeta Mario Rapisardi, cui lo accomunava il grande amore per gli studi letterari e filologici. Nel 1917 fu nominato primo Presidente della Corte di Cassazione di Firenze, carica che tenne con altissima dignità fino al 1920, quando, colpito dai limiti di età, dovette lasciarla, ancor florido di corpo e pronto di mente, fra l'universale rammarico della curia fiorentina e della magistratura italiana. Giacchè Pietro Ottorino Pianigiani fu un magistrato circondato da grandissimo prestigio per la fermezza del carattere, per la integrità della vita, per la serenità del pensiero e per il senso quasi religioso ch'egli sempre recò nell'amministrare la giustizia; ch'è uno dei compiti più alti che possa esser affidato a uomini in confronto di altri uomini. La profondità della dottrina e il grande acume giuridico gli avevan permesso di dar soluzioni

nuove e di fondare una nuova giurisprudenza su alcune gravi dibattute questioni, specialmente in diritto ecclesiastico.

Ma vero spirito di umanista, Pietro Ottorino Pianigiani esplicò opera feconda anche nel campo della filologia, soprattutto con il *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, che accanto a quello dello Zambaldi è l'unico lavoro del genere che vanta la nostra letteratura, ed è frutto di grande dottrina e di pazienti ricerche. Egli non cessò mai di occuparsi di tale materia e proprio quest'anno aveva pubblicato una pregevole appendice. Egli lascia anche un lavoro geniale sull'origine dei nomi propri italiani.

Il 6 ottobre 1919, in riconoscimento dei suoi meriti di magistrato e di scrittore, egli fu nominato senatore e partecipò sempre con diligenza ai nostri lavori; fu anche membro della Commissione d'accusa dell'Alta Corte. La sua bontà e cortesia, la sua cordialità franca ed aperta lo resero a noi tutti carissimo.

Il Senato rivolge al caro collega scomparso un mestissimo saluto, mentre invia alla desolata famiglia l'espressione delle sue profonde condoglianze. (*Bene*).

Il 30 ottobre spegnevasi in Roma il venerando collega nobile Luigi Venosta che era nato in Tirano il 30 giugno 1845 da antica famiglia valtellinese.

Compiuti con amore gli studi classici, si arruolò giovanissimo nei bersaglieri e prese parte da valoroso alla repressione del brigantaggio nel Mezzogiorno, distinguendosi poi nella campagna di guerra del 1866 per l'indipendenza della Patria. Ritornato alla vita cittadina, egli spese tutte le sue energie e la vivace intelligenza nella pubblica Amministrazione. Vi entrò nel 1871 col modesto grado di computista alle finanze, e vi percorse brillantemente la carriera segnalandosi sempre per coltura ed operosità, sicchè nel 1898 saliva all'alta carica di direttore generale amministratore della Cassa depositi e prestiti, che conservò fino al 1921.

In questi lunghi anni silenziosamente lavorò, portando il più largo contributo alla costruzione degli ordinamenti amministrativi del Paese, chè, con la sua opera saggia, instancabile ed energica, egli seppe imprimere

a tutti i servizi della Cassa Depositi magnifico impulso, accrescere notevolmente le funzioni dell'Istituto e dare ad esso una così solida organizzazione e un così grande sviluppo da renderlo altamente benemerito del Paese.

Fu giusto premio a tanta nobile fatica la sua nomina a senatore seguita il 30 dicembre 1914; e ai nostri lavori egli fu assiduo, recando soprattutto nei momenti decisivi il suo alto spirito di patriottismo e la sua competenza profonda dei congegni amministrativi.

Luigi Venosta fu una bella figura di cittadino e di funzionario: considerò la vita come una missione per il bene della Patria e della famiglia e così visse. Di abitudini semplici e modeste, modestamente condusse la sua esistenza, mentre largamente contribuiva alle maggiori fortune del Paese.

La Patria glie ne è grata e noi, raccolti in vivo dolore, ci inchiniamo davanti alla tomba dell'insigne collega, inviando alla famiglia desolata l'espressione del nostro cordoglio. (*Bene*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
In nome del Governo mi associo alle parole di cordoglio dette dal Presidente dell'Assemblea per la perdita dei senatori che egli ha commemorato. Ciascuno di essi nei vari campi ove svolse la propria opera, o in quello della scienza e delle lettere, come i senatori Polacco o Pianigiani o nel campo dell'attività pratica ed amministrativa come i senatori Vigoni, Raggio, Venosta o nel campo della politica come i senatori Cocuzza e Grossich, glorioso vindice dell'italianità di Fiume e del suo diritto di ricongiungersi alla madre Patria, fu benemerito della nazione. Il Governo nazionale, interprete del sentimento di riconoscenza del popolo italiano, si inchina alla loro memoria. (*Approvazioni*).

In onore del senatore Marconi
e dell'Aviazione italiana.

MUSSOLINI, *Primo ministro, Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Primo ministro, Capo del Go-*

verno. Il Governo desidera che nella storia della Vostra Assemblea resti traccia di due fatti che sono avvenuti durante le vacanze.

Alcune settimane or sono un componente illustre della Vostra Assemblea, Guglielmo Marconi, dotava l'umanità di un'altra grande conquista, quella delle onde a fascio, che, a mio sommesso avviso, ritengo risolvano uno dei problemi fondamentali delle comunicazioni attraverso lo spazio. (*Applausi*).

L'altro giorno in America l'onore aviatorio del continente Europeo è stato salvato dalle macchine e dal coraggio italiano. (*Applausi vivissimi*).

Questi sono fatti che disperdono montagne di parole. (*Applausi vivissimi e prolungati, grida di « Viva Marconi », « Viva l'aviazione italiana »*).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 14.30 avrà luogo la riunione degli Uffici.

La seduta pubblica si aprirà alle ore 16.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Procederemo intanto al sorteggio degli Uffici.

Invito il senatore, segretario, Bellini a procedere al sorteggio.

BELLINI, *segretario*, fa il sorteggio e la proclamazione degli Uffici che risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-Genova

S. A. R. il Principe Filiberto

Bergamasco

Borsalino

Cadorna

Campostrini

Carissimo

Castiglioni

Caviglia

Cefaly

Ciraolo

Cirmeni

Cito Filomarino

Cocchia

Colonna

Conti

Croce

Da Como

Dallolio Alberto

De Blasio

De Tullio

Di Saluzzo

Di Trabia

Faldella

Fortunato

Gallini

Gatti

Ghiglianovich

Ginori Conti

Giunti

Grippo

Imperiali

Malaspina

Manna

Marciano

Mazzoni

Morello

Mortara

Palummo

Passerini Napoleone

Pellerano

Piaggio

Rolandi-Ricci

Rossi Giovanni

Sechi

Sirianni

Spirito

Supino

Tacconi

Tamborino

Tanari

Tecchio

Valerio

Venzi

Wollemborg

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo

S. A. R. il Principe Ferdinando

Albertini

Ancona
Bellini
Beria d'Argentina
Bocconi
Bollati
Bombig
Bonzani
Boselli
Brondi
Camerini
Cao Pinna
Capece Minutolo
Cataldi
Catellani
Cesareo
Del Bono
De Lorenzo
Del Pezzo
De Novellis
De Vito
Diaz
Di Bagno
Diena
Fradeletto
Frassati
Frola
Fulci
Giordani
Grandi
Greppi
Indri
Lagasi
Luiggi
Malfatti
Marchiafava
Mattioli-Pasqualini
Mayer
Michetti
Nava
Niccolini Eugenio
Nuvoloni
Pascale
Pozzo
Rattone
Remanin Jacur
Sanarelli
Serristori
Sforza
Sinibaldi
Sitta
Stoppato
Vitelli

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Bacelli Alfredo
Beneventano
Berenini
Bergamini
Berio
Borea d'Olmo
Bouvier
Brandolin
Campello
Canevari
Cardarelli
Cattaneo
Cippico
Civelli
Comparetti
D'Andrea
Della Torre
De Marinis
Di Sant'Onofrio
Dorigo
Facta
Fadda
Fano
Ferrero di Cambiano
Gallina
Gavazzi
Gentile
Gerini
Giordano Davide
Lanciani
Lanza di Scalea
Libertini
Lustig
Malagodi
Malvezzi
Maragliano
Marescalchi-Gravina
Mariotti
Mazziotti
Morpurgo
Pavia
Quarta
Raineri
Rebaudengo
Reggio
Ricci Corrado
Romeo delle Torrazze
Salata
Schiralli

San Martino di Valperga
 Sanminiatielli
 Scialoja
 Treccani
 Valvassori Peroni

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.

Adamoli
 Agnelli
 Amero d'Aste
 Arlotta
 Artom
 Baccelli Pietro
 Beltrami
 Bensa
 Bianchi Luigi
 Biscaretti
 Botterini
 Brusati Roberto
 Carle
 Cipelli
 Cirincione
 Coffari
 Colosimo
 Credaro
 De Seta
 Di Frasso
 Faelli
 Francica Nava
 Fratellini
 Garbasso
 Lucchini
 Marconi
 Martino
 Melodia
 Mengarini
 Milano Franco d'Aragona
 Montresor
 Mosca
 Orsi Paolo
 Pantano
 Passerini Angelo
 Pecori Giraldi
 Pipitone
 Pitacco
 Quartieri
 Queirolo
 Rajna

Rampoldi
 Rota Attilio
 Salvago Raggi
 Schanzer
 Schiaparelli
 Suardi
 Tommasi
 Torlonia
 Triangi
 Valenzani
 Vicini
 Viganò
 Zappi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele

Abbate
 Battaglieri
 Bertetti
 Borghese
 Canevaro
 Cavallero
 Ciccotti
 Cimati
 Conci
 Contarini
 Corbino
 Crespi
 D'Amelio
 De Cupis
 Del Carretto
 Del Lungo
 Di Robilant
 Di Rovasenda
 Einaudi
 Ellero
 Fabri
 Ferraris Maggiorino
 Fracassi
 Garavetti
 Garofalo
 Garroni
 Gioppi
 Gonzaga
 Grosoli
 Gualterio
 Marcello
 Marghieri
 Martini

Morrone
 Novaro
 Pagliano
 Paulucci di Calboli
 Pestalozza
 Pironti
 Pistoia
 Placido
 Poggi
 Ricci Federico
 Ridola
 Rossi di Monte Lera
 Rota Francesco
 Sanjust di Teulada
 Scalori
 Tamassia
 Tolomei
 Venturi
 Volpi
 Zerboglio
 Zupelli

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Adalberto
 Albricci
 Auteri Berretta
 Barzilai
 Berti
 Bevione
 Bianchi Riccardo
 Bonicelli
 Bonin Longare
 Borromeo Arese
 Brusati Ugo
 Cagnetta
 Cagni
 Capotorto
 Casati
 Cassis
 Chiappelli
 Chimienti
 Cremonesi
 Crispolti
 Della Noce
 Di Stefano
 D' Ovidio
 Durante
 Ferraris Dante
 Ferri

Figoli
 Gabba
 Gherardini
 Giaccone
 Giordano-Apostoli
 Guidi
 Loria
 Luzzatti
 Mango
 Marcora
 Niccolini Pietro
 Orsi Delfino
 Pais
 Paternò
 Peano
 Pelli Fabbroni
 Petitti di Roreto
 Porro
 Pullè
 Rossi Baldo
 Santucci
 Scaduto
 Setti
 Soderini
 Sormani
 Spada
 Tassoni
 Thaon di Revel
 Vigliani

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Aimone
 Agnetti
 Albertoni
 Albini
 Angiulli
 Badaloni
 Badoglio
 Barbieri
 Bianchi Leonardo
 Bisticfi
 Boncompagni
 Borsarelli
 Calisse
 Callaini
 Chersich
 Cornaggia
 Corradini
 Dallolio Alfredo

De Bono
 Di Terranova
 Di Vico
 Giardino
 Lusignoli
 Mangiagalli
 Martinez
 Millo
 Molmenti
 Mosconi
 Pansa
 Perla
 Pescarolo
 Pincherle
 Pini
 Pirelli
 Podestà
 Rava
 Resta Pallavicino
 Riolo
 Rizzetti
 Ronco
 Ruffini
 Salmoiraghi
 Scalini
 Scherillo
 Segrè
 Sili
 Silvestri
 Simonetta
 Squitti
 Tomasi della Torretta
 Torraca
 Villa
 Volterra
 Zippel

Presentazione di disegni di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831 recante l'autorizzazione per l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 1869 recante di-

sposizioni riguardanti l'emissione del nuovo prestito di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832 concernente la soppressione della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituzione dell'Istituto di liquidazioni;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 1881 che modifica il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558 relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti e interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1926, n. 1882 che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e dal Regio decreto-legge 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di sterline da contrarre dalla Repubblica d'Austria, previsto dal protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922 » (N. 180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e del Regio decreto-legge 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di lire sterline da contrarre dalla Repubblica d'Austria, previsto dal protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922 ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre

milioni di sterline, da contrarre dalla Repubblica d'Austria; previsto dal Protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922.

Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 411.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i protocolli sottoscritti a Ginevra il 4 ottobre 1922 dai rappresentanti dell'Italia, dell'Inghilterra, della Francia, della Cecoslovacchia e dell'Austria, ed i relativi allegati, concernenti la ricostruzione finanziaria ed economica dell'Austria;

Ritenuto che con l'articolo 5 del Protocollo n. 2 i Governi italiano, britannico, francese e cecoslovacco, senza pregiudizio degli altri Governi che intenderanno partecipare alla operazione, si sono impegnati a domandare prontamente ai loro Parlamenti l'autorizzazione di garantire il servizio delle annualità di un prestito da contrarsi dal Governo austriaco, per un massimo di 650 milioni di corone oro, fino a concorrenza dell'84 per cento del prestito stesso, da ripartirsi fra gli interessati secondo accordi speciali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari esteri e del ministro segretario di Stato per le finanze *interim* per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a garantire, a termini e nei limiti del protocollo n. 2 e dei relativi annessi sottoscritti a Ginevra il 4 ottobre 1922 dai rappresentanti dell'Italia, dell'Inghilterra, della Francia, della Cecoslovacchia e dell'Austria, il servizio delle annualità del prestito previsto dal protocollo medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 7 marzo 1923, n. 456.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 7 gennaio 1923, col quale è stata data facoltà al Tesoro italiano di partecipare, in conformità del Protocollo sottoscritto a Ginevra dai rappresentanti dei Governi italiano, inglese, francese e cecoslovacco alla garanzia del prestito di 650 milioni di corone oro da emettere dal Governo della Repubblica d'Austria;

Ritenuto che, nell'attesa dell'emissione di tale prestito si è riconosciuto necessario di addivenire alla emissione di un prestito a breve scadenza per tre milioni e mezzo di sterline, da garantirsi dagli Stati anzidetti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari esteri, di concerto col nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Entro il limite massimo di oneri stabilito dal decreto-legge 7 gennaio 1923, il tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere, insieme con l'Inghilterra, con la Francia e con la Ceco-Slovacchia alla garanzia di un prestito a scadenza non superiore ad un anno per un ammontare massimo di 3 milioni e mezzo di sterline da contrarre dal Governo della Repubblica di Austria. Tale garanzia: che viene assunta in uguale misura da ognuno dei quattro Stati, è stabilita nel 24,5 per cento dell'ammontare del prestito stesso.

Il ministro delle finanze ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione di questo decreto, anche per eventuali variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

C. 693 M. 410. 1922.

Genève, le 3 octobre 1922.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

AUTRICHE.

PROTOCOLE N. 1.

DÉCLARATION.

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ BRITANNIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE,

D'une part,

Au moment où ils entreprennent d'aider l'Autriche dans son œuvre de restauration économique et financière,

Agissant uniquement dans l'intérêt de l'Autriche et de la paix générale et d'accord avec les engagements qu'ils ont déjà pris quand ils ont accepté de devenir Membres de la Société des Nations,

Déclarent solennellement:

Qu'ils respecteront l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Autriche;

Qu'ils ne chercheront aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre économique ou finan-

cier de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance;

Qu'ils s'abstiendront de toute action qui pourrait être contraire à l'esprit des conventions qui seront stipulées en commun pour la reconstruction économique et financière de l'Autriche ou qui pourrait porter préjudice aux garanties que les Puissances auront stipulées pour sauvegarder les intérêts des créanciers et des Etats garants;

Et que, le cas échéant, en vue d'assurer le respect de ces principes par toutes les nations, ils s'adresseront, en conformité avec les règles du Pacte de la Société des Nations, soit individuellement, soit collectivement, au Conseil de la Société pour qu'il avise aux mesures à prendre et qu'ils se conformeront aux décisions dudit Conseil.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE D'AUTRICHE,

D'autre part,

S'engage, dans les termes de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, à ne pas aliéner son indépendance; il s'abstiendra de toute négociation et de tout engagement économique ou financier qui serait de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance.

Cet engagement ne s'oppose pas à ce que l'Autriche, conserve, sous réserve des dispositions du Traité de Saint-Germain, sa liberté en matière de tarifs douaniers et d'accords commerciaux ou financiers et, en général, pour tout ce qui touche à son régime économique ou à ses relations commerciales, étant entendu, toutefois, qu'elle ne pourra porter atteinte à son indépendance économique par l'octroi à un Etat quelconque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs, de nature à menacer cette indépendance.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les Etats qui voudront y adhérer.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Déclaration (Protocole I).

Fait à Genève, en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enre-

gistré, le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(Signé) BALFOUR (Signé) SEIPEL.
G. HANOTAUX.
IMPERIALI.
KREMAR.
POSPISIL.

Pour copie conforme:

Directeur de la Section Juridique du Secrétariat de la Société des Nations.

C. 693. M. 410. 1922.
Genova, octobre 3rd, 1922.

LEAGUES OF NATIONS.
AUSTRIA.

PROTOCOL NO. I.

(Translation).

DECLARATION.

THE GOVERNMENT OF HIS BRITANNIC MAJESTY, THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE KING OF ITALY, AND THE GOVERNMENT OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC,

Of the one part,

At the moment of undertaking to assist Austria in her work of economic and financial reconstruction,

Acting solely in the interests of Austria and of the general peace, and in accordance with the obligations which they assumed when they agreed to become Members of the League of Nations,

Solemnly declare:

That they will respect the political independence, the territorial integrity and the sovereignty of Austria;

That they not seek to obtain any special or exclusive economic or financial advantage calculated directly or indirectly to compromise that independence;

That they will abstain from any act which be contrary to the spirit of the conventions which will be drawn up in common with a view to effecting the economic and financial reconstruction of Austria, or which might prejudicially affect the guarantees demanded by the Powers for the protection of the interests of the creditors and of the guarantor States;

And that, with a view to ensuring the respect of these principles by all nations, they will, should occasion arise, appeal, in accordance with the regulations contained in the Covenant of the League of Nations, either individually or collectively, to the Council of the League, in order that the latter may consider what measures should be taken, and that they will conform to the decisions of the said Council;

THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF AUSTRIA,

Of the other part,

Undertakes, in accordance with the terms of Article 88 of the Treaty of St. Germain, not to alienate its independence; it will abstain from any negotiations or from any economic or financial engagement calculated directly or indirectly to compromise this independence.

This undertaking shall not prevent Austria from maintaining, subject to the provisions of the Treaty of St. Germain, her freedom in the matter of customs tariffs and commercial or financial agreements, and in general, in all matters relating to her economic regime or her commercial relations, provided always that she shall not violate her economic independence by granting to any State a special regime or exclusive advantages calculated to threaten this independence.

The present Protocol shall remain open for signature by all the States which desire to adhere to it.

In witness whereof the undersigned, duly authorised for this purpose, have signed the present Declaration (Protocol I).

Done at Geneva in a single copy, which shall be deposited with the Secretariat of the League of Nations and shall be registered by

it without delay, on the fourth day of October one thousand nine hundred and twenty-two.

(Here follow the signatures).

C. 694. M. 411. 1922

Genève, le 3 octobre 1922.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
AUTRICHE.

PROTOCOLE N. II.

En vue d'aider l'Autriche dans son oeuvre de restauration économique et financière, les GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE, FRANÇAIS, ITALIEN, TCHÉCOSLOVAQUE et AUTRICHIEN ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes:

Article premier.

Le Gouvernement autrichien pourra créer, sous le garantie résultant de la présente Convention, la quantité de titres nécessaires pour produire une somme effective équivalente au maximum à 650 millions de couronnes-or. Le capital et les intérêts des titres ainsi émis seront exempts de tous impôts, droits ou charges au profit de l'Etat autrichien.

Article 2.

Les frais d'émission, de négociations, de remise seront ajoutés au capital de l'emprunt fixé dans l'article précédent.

Article 3.

Le service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt sera assuré au moyen d'une annuité fournie par les revenus affectés en garantie de cette emprunt d'après les dispositions contenues dans le Protocole N. III.

Article 4.

Le produit de cet emprunt ne pourra être employé que sous l'autorité du Commissaire

général désigné par le Conseil de la Société des Nations conformément aux obligations contractées par le Gouvernement autrichien et contenues dans le Protocole N. III.

Article 5.

Les Gouvernements britannique, français, italien, tchécoslovaque, sans préjudice des autres Gouvernements qui accéderaient à la présente Convention, s'engagent à demander sans délai à leur Parlement l'autorisation de garantir — sous réserve de l'approbation par le Parlement autrichien du Protocole N. III et du vote par ce Parlement de la loi prévue à l'article 3 de ce Protocole — le service de l'annuité de cet emprunt jusqu'à concurrence d'un maximum de 84 pour cent à répartir suivant arrangements spéciaux entre les intéressés.

Article 6.

Chacun des quatre Gouvernements aura la faculté de désigner un représentant au Comité de contrôle dont les attributions sont fixées par les dispositions suivantes. Chacun de ces représentants disposera de 20 voix. Les Gouvernements qui accepteraient de garantir le reliquat de l'annuité non couverte par la garantie des Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque auront également la faculté de désigner soit chacun un représentant, soit de s'entendre pour désigner des représentants communs. Chaque représentant aura une voix par fraction de 1 % garantie par son Gouvernement.

Article 7.

Les modes d'application de la garantie, les conditions de l'emprunt, prix d'émission, taux d'intérêt, amortissement, frais d'émission, de négociations et de remise devront être soumis à l'approbation du Comité de contrôle des Etats garants. Le chiffre de l'annuité nécessaire au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt sera également approuvé par le Comité de contrôle. Tout emprunt projeté par le Gouvernement autrichien, en dehors des conditions du programme visé au Protocole N. III, devra être soumis à l'approbation préalable du Comité de contrôle.

Articles 8.

Le Comité de contrôle déterminera les conditions dans lesquelles devraient être effectuées les avances des Gouvernements si la garantie était mise en action, ainsi que le mode de remboursement qui leur serait applicable.

Article 9.

Dans les limites de contrats d'émission, le Gouvernement autrichien aura le droit d'opérer la conversion des emprunts avec l'assentiment du Comité de contrôle; il sera tenu d'exercer cette faculté sur la demande faite par le Comité de contrôle.

Article 10.

La Comité de contrôle aura le droit d'exiger la production de situations et comptes périodiques ou tous autres renseignements de caractère urgent sur la gestion des revenus affectés en garantie; il pourra signaler au Commissaire général les modifications administratives et améliorations de nature à accroître leur productivité. Les modifications de tarifs de ces recettes, qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum, évalué en or, tel qu'il sera arrêté avant l'émission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires, devront être soumises à l'approbation préalable du Comité de contrôle. Il en sera de même pour les projets de contrats de concession ou d'affermage de ces revenus.

Article 11.

Au cas où le rendement des revenus affectés serait insuffisant risquerait de mettre en action la garantie des Gouvernements, le Comité de contrôle pourra requérir l'affectation d'autres revenus suffisants pour faire face au service de l'annuité.

Tout projet d'acte ou de contrat de nature à modifier notablement la consistance du domaine de l'Etat autrichien sera communiqué au Comité trois semaines avant que l'acte ne devienne définitif.

Article 12.

Le Comité de contrôle se réunira périodiquement à telles dates qu'il fixera lui-même, de

préférence au siège de la Société des Nations. Il ne pourra communiquer qu'avec le Commissaire général; celui-ci devra assister ou se faire représenter aux réunions du Comité de contrôle. Les décisions de ce Comité sont prises à la majorité absolue des voix présentes; toutefois, une majorité de deux tiers des voix présentes sera requise pour les décisions relatives aux articles 7 et 8.

Le Comité de contrôle sera convoqué en session extraordinaire sur une demande réunissant au moins dix voix.

Article 13.

Le Comité du contrôle ou chacun de ses membres pourra demander tous renseignements et éclaircissements sur l'élaboration du programme de réformes financières et sur son exécution. Le Comité pourra adresser au Commissaire général toutes observations et lui faire toutes représentations qui seraient reconnues nécessaires pour sauvegarder les intérêts des Gouvernements garants.

Article 14.

En cas d'abus, le Comité de contrôle ou tout Etat garant pourra adresser un recours au Conseil de la Société des Nations qui se prononcera sans délai.

Article 15.

En cas de différend concernant l'interprétation de ce Protocole, les parties accepteront l'avis du Conseil de la Société des Nations.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingtdeux.

(Signé) BALFOUR.

(Signé) SEIPEL.

G. HANOTAUX.

IMPERIALI.

KREMAR.

POSPISIL.

Pour copie conforme:

Directeur de la Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations.

C. 694. M. 411. 1922.

Geneva, October 3rd 2.192

LEAGUE OF NATIONS
AUSTRIA.

PROTOCOL NO. II.

(Translation).

With the object of assisting Austria in the work of her economic and financial restoration, the BRITISH, FRENCH, ITALIAN, CZECHOSLOVAK AND AUSTRIAN GOVERNMENTS have by common consent drawn up the following provisions.

Article 1.

The *Austrian Government* may create, under the guarantee resulting from the present Convention, the amount of securities necessary to yield an effective sum equivalent to not more than 650 millions of gold crowns. The capital and interest of the securities so issued shall be free from all taxes, dues or charges for the benefit of the Austrian State.

Article 2.

The expenses of issue, of negotiation and of delivery, shall be added to the capital of the loan as fixed under the preceding Article.

Article 3.

The service of the interest and amortisation of the loan shall be assured by means of an annuity provided by the revenues assigned as security for this loan in accordance with the provisions contained in Protocol No. III.

Article 4.

The yield of the loan may not be employed except under the authority of the Commissioner-General appointed by the Council of the League of Nations and in accordance with the obligations contracted by the Austrian Government and set out in Protocole N. III.

Article 5.

The *British, French, Italian and Czechoslovak Governments*, without prejudice to

action by other Governments which may accede to the present Convention, undertake to ask without delay from their Parliaments authority to guarantee (subject always to the approval by the Austrian Parliament of Protocol No. III, and to the voting by that Parliament of the law contemplated in Article 3 of the said Protocol) the service of the annuity of this loan, up to a maximum of 84 per cent., to be shared under special arrangements between the parties concerned.

Article 6.

Each of the four Governments shall have power to appoint a representative on the Committee of Control the functions of which are determined by the provisions set out below. Each such representative shall have twenty votes. Those Governments which may agree to guarantee the remainder of the annuity which is not covered by the guarantee of the British, French, Italian and Czechoslovak Governments, shall in like manner have power either to appoint one representative each, or to agree among themselves to appoint common representatives. Each representative shall have one vote for every 1% guaranteed by his Government.

Article 7

The method of application of the guarantee, the conditions of the loan, the issue price, the rate of interest, the amortisation, the expenses of issue, of negotiation and of delivery, shall be submitted for the approval of the Committee of Control constituted by the guarantor States. The amount of the annuity necessary for the service of interest and amortisation of the loan shall likewise be approved by the Committee of Control. Every loan proposed by the Austrian Government, and not falling within the conditions of the programme contemplated in Protocol No. III shall first be submitted for the approval of the Committee of Control.

Article 8.

The Committee of Control shall determine the conditions under which the advances by the Governments should be effected in the event of the guarantee coming into operation, and the method of repaying such advances.

Article 9.

Within the limits fixed the contracts under which they are issued, the Austrian Government shall have the right to effect conversion of the loans with the consent of the Committee of Control; it shall be obliged to exercise this power on the request of the Committee of Control.

Article 10.

The Committee of Control shall have the right to require the production of periodical statements and accounts and any other information urgently needed in regard to the administration of the revenues assigned as security; it may bring to the attention of the Commissioner-General any administrative changes and improvements calculated to increase their productivity. Any changes in the rates producing such revenues which might be such as to reduce their minimum total yield, expressed in gold, as this may be determined before the issue of the loans in order to provide the necessary annuities, shall first be submitted for the approval of the Committee of Control. The same rule shall apply to proposed contracts for the concession or farming out of those revenues.

Article 11.

In case the yield of the assigned revenues should be insufficient and should involve a possibility of bringing into operation the guarantee of the Governments, the Committee of Control may require that other revenues sufficient to meet the service of the annuity shall be assigned as security.

Any draft instrument or contract which is likely materially to change the nature, condition or administration of the public domain of Austria shall be communicated to the Committee three weeks before the instrument becomes final.

Article 12.

The Committee of Control shall meet from time to time at such dates as it may itself determine, preferably at the seat of the League of Nations. It shall communicate only with the Commissioner-General, who shall be present

or shall be represented at the meetings of the Committee of Control. The decisions of the Committee shall be taken by an absolute majority of the votes present; provided always that a majority of two-thirds of the votes present shall be required for any decisions under Articles 7 and 8.

An extraordinary meeting of the Committee of Control shall be convened on a request supported by not less than ten votes.

Article 13.

The Committee of Control, or any one of its members, may demand any information or explanations as to the elaboration and the execution of the programme of financial reform. The Committee may address any observations or make any representation to the Commissioner-General which it recognises to be necessary to safeguard the interests of the guarantor Governments.

Article 14.

In the event of abuse, the Committee of Control or any guarantor State may appeal to the Council of the League of Nations, which shall give its decisions without delay.

Article 15.

In the event of any difference as to the interpretation of this Protocol, the parties will accept the opinion of the Council of the League of Nations.

In faith whereof the undersigned, duly authorised for this purpose, have signed the present protocol.

Done at Geneva in a single copy, which shall be deposited with Secretariat of the League of Nations and shall be registered by it without delay, on the fourth day of October, one thousand nine hundred and twenty-two.

(Here follow the signatures).

C. 694 M. 411. (ANNEXE) 1922.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
AUTRICHE

ANNEXES AU PROTOCOLE N. II

PRÉAMBULE

1. La garantie accordée par les Etats signataires du Protocole N. II s'appliquera à un emprunt autrichien de 650 millions de couronnes-or, les titres de cet emprunt devant avoir tous le même caractère et offrir la même sécurité, le Comité financier ayant calculé que le déficit autrichien doit être augmenté de 520 à 650 millions de couronnes-or, pour tenir compte des avances qui ont été faites par certains Gouvernements au cours de cette année et qui ont droit au remboursement, soit sur le produit de l'emprunt organisé par la Société des Nations, soit en titres jouissant des mêmes gages et des mêmes avantages.

2. Toutefois, afin d'éviter que les avances pouvant résulter de la garantie de la part de l'emprunt autrichien qui devra être consacrée au remboursement des avances déjà faites ne puissent retomber sur des Etats non intéressés à ce remboursement, et afin que les sacrifices qui pourront avoir à être demandés éventuellement à ces Etats ne dépassent pas ceux que comporterait la garantie par eux d'un emprunt de 520 millions de couronnes-or, les Gouvernements qui ont à obtenir des remboursements du Gouvernement autrichien (Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque) ont pris des dispositions qui font l'objet de l'annexe B.

ANNEXE A.

Les Gouvernements français, italien, tchécoslovaque s'engagent à affecter à la garantie des émissions de bons du Trésor ou opérations de trésorerie analogues, garanties par les recettes brutes des douanes et des tabacs et prévues par le rapport du Comité financier pour la période antérieure au vote des autorisations de garantie par les divers Parlements, le reliquat des avances promises en 1922 au Gouver-

nement autrichien et dont le montant était fixé:

France	55 millions de francs
Italie	70 millions lire
Tchécoslovaque	500 millions couronnes tchécoslovaques

Par reliquat, on doit entendre non seulement les sommes non encore versées sur les totaux ci-dessus, mais celles qui, ayant été versées, seraient susceptibles, en raison de leur présente affectation, d'être libérés pour un autre emploi avec le consentement du Gouvernement autrichien. Aussitôt que celui-ci aura été obtenu, les reliquats, tels qu'ils sont ici définis, devront être sans délai mis à la disposition du Gouvernement autrichien pour être utilisés, sous l'autorité du Commissaire général ou de la délégation provisoire du Conseil, aux opérations de trésorerie visées ci-dessus.

Aussitôt que les autorisations de garanties votées par les divers Parlements auront atteint un total d'au moins 80 %, les reliquats d'avances ainsi utilisés en garantie seront libérés et remboursés aux Gouvernements intéressés.

Fait à Genève le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(Signé) BALFOUR.

G. HANOTAUX.

(Signé) IMPERIALI.

KREMAR.

POSPISIL.

Pour copie conforme:

Directeur de la Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations.

ANNEXE B.

La répartition de la garantie entre les quatre Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque, prévue par l'article 5 du protocole II et le paragraphe 2 du préambule, aura lieu conformément aux dispositions suivantes:

1. La garantie des annuités correspondant à la somme de 130 millions, nécessaire pour le remboursement des avances visé au paragraphe premier du préambule, sera répartie par tiers entre les trois Gouvernements britannique, français et tchécoslovaque.

2. La somme nécessaire au remboursement du crédit tchécoslovaque s'élevant à environ

80 millions de couronnes-or, le Gouvernement tchécoslovaque s'engage à limiter à 60 millions de couronnes-or le montant du remboursement auquel il aura droit sur le produit de l'emprunt. Il acceptera en paiement de cette part de 60 millions des titres de l'emprunt émis en sus du montant des souscriptions effectives. Quant au solde de cette créance, il se contentera pour le couvrir de bons libellés en couronnes tchécoslovaques et jouissant des mêmes droits et gages que les titres de l'emprunt; mais il est entendu que ces bons ne bénéficieront pas de la garantie des autres Gouvernements et pourront être émis en excédent du chiffre de 650 millions.

Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français, qui ont droit, aux termes de leurs contrats, au remboursement total du montant de leurs avances sur le produit du premier emprunt, acceptent un barème de remboursement progressif faisant porter sur les dernières tranches d'emprunt la plus grande partie de la charge du remboursement.

L'Italie aura droit au remboursement sur le produit de l'emprunt, conformément à un barème de paiement identique à celui adopté pour la créance anglaise de la part de son avance qui n'aura pas été recouvrée après avoir été employée aux termes de l'annexe A. En cas de mise en action de la garantie, l'Italie, en ce qui concerne la garantie de 130 millions, supportera seulement la charge afférente à la part de l'annuité de l'emprunt correspondant au montant des remboursements auxquels elle a droit.

Dans la mesure où l'Italie sera amenée à assumer ainsi une partie de la garantie des 130 millions, le part de garantie de la France, de la Tchécoslovaquie et de la Grande-Bretagne sera diminuée d'autant.

Fait à Genève le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(Signé) BALFOURS
HANOTAUX.
IMPERIALI.
KREMAR.
POSPISIL.

(Signé) SEIPEL.

Pour copie conforme:

Directeur de la Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations.

NOTE INTERPRETATIVE

De la comparaison de l'article 5 du Protocole N. II (fixant un maximum de 84 % la garantie des quatre Gouvernements à répartir suivant arrangement) du Préambule et de l'annexe B, il ressort:

Que chacun des quatre Gouvernements s'engage à garantir chacun 20 % de l'annuité correspondante au capital emprunté pour faire face au déficit de 520 millions;

Que la répartition de la garantie sur l'exédent de l'annuité correspondant à la différence de 130 millions entre le total de 650 et cette somme de 520 millions sera réglée conformément à l'annexe B.

Genève, le 4 octobre 1922.

(Signé) BALFOUR.
G. HANOTAUX.
IMPERIALI.
KREMAR.
POSPISIL.

C. 694. M. 411. (ANNEXES) 1922.

LEAGUE OF NATIONS.
AUSTRIA.

ANNEXES TO PROTOCOL NO. II.

(Translation).

PREAMBLE.

1. The guarantee granted by the States signatories of Protocol No. II. shall be employed for an Austrian loan of 650 million gold crowns, bonds for which shall all be of the same character and shall offer the same security, the Financial Committee having calculated that the Austrian deficit needs to be increased from 520 to 650 million gold crowns so as to take into account the advances made by certain Governments in the course of this year, which carry the right to repayment either from the pro-

ceeds of the loan organised by the League of Nations, or in securities enjoying the same guarantees and the same advantages.

2. In order, however, that the advances which may result from the guarantee of that part of the Austrian loan which should be devoted to the repayment of advances already made may not devolve on States not interested in this repayment, and in order that the sacrifices which may ultimately have to be asked of those States should not be greater than those which would be entailed in the guarantee by them of a loan of 520 million gold crowns, the Governments entitled to repayments from the Austrian Government (the British, French, Italian and Czechoslovak Governments) have laid down the provisions which form the subject of Annex *B*.

ANNEX A.

The French, Italian and Czechoslovak Governments undertake to assign for the guarantee of the issues of Treasury bonds or similar Treasury operations, guaranteed by the gross receipts of the Customs and tobacco monopolies and envisaged in the report of the Financial Committee for the period previous to the Vote by the various Parliaments of authority for the guarantees, the balance of the advances promised in 1922 to the Austrian Government, the total amount of which was fixed at:

France	55 million francs.
Italy	70 million lire.
Czechoslovakia	500 million Czechoslovak crowns.

By the word « balance » should be understood not only the sums not yet paid in respect of the above totals, but those which, having been paid, might be capable, by reason of their present employment, of being liberated for a different use with the consent of the Austrian Government. As soon as this has been obtained, the balances, as here defined, should be placed without delay at the disposal of the Austrian Government to be utilised - under the authority of the Commissioner-General or of the Provisional Delegation of the Council - in the Treasury operations referred to above.

As soon as the legislation voted by the various Parliaments authorising guarantees shall

have obtained a total of at least 80 % the balances of the advances thus utilised as guarantees shall be liberated and reimbursed to the Governments interested.

Done at Geneva on October the fourth, one thousand nine hundred and twenty-two.

(Here follow the signatures).

ANNEXE B.

The apportionment of the guarantee between the four Governments, British, French, Italian, and Czechoslovak, provided for in Article 5 of Protocol II. and paragraph 2 of the preamble shall take place in accordance with the following provisions:

1. The guarantee of the annuities corresponding to the sum of 130 millions required for the reimbursement of the advances referred to in the first paragraph of the preamble shall be apportioned as to one-third to each of the British, French and Czechoslovak Governments.

2. With regard to the sum required for the reimbursement of the Czechoslovak credit, amounting to about 80 million gold crowns, the Czechoslovak Government undertakes to limit to 60 million gold crowns the total of the reimbursement which it will have the right to claim from the proceeds of the loan. It will accept in payment of this share of 60 millions, bonds of this issued over and above the total of the effective subscriptions. With regard to the balance of this claim, it will be satisfied that it should be covered by securities in Czechoslovak crowns and enjoying the same rights and guarantees as the bonds of the loan, but it is understood that these securities shall not benefit by the guarantee of the other Governments, and may be issued in excess of the sum of 650 millions.

The British and French Governments, which are entitled, by the terms of their contracts, to complete reimbursement of the amount of their advances out of the proceeds of the first loan, accept a scale of progressive repayment, charging the larger part of the repayment on the later instalments of the loan.

Italy shall have the right of reimbursement out of the proceeds of the loan in accordance

with a scale of payment identical with that adopted for the English claim, on that part of its advance which shall not have been repaid after having been utilised in accordance with the terms in Annex A. In the case of the guarantee coming into force, Italy shall, in respect of the guarantee of the 130 millions, be responsible only for the liability appertaining to that part of the annuity of the loan which corresponds to the total.

To the extent to which Italy shall thus be led to assume a portion of the guarantee of the 130 millions, the share of the guarantee borne by France, Czechoslovakia and Great Britain shall be correspondingly diminished.

Done at Geneva, the fourth day of October, one thousand nine hundred and twentytwo.

(Here follow the signatures).

EXPLANATORY NOTE.

From a comparison of Article 5 of Protocol N. II. (which fixes at a maximum of 84 % the guarantee to be given by the four Governments and to be apportioned as may be arranged) with the Preamble and with Annex B, it follows:

That each of the four Governments undertakes to guarantee 20 % of the annuity corresponding to the capital of the loan floated to meet the deficit of 520 millions;

That the apportionment of the guarantee for the remainder of the annuity, which corresponds to the difference (130 millions) between the total of 650 and this sum of 520 millions, will be made in accordance with Annexe B.

(Here follow the signatures).

Geneva, October 4th, 1922.

C. 695. M. 412. 1922.

Genève, le 3 octobre 1922.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

AUTRICHE.

PROTOCOLE N. III.

Le soussigné, agissant au nom du Gouvernement autrichien et dûment autorisé à cet effet, déclare accepter les obligations qui suivent:

1. Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement la ratification de la déclaration politique signée par lui, qui fait l'objet du Protocole N. 1.

2. Le Gouvernement autrichien établira, dans le délai d'un mois, en collaboration soit avec le Commissaire général, dont les attributions font l'objet du paragraphe 4 ci-dessous, soit avec une délégation provisoire du Conseil de la Société des Nations, qui pourra être nommé à cette fin, un programme de réformes et d'assainissement à réaliser par étapes et destiné à permettre à l'Autriche de rétablir un équilibre permanent de son budget un délai deux ans et dont les lignes d'ensemble ont été tracées dans le rapport du Comité financier (Annexe). Ce programme devra mettre l'Autriche en mesure de satisfaire à ses obligations par l'accroissement des recettes et la réduction des dépenses; il exclura tout recours à l'emprunt, sauf dans les conditions qui y seront déterminées; il interdira, aux termes des statuts à donner à la Banque d'émission qui sera instituée, toute nouvelle inflation monétaire.

Il devra, en outre, permettre à l'Autriche d'assurer sur des bases permanentes sa stabilité financière, par un ensemble de mesures tendant à une réforme économique générale. Le rapport du Comité économique, qui traite de cet aspect du problème, sera dûment communiqué au Commissaire général.

Il est entendu qu'au cas où le premier programme apparaîtrait à l'usage comme insuffisant pour rétablir un équilibre permanent du budget dans un délai de deux ans, le Gouvernement autrichien devrait, en consultation avec le Commissaire général, y apporter les modifications appropriées au résultat essentiel à atteindre. Le Gouvernement autrichien deman-

dera au Parlement d'approuver le plan ci-dessus,

3. Le Gouvernement autrichien présentera immédiatement au Parlement autrichien un projet de loi qui, pendant deux ans, donnera à tout Gouvernement qui serait alors aux affaires pleins pouvoirs pour prendre, dans les limites de ce programme, toutes mesures qui, à son avis, seront nécessaires en vue d'assurer, à la fin de cette période, le rétablissement de l'équilibre budgétaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir ultérieurement à une sanction nouvelle du Parlement.

4. L'Autriche accepte la nomination par le Conseil de la Société des Nations d'un Commissaire général, qui sera responsable devant le Conseil et révocable par lui. Ses fonctions sont définies dans leurs grandes lignes dans le rapport du Comité financier.

Il aura pour mission de requérir l'exécution du programme de réformes et de veiller à son exécution. Le Commissaire général résidera à Vienne. Il pourra s'adjoindre le personnel technique nécessaire. Les dépenses du Commissaire général et de son service seront approuvées par le Conseil et seront à la charge du Gouvernement autrichien. Le Commissaire général adressera tous les mois au Conseil un rapport sur le progrès des réformes et les résultats acquis. Ce rapport sera communiqué sans délai aux Membres du Comité de contrôle.

Le Gouvernement autrichien accepte de ne pouvoir disposer des fonds provenant des emprunts, ni procéder aux opérations destinées à escompter le résultat des emprunts, qu'avec l'autorisation du Commissaire général, les conditions qui seront fixées par le Commissaire général pour accorder cette autorisation ne devant avoir d'autre objet que d'assurer la réalisation progressive du programme de réformes et d'éviter un avilissement des gages affectés au service de l'emprunt.

Si le Gouvernement autrichien estime que le Commissaire général a abusé de son autorité il pourra adresser un recours au Conseil de la Société des Nations.

Les fonctions du Commissaire général prendront fin par décision du Conseil de la Société des Nations, quand celui-ci aura constaté, que la stabilité financière de l'Autriche aura été

assurée, sans préjudice du contrôle spécial des gages affectés au service de l'emprunt.

5. Le Gouvernement autrichien affectera comme gages à l'emprunt garanti les recettes brutes des douanes et du monopole des tabacs et, au cas où le Commissaire général l'estimerait nécessaire, d'autres gages spécifiques, d'accord avec lui. Il ne prendra aucune mesure qui, de l'avis du Commissaire général, serait de nature à diminuer la valeur de ces gages de façon à menacer la sûreté des créanciers et des Etats garants. Le Gouvernement autrichien ne pourra notamment faire subir, sans l'approbation du Commissaire général, aux tarifs des recettes affectées en garantie, des modifications qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum évalué en or, tel qu'il sera arrêté avant l'émission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires.

Le produit des revenus bruts affectés en gage sera versé à un compte spécial au fur et à mesure de leur perception, en vue d'assurer le service de l'annuité des emprunts. Le Commissaire général seul aura la disposition de ce compte. Le Commissaire général pourra requérir les modifications et améliorations de nature à accroître la productivité des recettes affectées en garantie. Au cas où, malgré ces représentations, la gestion du Gouvernement autrichien lui paraîtrait compromettre gravement la valeur de ces gages, il pourra requérir que cette gestion soit transférée à une administration spéciale, soit par voie de mise en régie, soit par voie de concession ou d'affermage.

6. a) Le Gouvernement autrichien s'engage à ne pas accorder de concessions qui, selon l'avis du Commissaire général, seraient de nature à compromettre l'exécution du programme de réformes.

b) Le Gouvernement autrichien abandonnera tout droit d'émission de papier-monnaie et ne négociera ni ne conclura d'emprunt, sinon conformément au programme défini ci-dessus et avec l'autorisation du Commissaire général. Si le Gouvernement autrichien se croyait dans la nécessité d'envisager des emprunts en dehors des conditions du programme visé dans ce Protocole, il devra soumettre ces projets à l'approbation préalable du Commissaire général et du Comité de contrôle.

c) Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement les modifications jugées nécessaires, en conformité avec le rapport du Comité financier (Annexe), aux statuts de la Banque d'émission et, le cas échéant, à la loi du 24 juillet 1922 (*Bullettin des Lois* N. 490). Les statuts de la Banque d'émission devront lui assurer, vis-à-vis du Gouvernement, une pleine autonomie. Elle devra exercer les fonctions de caissier de l'Etat, centraliser les opérations de recettes et de dépenses et fournir des situations périodiques aux dates et dans la forme qui seront fixées d'accord avec le Commissaire général.

d) Le Gouvernement autrichien prendra et exécutera toutes les décisions nécessaires en vue de réaliser pleinement le programme d'assainissement, y compris les réformes administratives et les transformations indispensables dans la législation.

7. Le Gouvernement autrichien prendra toutes mesures en vue d'assurer la maintien de l'ordre public.

8. Tous les engagements définis ci-dessus, relatifs, aux attributions du Commissaire générale ou à des réformes d'ordre financier ou administratif, dans la mesure où ils se rapportent à une période postérieure au 1^{re} janvier 1923, sont conditionnels et ne deviendront définitifs que lorsque les Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque auront sanctionné leur promesse de garantie par l'approbation de leurs parlements respectifs.

Toutefois, le Gouvernement autrichien s'engage définitivement:

a) A prendre dès maintenant toutes les mesures en son pouvoir pour réduire le déficit, ces mesures comportant en particulier un relèvement des tarifs de chemins de fer, des postes, des télégraphes et des prix de vente du produit des monopoles;

b) A présenter immédiatement au Parlement autrichien le projet de loi visé au paragraphe 3 qui, pendant deux ans, donnera au Gouvernement en exercice ou à tout Gouvernement qui lui succédera pleins pouvoirs pour prendre toutes mesures qui, à son sens, seront nécessaires en vue d'assurer, à la fin de cette période, le rétablissement de l'équilibre budgétaire;

c) A préparer immédiatement un programme de réforme, à provoquer les mesures, législatives nécessaires, à appliquer les premières mesures d'exécution prévues dans ce programme d'ici au 1^{er} janvier 1923.

9. En cas de différend concernant l'interprétation de ce Protocole, les parties accepteront l'avis du Conseil de la Société des Nations.

Le présent Protocole sera communiqué aux Etats signataires du Protocole N. II, signé à Genève le 4 octobre 1922.

En foi de quoi le soussigné, dûment autorisé à cet effet, a signé le présent Protocole.

Fait à Genève en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(Signé) SEIPEL.

Pour copie conforme :

Directeur de la Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations.

C. 695. M. 412. 1922.

Genova, October 3rd, 1922.

LEAGUE OF NATIONS.

AUSTRIA.

PROTOCOL No. III.

(Translation):

The under signed, acting in the name of the AUSTRIAN GOVERNEMENT, and duly authorised for this purpose, declares that he accepts the following obligations:

1. The Austrian Government will ask its Parliament to ratify the political declaration signed by which is the subject of Protocol No. I.

2. The Austrian Government will, within one month, in collaboration either with the Commissioner-General, whose functions form

the subject of paragraph 4 below, or with such provisional delegation of the Council of the League of Nations as may be appointed for the purpose, draw up a programme of reforms and improvement, to be realised by stages and designed to enable Austria to re-establish a permanent equilibrium of her budget within two years, the general outline of which is defined in the report of the Financial Committee (Annex). This programme must place Austria in a position to satisfy her obligations by the augmentation of her receipts and the reduction of her expenditure: it will exclude any recourse to loans except under the conditions determined by it, it will prohibit by the terms of the statutes to be drawn up for the Bank of Issue which is to be created, any further monetary inflation.

It should further enable Austria to assure her financial stability on a permanent basis by a series of measures leading to a general economic reform. The report of the Economic Committee dealing with this aspect of the problem shall be duly communicated to the Commissioner-General.

It is understood that, if the first programme should appear in practice to be insufficient to re-establish permanent equilibrium of the within two years, the Austrian Government will be bound, in agreement with the Commissioner-General, to introduce therein the modifications appropriate to the result which it is essential to attain. The Austrian Government will ask its Parliament to approve the above-mentioned plan.

The Austrian Government will forthwith lay before the Austrian Parliament a draft law giving during two years to any Government which may be in power full authority to take all measures, within the limits of this programme, which in its opinion may be necessary to assure at the end of the period mentioned the re-establishment of budgetary equilibrium without there being any necessity to seek for further approval by Parliament.

4. Austria accepts the nomination by the Council of the League of Nations of a Commissioner-General who shall be responsible to the Council and removable by it. His functions are defined in broad outline in the report of the Financial Committee.

His duty will be to ensure that the programme of reforms is carried out and to supervise its execution. The Commissioner-General shall reside at Vienna. He may provide himself with the necessary technical personnel. The expenses of the Commissioner-General and of his office shall be approved by the Council and supported by the Austrian Government. The Commissioner-General shall present monthly to the Council a report upon the progress of the reforms and the results achieved. This report shall be communicated without delay to the members of the Committee of Control.

The Austrian Government agrees that it may not dispose of any funds derived from loans, or undertake any operation with a view to discounting the proceeds of loans, except by authorisation of the Commissioner-General; provided that the conditions which the Commissioner-General may attach to such authorisation shall have no other object than that of assuring the progressive realisation of the programme of reforms and of avoiding any deterioration of the assets assigned for the service of the loan.

If the Austrian Government considers that the Commissioner-General has abused his authority, it may appeal to the Council of the League of Nations.

The functions of the Commissioner-General shall be brought to an end by a decision of the Council of the League of Nations, when the Council shall have ascertained that the financial stability of Austria is assured, without prejudice to any special control of the assets assigned for the service of the loan.

5. The Austrian Government will furnish as securities for the guaranteed loan, the gross receipts of the customs and of the tobacco monopoly, and, if the Commissioner-General should deem it necessary, other specific assets determined in agreement with him. It will not take any measure which in the opinion of the Commissioner-General would be such as to diminish the value of such assets so as to threaten the security of the creditors and of the guarantor States. In particular, the Austrian Government may not, without the approval of the Commissioner-General, introduce into the rates producing the revenues assigned as security any changes which might be such as to reduce their

minimum total yield expressed in gold as this may be determined, before the issue of the loans, in order to provide for the necessary annuities.

The yield of the gross revenues assigned as security will be paid into a special account, as and when collected, for the purpose of assuring the service of the annuity of the loans. The Commissioner-General may alone control this account. The Commissioner-General may require such modifications and improvements as may increase the productivity of the revenues assigned as security. If, notwithstanding such representations, it should appear to him that the value of these assets is seriously prejudiced by their management by the Austrian Government, he may require that this management shall be transferred to a special administration, either by the constitution of a Government monopoly, or by the grant of concessions of or leases.

6. (a) The Austrian Government undertakes to grant no concessions which, in the opinion of the Commissioner-General, might be such as to compromise the execution of the programme of reforms.

(b) The Austrian Government will surrender all right to issue paper money and will not negotiate or conclude loans except in conformity with the programme above set out and with the authorisation of the Commissioner-General. If the Austrian Government should consider itself obliged to envisage the issue of loans not covered by the conditions of the programme contemplated in this Protocol, it would first submit such plans for the approval of the Commissioner-General and of the Committee of Control.

c) The Austrian Government will ask its Parliament to make such modifications as are considered necessary, in accordance with the report of the Financial Committee (Annex), both in the statutes of the Bank of Issue and, should the occasion arise, in the Law of July 24th, 1922 (*Bulletin des Lois*, No. 490). The statutes of the Bank of Issue shall assure it complete autonomy in its relation with the Government. The Bank should be responsible for the cash transactions of the State, it should centralise the Government's receipts and payments and should furnish periodical financial state-

ments at the dates and in the form which may be determined in agreement with the Commissioner-General.

d) The Austrian Government will take and carry out all decisions necessary for the full realisation of the programme of reforms, including all necessary administrative reforms and the indispensable alterations in the legislation.

7. The Austrian Government will take all measures necessary to ensure the maintenance of public order.

8. All obligations defined above relating to the functions of the Commissioner-General or to financial or administrative reforms, so far as they relate to a period subsequent to January 1st, 1923, are conditional and shall not become finally binding until the British, French, Italian and Czechoslovak Governments have confirmed their promised guarantees by the approval of their respective Parliaments.

Nevertheless, the Austrian Government definitely undertakes:

(a) to take as from the present date all measures in its power to reduce the deficit; these measures are to include, in particular, increases in the railway, postal and telegraphic rates, and in the sale prices of the products of the monopolies.

(b) to submit immediately to the Austrian Parliament the draft law contemplated in paragraph (3), which will give for two years to the Government now in office, or to any succeeding Government, full authority to take all measures which in its opinion may be necessary to assure the re-establishment of budgetary equilibrium at the end of that period.

(c) to prepare immediately a programme of reform, to set in motion the necessary legislative action and to apply the first measures of execution contemplated by the programme, between the present date and January 1st, 1923.

9. In the event of any difference as to the interpretation of this Protocol, the parties will accept the opinion of the Council of the League of Nations.

The present Protocol shall be communicated to those States which have signed Protocol No. II. signed at Geneva on October 4th, 1922.

In faith whereof the undersigned, duly autho-

rised for this purpose, has signed the present Protocol.

Done at Geneva in a single copy, which shall be deposited with the Secretariat of the League of Nations, and shall be registered by it without delay the fourth day of October nineteen hundred and twenty-two.

(Here follow the signatures).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 7 ottobre 1926, n. 1871, che impone l'obbligo del giuramento ai capitani e padroni marittimi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Soderini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SODERINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Soderini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 50,000,000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità nell'Isola di Rodi, da

stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in dieci rate uguali in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1934-35 » (N. 502).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 50,000,000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità nell'Isola di Rodi, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in dieci rate uguali in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1934-35 ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550, col quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50,000,000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità nell'Isola di Rodi, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in dieci rate uguali in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1934-35.

Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 85 del 12 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di concedere al Governo di Rodi un'assegnazione straordinaria di lire 50,000,000 per la esecuzione di opere pubbliche rurali:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 50,000,000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità nell'Isola di Rodi.

Tale somma verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in 10 rate uguali in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1934-35.

Art. 2.

Negli esercizi anzidetti il contributo statale stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio delle Isole dell'Egeo sarà ridotto della quota di lire 860,000.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Di Bagno a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI BAGNO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del

Regio decreto 10 maggio 1925, n. 645, per l'estensione del vigente ordinamento gerarchico dello Stato al personale doganale proveniente dalla cessata amministrazione austriaca ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Bagno della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana » (N. 413-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana ».

Domando all'onorevole ministro dell'interno se consente che la discussione di questo disegno si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro dell'Interno*. Consento.

PRESIDENTE. Il Governo avendo dichiarato di consentire, la discussione di questo disegno di legge si svolgerà sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

Prego il senatore, segretario, on. Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è modificato come segue:

« Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 ed 8 la riacquista:

- 1) se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;
- 2) se dichiarati di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, e in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3) dopo sei mesi di residenza nel Regno, se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera, salvo che nello stesso termine dichiarati di voler trasferire nuo-

vamente all'estero la sua residenza entro due anni dal rimpatrio;

4) dopo due anni di residenza nel Regno quando, nel caso di cui al precedente comma, non abbia nel termine stabilito trasferita nuovamente all'estero la sua residenza.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2, 3 e 4 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di sei mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri. Il termine è ridotto a tre mesi nei casi indicati ai nn. 2 e 4, qualora l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senza obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chie-

dendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679, relativo all'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli enti locali » (N. 422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679, relativo all'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli Enti locali ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti, di darne lettura.

AGNETTI *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679, relativo all'Ordinamento delle Casse di Previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli enti locali.

Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il 6 maggio 1926, n. 105.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1904, n. 88, che istituisce la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati comunali ;

Visto l'art. 13 della legge 26 giugno 1913, n. 836 ;

Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali approvato con decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968 ;

Vista la legge 11 giugno 1916, n. 720, che provvede al trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle Aziende speciali di servizi municipalizzati ;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094 ;

Visto l'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467 ;

Visto il Regio decreto-legge 3 luglio 1919, n. 1426 ;

Visto l'art. 35 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato con l'art. 3 del Regio decreto 15 febbraio 1923, n. 574 ;

Visto il Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093 ;

Visto il Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2116 ;

Visto il Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, recante miglioramenti transitori nel trattamento di quiescenza degli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza ;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256 ;

Visto il Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1587 ;

Visto il Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919, riguardante l'estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza ;

Visto il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2279 ;

Visto il Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 68 ;

Visto l'art. 15 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta l'assoluta urgenza di provvedere alla riforma della Cassa di previdenza apportando definitivi miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli iscritti anche nei riguardi dei salariati, per i quali dal 1° gennaio 1926 hanno inizio le liquidazioni di indennità e di pensioni ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1.

Al testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, approvato con decreto

luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, e sue successive modificazioni, nonché alla legge 11 giugno 1916, n. 720, che provvede al trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle provincie, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle Aziende speciali di servizi municipalizzati, e sue successive modificazioni, è sostituito l'unito « Ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli enti locali », visto d'ordine nostro, dai ministri proponenti insieme alle allegate norme e tabelle A, B e C.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1926, sono estesi al Monte pensione degli insegnanti elementari i seguenti articoli della Parte prima dell'« Ordinamento » di cui al precedente art. 1 :

a) l'art. 10, ultimo comma, per quanto riguarda la mantenuta iscrizione ai regolamenti speciali di pensione degli insegnanti che a quella data vi erano iscritti, e il divieto di ogni nuova iscrizione ai regolamenti stessi dopo la data predetta, esclusa l'eccezione di cui alla prima parte del comma medesimo ;

b) l'art. 22, secondo comma, e l'art. 33, ultimo comma, per quanto riguarda gli stipendi da prendersi per base nella determinazione dei contributi personali e dell'ente e nella liquidazione dell'indennità e della pensione ;

c) l'art. 45, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 22, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte I, riguardante il Ministero cui fa carico l'onere derivante dal computo delle campagne di guerra ;

d) l'art. 47, terzo e quarto comma, per le detrazioni ed i riparti previsti rispettivamente dagli articoli 23 e 33, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte I ;

e) gli articoli 48, 50, 51, 60, primo, secondo, quarto e quinto comma, e 61.

I succitati articoli 45, ferme restando le disposizioni delle rispettive leggi riguardanti il Ministero cui fa carico l'onere derivante dal computo delle campagne di guerra, 47, terzo e quarto comma, 48, 50, 51, 60, primo, secondo, quarto e quinto comma, e 61 sono estesi, a decorrere dalla data indicata al primo comma del presente articolo, anche alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa pensioni per il personale delle Regie Scuole professionali, industriali e commerciali e delle Regie Stazioni sperimentali per quanto riguarda le rispettive categorie di iscritti.

Il predetto art. 60, primo, secondo, quarto e quinto comma, è esteso altresì, con la decorrenza sopra indicata, alle Casse di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari e degli impiegati degli Archivi notarili.

A decorrere dal 1° luglio 1926, sono abrogate le disposizioni degli ordinamenti dei singoli Istituti di previdenza di cui al presente articolo, contrarie a quelle che formano oggetto degli articoli sopracitati.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1926, la gestione relativa agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza sarà tenuta distinta da quella relativa ai salariati. Quest'ultima gestione assumerà la denominazione « Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali ».

Con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti saranno stabilite le norme per la separazione delle attività e delle passività patrimoniali

delle due gestioni per il versamento e l'attribuzione delle rate del contributo straordinario di riscatto relative a quegli impiegati e a quei salariati i quali, avendo assunto anteriormente al 1° gennaio 1926 o assumendo in seguito rispettivamente la qualità di salariato o di impiegato, debbano trasferire la loro iscrizione dall'una all'altra delle rispettive Casse di previdenza.

Art. 4.

Con decreto Reale, promosso dal ministro per le finanze, sarà provveduto, ai fini della costituzione e del funzionamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, di cui al precedente art. 3, anche in riguardo al disposto dell'art. 13, della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, al riordinamento dei servizi dipendenti dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

La spesa relativa sarà a carico del bilancio della Cassa predetta e degli Istituti di previdenza da essa amministrati.

Art. 5.

Con decreto Reale promosso dal ministro per le finanze, saranno stabilite eventuali norme per la riscossione ed il versamento dei contributi dovuti, a termini di legge, dagli Enti e dagli iscritti ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in quanto siano applicabili.

Finchè tali norme non saranno emanate, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto per cui non sia indicata una diversa decorrenza, entrano in vigore il 1° gennaio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI

Visto il Guardasigilli: Rocco

Ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni
agli impiegati e ai salariati degli enti locali

PARTE PRIMA.

Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

TITOLO I.

Costituzione della Cassa di previdenza e contributi.

Art. 1.

(Art. 1, testo unico 17 giugno 1915, n. 968 ; art. 1, Regio decreto 25 febbraio 1923, n. 539 ; art. 1, Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennità degli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati agli effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di Amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

Art. 2.

(Art. 2, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato al Parlamento, in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

(Art. 10, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Le attività della Cassa di previdenza sono ripartite :

1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie ;

2° nella riserva di garanzia, costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica ;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 4.

(Art. 9, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Il patrimonio della Cassa è costituito :

- a) dai contributi ordinari e straordinari degli impiegati ;
- b) dai contributi degli enti ;
- c) dalla ritenuta sulle pensioni ;
- d) dai depositi volontari ;
- e) dalla tassa di cui all'art. 162, del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 ;
- f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario ;
- g) dagli interessi accumulati sui proventi indicati alle lettere precedenti.

Art. 5.

(Articoli 1 e 3, testo unico 17 giugno 1915, n. 968 ; art. 6 decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati nominati ad uffici stabiliti per legge o per organico, i quali percepiscano uno stipendio annuo eguale o superiore a lire trecento, anche se corrisposto da due o più degli enti predetti, e si trovino inoltre nelle seguenti condizioni :

a) gli impiegati dei Comuni, nominati dal Consiglio comunale e assunti in servizio per la prima volta dal 1° gennaio 1904 ;

b) gli impiegati delle Amministrazioni provinciali, nominati dal Consiglio o dalla Deputazione provinciale e assunti in servizio per la prima volta dal 1° gennaio 1908 ;

c) gli impiegati delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nominati dal Consiglio comunale o dalle rispettive Commissioni amministratrici e assunti in servizio per la prima volta dal 1° gennaio 1914, fatta eccezione per gli impiegati dipendenti dalle Aziende che esercitano pubblici servizi di trasporto.

L'iscrizione è inoltre obbligatoria per impiegati assunti con nomina regolare dagli enti e a partire dalle epoche rispettivamente sopra indicate, che siano adibiti a servizi di carattere permanente e abbiano mansioni che costituiscono la loro prevalente occupazione, anche se la nomina sia fatta a tempo determinato e anche se i posti corrispondenti non siano compresi nelle tabelle organiche.

Art. 6.

(Art. 1, Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati dei comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio

dei servizi municipalizzati delle provincie del Carnaro, dell'Istria, di Trento, di Trieste, di Zara e dei territori delle provincie di Belluno e del Friuli già soggetti all'ex Impero austro-ungarico, assunti per la prima volta in servizio, a partire dal 1° luglio 1924, e nominati nei modi e nelle condizioni indicate al precedente art. 5, salvo quanto è disposto nel successivo art. 11.

Art. 7.

(Articoli 1 e 3, testo unico 17 giugno 1915, n. 968; art. 3, legge 11 giugno 1916, n. 720 e art. 1 Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, salvo quanto è disposto dai successivi articoli da 13 a 16, per gli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nominati dalle rispettive Amministrazioni, assunti per la prima volta in servizio a partire dal 1° gennaio 1908, e che percepiscono uno stipendio annuo eguale o superiore a lire trecento, anche se corrisposto da due o più Istituzioni di beneficenza, semprechè abbiano diritto ad acquistare la stabilità.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle provincie e dei territori di cui al precedente art. 6, che siano stati assunti per la prima volta in servizio presso le istituzioni stesse a partire dal 1° luglio 1924, salvo quanto è disposto nel successivo art. 11.

Art. 8.

(Art. 13, legge 26 giugno 1913, n. 836).

L'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'educazione degli orfani dei maestri elementari, a cura dell'Istituto stesso, è iscritto alla Cassa di previdenza.

Art. 9.

(Art. 3, testo unico 17 giugno 1915, n. 968; art. 2, Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli impiegati delle categorie comprese nei precedenti articoli da 5 a 7, con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli delle categorie medesime, i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da due o più enti, non raggiungano la somma di lire trecento. Questi ultimi però, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre ai contributi personali, anche quelli propri dell'Ente che non si fosse volontariamente assunto tale onere.

Art. 10.

(Art. 4, testo unico 17 giugno 1915, n. 968; art. 3, Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria per gli impiegati di cui alle lettere *a* e *b* del precedente art. 5, al primo comma dell'art. 7 e al successivo

art. 18, iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1904 e 1908, nominati dalle date predette e prima della data di pubblicazione del presente decreto, finchè gli enti non dispongano l'abrogazione dei regolamenti stessi ai sensi del successivo art. 12.

Sono considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, gli impiegati di cui alle lettere *a* e *b* del precedente art. 5, al primo comma dell'art. 7 e al successivo art. 18, i quali da epoca anteriore rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1904 e 1908 sono iscritti o assicurati col concorso dell'ente alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi che provvedono al trattamento di quiescenza.

Salvo quanto è disposto dall'art. 11 per gli impiegati dei quali all'art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1926, fruiranno del trattamento di quiescenza stabilito dai regolamenti e dalle convenzioni speciali di pensioni, soltanto gli impiegati che vi sono già regolarmente iscritti alla data, medesima, restando vietata ogni nuova iscrizione.

Art. 11.

(Art. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria per gli impiegati dei comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle provincie e dei territori di cui al precedente art. 6, iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, finchè tali regolamenti o convenzioni non siano abrogati.

Sono considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni gli impiegati degli enti di cui al comma precedente iscritti o assicurati col concorso dell'ente a Casse o fondi speciali che provvedono al trattamento di quiescenza e che abbiano sede nelle provincie e nei territori indicati al predetto art. 6.

Art. 12.

(Art. 4, testo unico 17 giugno 1915, n. 968; e art. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

Gli impiegati iscritti ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti e Fondi speciali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, hanno facoltà di domandare di essere iscritti alla Cassa di previdenza, cessando la loro iscrizione ai regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti e fondi predetti.

Gli enti hanno facoltà di iscrivere alla Cassa anche i propri impiegati già iscritti ai regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti e Fondi speciali di cui al comma precedente, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agli impiegati.

Quando gli impiegati siano iscritti alla Cassa di previdenza, gli enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui al successivo art. 23.

Art. 13.

(Art. 5, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Le istituzioni pubbliche di beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente dispongono di una rendita netta inferiore alle lire cinquemila, non sono obbligate a corrispondere il contributo annuale di cui al successivo art. 23.

Gli impiegati di dette istituzioni, quando vogliono iscriversi alla Cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'istituzione pubblica di beneficenza, a meno che quest'ultima se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 14.

(Art. 6, testo unico 17 giugno 1915, n. 968, e art. 2, del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 214).

Le istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo, se non sono autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente art. 9, dal terzo comma del successivo art. 15 e dal secondo comma dell'art. 16.

Art. 15.

(Art. 3, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Le istituzioni pubbliche di beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente dispongono di una rendita netta non inferiore alle lire cinquemila, sono obbligate a corrispondere il contributo annuale di cui al successivo art. 23 per i soli posti di impiegato che siano coperti da titolari aventi diritto ad acquistare la stabilità e che siano iscritti alla Cassa.

Il contributo di cui al comma precedente dev'essere in ogni caso corrisposto per i posti coperti da impiegati iscritti alla Cassa da epoca anteriore al 1° gennaio 1916.

Gli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza che non abbiano diritto ad acquistare la stabilità e non siano iscritti alla Cassa da epoca anteriore al 1° gennaio 1916, quando vogliono iscriversi, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'istituzione pubblica di beneficenza, a meno che quest'ultima se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 16.

(Art. 7, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Quando le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza si valgono di insègnanti elementari, medici, segretari ed impiegati comunali e

di altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali nei riguardi della pensione, sono esonerate da ogni contributo.

I funzionari anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualità di impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, corrispondendo, oltre al contributo proprio, anche quello dell'ente, quando quest'ultimo non se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 17.

(Art. 277 Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 540).

Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza addetti ai servizi comunali del dazio consumo che, per effetto della cessione in appalto della riscossione del dazio, passino alla dipendenza dell'appaltatore, restano iscritti alla Cassa continuando a corrispondere i contributi personali.

Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa alla Cassa comunale l'importo mensile dei contributi personali dovuti dagli impiegati salvo rivalsa all'atto del pagamento degli stipendi.

Art. 18.

(Art. 1, Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2279).

I Monti di pietà, assegnati alla prima categoria ai sensi e per gli effetti del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1369, ed i loro impiegati, continuano a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza.

Art. 19.

Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza che siano assunti in regolare servizio presso consorzi di bonifica aventi carattere di pubblica Amministrazione, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reinscritti alla Cassa anche durante tale servizio, corrispondendo i contributi personali, purchè ne facciano domanda entro un anno dalla data di assunzione in servizio presso i Consorzi predetti.

I Consorzi che abbiano alla propria dipendenza impiegati che si siano avvalsi della facoltà, di cui al comma precedente, sono obbligati a corrispondere per i relativi posti, il contributo di cui al successivo art. 23.

Nei primi cinque giorni di ogni mese il Consorzio versa alla Cassa del comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali dovuti dagli impiegati iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento degli stipendi.

Art. 20.

(Art. 8, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

L'iscrizione a carico dell'ente e dell'impiegato è irrevocabile, salvo quanto è disposto dal successivo art. 21.

Art. 21.

(Art. 8, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Gli impiegati iscritti alla Cassa, i quali passino alla dipendenza di privati per effetto della cessione dell'Azienda municipalizzata o della cessione in appalto del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti, hanno la facoltà di rimanere iscritti alla Cassa fino a che rimangono adibiti al medesimo servizio, sottoponendosi al pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, da commisurarsi sull'ultimo stipendio percepito presso gli enti stessi e da versarsi direttamente ed in unica soluzione alle Sezioni di R. Tesoreria provinciale entro il 31 dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce.

Eguale facoltà è data, alle medesime condizioni, agli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza i quali continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione di beneficenza, o la sua rendita netta sia divenuta inferiore alle lire cinquemila, a meno che in quest'ultimo caso, l'ente, ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14, mantenga l'iscrizione alla Cassa di previdenza.

La facoltà di cui ai due commi precedenti dev'essere esercitata entro un anno dal verificarsi degli eventi ivi previsti.

Decadono dall'iscrizione di cui ai commi precedenti gli iscritti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano effettuato il totale versamento dei contributi dell'anno precedente.

Gli impiegati che non si avvalgano della suaccennata facoltà e quelli che decadano dall'iscrizione possono ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle annesse al presente decreto; e qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio, rispettivamente prescritto, possono conseguire l'indennità di cui al successivo art. 31 o la pensione di cui alla lettera *a* dell'art. 32.

Agli impiegati che al verificarsi degli eventi previsti al primo o al secondo comma del presente articolo, ovvero successivamente, cessino dal servizio, si applicheranno le disposizioni di cui al comma precedente. Tali disposizioni sono applicabili anche agli impiegati delle aziende municipalizzate i quali cessino dal servizio per la soppressione dell'azienda.

Art. 22.

(Art. 11, testo unico 17 giugno 1915, n. 968, e art. 1, Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349).

Il contributo ordinario annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura del sette per cento degli stipendi effettivi, e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento rateale.

Quando nell'ammontare dello stipendio su cui va calcolato il contributo, vi siano frazioni di dieci lire, la somma che eccede le cinque lire è calcolata per dieci lire intere, in caso diverso non è calcolata.

Art. 23.

(Art. 12, testo unico 17 giugno 1915, n. 968, e art. 1, Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349).

Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura del nove per cento degli stipendi, determinati come al secondo comma del precedente

art. 22, corrisposti agli impiegati iscritti e a quelli delle categorie comprese nei precedenti articoli da 5 a 7, con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, che non si siano avvalsi della facoltà di iscrizione alla Cassa, salvo quanto è disposto per le istituzioni pubbliche di beneficenza dai precedenti articoli da 13 a 16, e ferme restando le disposizioni dell'art. 38 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano vacanti, o gli impiegati di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 cessino dal servizio permanendo tuttavia in bilancio lo stanziamento del relativo stipendio, gli enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui al comma precedente, anche quello dell'impiegato prescritto dal precedente art. 22.

Gli enti non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo per gli impiegati iscritti a regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti o fondi speciali di pensione in vigore ai termini dei precedenti articoli 10 e 11.

Sono esonerati da tale contributo anche le Aziende municipalizzate limitatamente agli impiegati a favore dei quali al 1° gennaio 1914 era assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari.

Art. 24.

(Art. 13, testo unico 17 giugno 1915, n. 968):

In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso due o più degli enti di cui ai precedenti articoli 1 e 18, i contributi, tanto per gli impiegati che per gli enti, sono ripartiti in ragione degli stipendi corrisposti all'impiegato medesimo.

Art. 25.

(Art. 14, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari che non superino per ogni anno il quarto dello stipendio, e da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi della Cassa di previdenza, riservando il residuo 2 per cento del saggio medesimo per le relative spese di amministrazione.

Il capitale formato coi depositi volontari dell'impiegato è liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla Cassa di previdenza.

I depositanti ai quali venga conferita una pensione possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in assegni o vitalizio, esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 29, da aggiungersi alla pensione.

Il capitale formato coi depositi volontari fatti da altri è liquidato a favore dell'impiegato, o della sua vedova, o dei suoi orfani minorenni che si trovino nella condizione di cui al successivo art. 36, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio

prestato. Quando l'impiegato cessi dal servizio con diritto a pensione, il capitale stesso viene trasformato in assegno vitalizio a favore dell'impiegato, pure esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 29, a supplemento della pensione, sempre che non vi sia disposizione contraria da parte del depositante.

Art. 26.

(Art. 15 testo unico 17 giugno 1915, n. 968 ; articoli 1 e 2, Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093 ; articoli 1, 2 e 3 Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1587).

Gli enti di cui ai precedenti articoli 1, 8 e 18 debbono comunicare alla prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di impiegato, dei rispettivi titolari e degli stipendi stabiliti per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto, con l'indicazione, per le variazioni in confronto agli anni precedenti, della precisa data della loro decorrenza.

Gli enti di cui al precedente art. 19 comunicheranno invece le notizie sopraddette solo per quei posti coperti da impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui allo stesso art. 19 e al successivo art. 62.

Agli enti che non inviano alla prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui ai commi precedenti potrà essere inflitta con decreto del prefetto, una penalità in misura non superiore al 5 per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Tale penalità, per la quale gli enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, sarà compresa in un elenco speciale da trasmettersi alla Amministrazione centrale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

Contro l'applicazione di tale penalità gli enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno.

La prefettura, in base alle notizie di cui ai primi due commi del presente articolo, nonchè a quelle risultanti dagli atti di ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza ed i relativi ruoli, trasmettendo i primi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ed i secondi alla Sezione di R. Tesoreria provinciale per la riscossione, entro il mese di maggio dell'anno cui si riferiscono.

Per gli enti che non abbiano inviate le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la prefettura comprenderà in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.

Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale, possono essere compilati elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nell'elenco generale.

Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi è trasmesso ai singoli enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti alla Sezione di R. Tesoreria provinciale.

Gli enti, appena abbiano ricevuto dalla prefettura gli estratti degli elenchi generali notificheranno agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

Se i contributi liquidati dalla prefettura fossero inferiori a quelli effettivamente dovuti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto gli enti indicheranno alla prefettura la differenza in più dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze degli stipendi.

Qualora gli enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la prefettura, venendone a conoscenza, disporrà il ricupero dei contributi ancora dovuti ed applicherà agli inadempienti una penalità pari alla metà dei contributi stessi, con le norme stabilite dal quarto comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del quinto comma dell'articolo medesimo.

I contributi, nella misura complessiva stabilita dal presente decreto, sono pagati direttamente dagli enti, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degli impiegati iscritti alla Cassa e debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno nel mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 27.

(Art. 16, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Quando nasca controversia sull'iscrizione alla Cassa o sul pagamento dei contributi, questa verrà risolta nel modo seguente:

a) con decisione della Giunta provinciale amministrativa, quando la controversia sia fra comuni o fra aziende speciali o fra istituzioni di beneficenza della stessa provincia o fra detti enti tra loro o con l'Amministrazione provinciale, oppure fra le singole Amministrazioni e i rispettivi impiegati.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno;

b) con decisione del Ministero anzidetto, sentiti la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e il Consiglio di Stato, quando la controversia sia tra enti di diverse provincie, e nei casi di ricorso tanto degli enti quanto degli impiegati contro gli accertamenti degli elenchi dei contributi.

Il termine utile per la presentazione dei ricorsi è fissato in giorni trenta a datare, per gli enti, dal giorno in cui l'estratto dell'elenco è ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'Amministrazione da cui dipendono.

Contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati e la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza possono ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, o al Re in via straordinaria.

Le controversie relative sia all'istituzione dei posti di impiegato, deliberata d'ufficio dalle competenti autorità, che all'imposizione dei contributi, non ne sospendono il versamento, ma è però fatto salvo il ricupero o il rimborso dei contributi, che risultassero pagati in meno o in più, secondo la risoluzione della vertenza.

Art. 28.

(Art. 17, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Se l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito nei termini di cui al precedente art. 26 il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bime-

strale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore predetti.

Analogamente se l'Amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza non abbia eseguito nei termini suindicati il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale od il tesoriere o cassiere speciale ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'istituzione di beneficenza, la cui riscossione sia ad esso affidata.

Se l'Amministrazione dell'azienda speciale non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuare il versamento entro venti giorni dalla scadenza dei ruoli.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale ed il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo. In tale caso essi devono anticipare le somme necessarie e ne percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse dal 4 per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di loro alla esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa.

Se l'esattoria comunale, la ricevitoria provinciale, o la tesoreria speciale sono sprovviste di titolare, oppure se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere o cassiere speciale, non abbiano in riscossione rendite o proventi dell'ente liberi da vincoli e in misura sufficiente, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dall'ente sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente art. 26, sono applicabili anche agli esattori comunali, ai tesorieri o cassieri speciali delle istituzioni pubbliche di beneficenza o delle aziende speciali, nominati anteriormente al 1° luglio 1924 nelle provincie e nei territori indicati al precedente art. 6.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e dei Istituti di previdenza potrà dichiarare decadute le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali e i rispettivi impiegati dai benefici della Cassa di previdenza.

In tal caso gli impiegati avranno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi, oppure di rimanere iscritti alla Cassa, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'ente.

Qualora l'impiegato si fosse precedentemente assunto l'onere dei contributi dell'ente, non potrà conseguire alcun rimborso, ma conserverà il diritto alla valutazione, agli effetti del successivo art. 42, dei servizi per i quali furono versati i contributi.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti, stabiliranno nei nuovi capitolati, da stipularsi coi tesorieri o cassieri, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 29.

(Art. 18, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Le pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del 2 per cento a favore della Cassa stessa.

Sono esenti da tale ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 30.

(Art. 19, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Cassa di previdenza, riscuote le entrate previste dal precedente art. 3 per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego fruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve tempo possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza nelle forme consentite dagli articoli dal 68 a 71 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte 1^a.

TITOLO II.

Indennità e Pensioni.

Art. 31.

(Art. 22, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Ha diritto ad una indennità per una sola volt l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo dieci anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile sia divenuto inabile a continuare il servizio per infermità, o sia dispensato dall'impiego per inettitudine sopravvenuta, o cessi dal servizio per soppressione di posto, o passi alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

L'indennità dovuta è uguale ai tre quarti del valore capitale della pensione teorica, determinata in base alle disposizioni dei primi due commi del successivo art. 33 calcolato mediante l'applicazione delle tabella B, annessa al presente decreto, e con le norme in essa indicate.

Art. 32.

(Articoli 20 e 21, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Ha diritto a conseguire la pensione l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza nei seguenti casi:

a) quando, dopo 20 anni di servizio utile sia divenuto, per infermità, inabile a continuarlo od a riassumerlo, o sia dispensato dall'impiego per so-

pravvenuta inettitudine, o cessi dal servizio per soppressione di posto o sia passato alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

b) quando cessi dal servizio con 40 anni di servizio utile ovvero con 65 anni di età e 25 di servizio utile

c) quando, per ferite o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

d) quando, dopo 25 anni di servizio utile cessi dal servizio per cause ed in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere *a*, *b* e *c* del presente articolo.

Art. 33.

(Articoli 21 e 25, testo unico 17 giugno 1915, n. 968
articoli 6, 7, 9 e 10, Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349).

La pensione da corrisondersi all'impiegato iscritto alla Cassa nei casi previsti dal presente decreto, è liquidata in base agli stipendi goduti dall'impiegato sui quali venne corrisposto il contributo, mediante l'applicazione della tabella *A* unita al presente decreto, e secondo le norme in essa indicate.

Per gli impiegati che cessino dal servizio per una delle cause contemplate nelle lettere *a* e *c* del precedente art. 32 o nelle condizioni previste dalla lettera *b* dell'articolo stesso, gli stipendi utili agli effetti della pensione relativi ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, saranno aumentati, ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote:

trecento per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907;

duecento per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919.

La pensione di cui alla lettera *c* del precedente articolo 32 non deve mai essere inferiore ai due terzi dell'ultimo stipendio per l'impiegato avente 25 o più anni di servizio utile, nè alla metà dello stipendio stesso per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio utile.

In nessun caso la pensione può eccedere i nove decimi della media del miglior triennio di stipendio goduti dall'impiegato, e se risulta inferiore a lire milleduecento viene elevata a tale somma, senza superare però lo stipendio dell'ultimo anno di servizio.

Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età degli impiegati nell'applicazione delle tabelle *A* e *B*, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, in caso diverso non è calcolato.

Gli stipendi da prendersi per base nell'applicazione del presente articolo sono calcolati con la norma di cui al secondo comma del precedente art. 22.

Art. 34.

(Art. 23, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

L'inabilità fisica dell'impiegato è accertata da visita medica collegiale colle norme determinate nel regolamento.

La spesa della visita medica è a carico dell'impiegato.

Art. 35.

L'impiegato iscritto che dopo aver lasciato il servizio domandi l'indennità di cui al precedente art. 31 per infermità ovvero la pensione di cui alla lettera *a* dell'art. 32 pure per infermità, deve provare che tale infermità è la stessa o è conseguenza di quella per cui dovette abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla pensione o all'indennità di cui al comma precedente, l'iscritto che non chieda l'accertamento dell'inabilità entro tre anni dalla cessazione dal servizio.

Art. 36.

(Art. 24, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

La vedova dell'impiegato iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto ad una indennità se l'impiegato muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo 10 anni compiuti e prima di 20 anni di servizio utile, sempre che il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero vi sia prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani purchè minorenni ed alle orfane minorenni che siano inoltre nubili.

L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'impiegato il giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente art. 31.

Allorquando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio, l'indennità sarà ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Gli orfani di impiegate iscritte, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre ambedue iscritti alla Cassa di previdenza, hanno diritto rispettivamente all'indennità, o alle due distinte indennità nella misura sopra indicata.

Art. 37.

(Art. 24, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

La vedova che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 36, ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando l'impiegato dopo venti anni e prima di venticinque di servizio utile, muoia in attività di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso.;

b) quando l'impiegato muoia dopo venticinque anni di servizio utile;

c) quando l'impiegato muoia in pensione.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 36.

Gli orfani che si trovano in uno dei casi di cui all'ultimo comma dello stesso art. 36, hanno diritto rispettivamente alla pensione, o alle due distinte pensioni, nella misura stabilita dal successivo art. 38.

Art. 38.

(Art. 24, testo unico 17 giugno 1915, n. 968; art. 4, Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349).

La pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 36 e 37, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, nella misura seguente :

- a) vedova senza prole, il 50 per cento ;
- b) vedova con orfani aventi diritto a pensione :
 - con un orfano, il 60 per cento ;
 - con due orfani, il 65 per cento ;
 - con tre orfani, il 70 per cento ;
 - con quattro o più orfani, il 75 per cento ;
- c) orfani soli aventi diritto a pensione :
 - un orfano, il 40 per cento ;
 - due o tre orfani, il 50 per cento ;
 - quattro o più orfani, il 60 per cento.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione, calcolata come alla precedente lettera *b*, viene così ripartita :

- il 40 per cento della pensione del marito, alla vedova ;
- il rimanente, diviso in parti eguali, fra tutti gli orfani.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova con o senza prole o agli orfani non può essere inferiore alle lire 780, senza superare però lo stipendio dell'ultimo anno di servizio.

Art. 39.

(Art. 24, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

La vedova dell'impiegato iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia cessato dal servizio o sia morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e che sia fra quelle considerate dalla lettera *c* del precedente art. 32, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu conferita all'impiegato.

In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 36.

Quando si verifichi il caso di cui al secondo comma del precedente articolo 38, la pensione viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano.

Art. 40.

(Art. 24, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.
Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfané anche in età minore, se contraggono matrimonio.

Art. 41.

(Art. 27, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione si perde dall'impiegato :
1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata la interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione.

Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Art. 42.

(Art. 28, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 43.

(Art. 29, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a conseguire l'indennità o la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole si liquidava l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto, se l'impiegato fosse morto il giorno in cui la condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'impiegato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione, se al coniuge o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso ; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Art. 44.

(Art. 25, testo unico 17 giugno 1915, n. 968, e art. 2, decreto-legge luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1426).

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dagli impiegati di cui ai precedenti articoli 1, 8, da 17 a 19.

e 21, con iscrizione alla Cassa di previdenza cui corrisponda il versamento dei contributi ordinari e straordinari stabiliti dal presente decreto.

Per gli effetti del presente decreto si cumula il servizio prestato con iscrizione alla Cassa presso gli enti indicati negli articoli citati al comma precedente.

È pure calcolato utile il servizio militare che l'impiegato prestò posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e con interruzione di carriera, purchè paghi il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi.

Nessun conferimento di indennità o di pensione potrà esser fatto all'impiegato, alla sua vedova o ai suoi orfani se l'impiegato non abbia contribuito alla Cassa di previdenza, per dieci anni compiuti di iscrizione, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 32, lett. c, e 39.

Ove però l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di servizi di cui al successivo articolo 66, il periodo così riscattato è utile per il computo del decennio di contribuzione.

La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, ma le quote eventualmente ancora dovute saranno trattenute sulla indennità o sulla pensione.

È pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio prestato con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali ai termini dei precedenti articoli 10 e 11, e quello reso allo Stato.

Art. 45.

(Art. 25, testo unico 17 giugno 1915, n. 968,
e art. 8, Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2344).

Le campagne di guerra sono valutate in aumento della misura dell'indennità o della pensione come altrettanti anni di servizio dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione stessa, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Tale aumento è calcolato in una frazione dell'indennità o della pensione valutata in base al servizio effettivo, avente per numeratore il numero delle campagne di guerra e per denominatore il numero di anni di servizio effettivo in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione.

La quota d'indennità o il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra, verranno corrisposti alla Cassa di previdenza, all'atto delle singole liquidazioni, dal Ministero dell'interno.

Art. 46.

(Art. 26, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità è calcolato per intero agli effetti dell'indennità o della pensione.

Durante tale periodo di tempo i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sullo stipendio goduto dall'iscritto all'atto del collocamento in aspettativa o in disponibilità, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto

del contributo personale, in proporzione dello stipendio, effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato.

Art. 47.

(Art. 30, testo unico 17 giugno 1915, n. 968,
e art. 5, Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

Agli impiegati iscritti alla Cassa è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione, il servizio prestato con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali o alle Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni ai termini dei precedenti articoli 10 e 11.

L'indennità o la pensione è in tal caso liquidata ai termini del presente decreto considerando, per i servizi resi anteriormente al 1° luglio 1924 presso gli enti di cui al precedente art. 6, con iscrizione a regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti o Fondi speciali di pensione, che gli stipendi siano stati percepiti in misura eguale a quella goduta alla data predetta.

La indennità o la pensione in tal modo liquidata è ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato, in proporzione delle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa e alla dipendenza degli enti predetti.

Agli effetti di tale riparto le durate di servizio sono, computate in mesi interi trascurando le frazioni di mese.

Il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione è sempre fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, che si rivale sugli enti della quota messa a loro carico con la procedura stabilita per l'esazione dei contributi. La quota di indennità a carico degli enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei Conti.

Quando la quota messa a carico dell'ente deriva da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai termini del secondo comma del precedente articolo 10, alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e ad altri Istituti assicurativi che provvedono al trattamento di quiescenza, ovvero alle Casse, Istituti o Fondi speciali, ai termini del secondo comma dell'art. 11, l'ente è sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali diritti verso le Casse, Istituti o Fondi speciali suaccennati, sino a concorrenza dell'onere messo a suo carico.

Rimangono salve in ogni caso, a carico degli enti, o delle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al comma precedente, le disposizioni dei relativi regolamenti o convenzioni di pensione che siano più favorevoli per l'impiegato.

Art. 48.

Nei casi di cui al precedente art. 47 se l'impiegato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso uno o più enti con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale ;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del ministro delle finanze.

La Cassa di previdenza pagherà soltanto la quota residuale.

Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno o più degli enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 47, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata a carico dell'ente, con le norme seguenti :

c) dalla quota di indennità, si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato con l'applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b ;

d) dalla quota di pensione si detrae la pensione già conseguita.

La Cassa di previdenza pagherà soltanto la quota residuale.

Nel caso previsto dai due commi precedenti, quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno o più degli enti, Casse, Istituti o Fondi speciali sopraccennati per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, il cumulo di tali servizi con i servizi successivi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 47 e del presente articolo, è subordinato al rimborso a favore dell'ente delle quote di pensione già percepite con i relativi interessi semplici al saggio legale, da eseguirsi in unica soluzione ovvero ratealmente mediante trattenuta dell'intera pensione liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

Art. 49.

L'indennità o la pensione a favore dell'impiegato che abbia prestato servizi presso due o più enti di cui ai precedenti articoli 1 e 18 con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 47, o della sua vedova o dei suoi orfani, anche se non siavi stata iscrizione alla Cassa di previdenza, viene liquidata dalla Cassa medesima, in base alle norme stabilite dal presente decreto, considerando per i servizi resi anteriormente al 1° luglio 1924 presso gli enti di cui al precedente art. 6 con iscrizione a regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti o Fondi speciali di pensione, che gli stipendi siano stati percepiti in misura eguale a quella goduta alla data predetta.

L'indennità o la pensione in tal modo liquidata è ripartita a carico degli enti presso cui tali servizi furono prestati in proporzione delle durate dei servizi rispettivamente resi presso gli enti stessi.

Il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione, viene fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli enti interessati o per decisione della Corte dei conti.

La Cassa di previdenza si rivale sugli enti delle quote messe a loro carico, con la procedura stabilita per l'esazione dei contributi.

Quando ricorrano i casi previsti dai due ultimi commi del precedente art. 47 e dall'art. 48, sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Art. 50.

(Art. 31, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Sono cumulabili agli effetti dell'indennità e della pensione, i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ed al conferimento provvede l'ultimo Istituto presso il quale l'impiegato è stato iscritto.

Nel caso che vi sia stata iscrizione ad uno o più degli Istituti di cui al comma precedente, è ammesso altresì il cumulo con le norme di cui ai precedenti articoli 47 e 48, dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, anche quando non siavi stata iscrizione all'Istituto di previdenza, che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, semprechè, per le disposizioni speciali dei singoli Istituti di previdenza, i servizi stessi siano cumulabili.

L'indennità o la pensione complessiva nei casi di cui ai due commi precedenti, è rappresentata dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche liquidate per ciascuno degli Istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e viene pagata dall'Istituto che provvede al conferimento.

La pensione complessiva non può mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti per l'Istituto che la conferisce.

Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la liquidazione di quote di indennità o di pensione, verseranno all'Istituto che provvede al conferimento, le rispettive quote di indennità o la riserva matematica corrispondente alle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi.

Nel caso che vi siano quote da porsi a carico degli enti, l'intera indennità o l'intera pensione viene del pari pagata dall'Istituto che provvede al conferimento, il quale si rivarrà sugli enti medesimi, per le quote da essi dovute, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 47 e 48.

Nessun conferimento di indennità o di pensione potrà essere deliberato se non vi sia stata iscrizione almeno per dieci anni complessivamente agli Istituti predetti e agli enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, eccezione fatta per i casi previsti dalle leggi dei singoli Istituti di previdenza.

È pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del capitale accumulato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei riguardi dei servizi prestati con iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato.

Il presente articolo avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1926.

Art. 51.

Nei casi di cui al precedente art. 50, se l'impiegato o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, abbiano già conseguito l'indennità o la pensione da

parte di uno o più degli Istituti predetti, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se non siasi rinunciato al godimento della pensione già conferita e non siano state rimborsate all'Istituto che ha conferito l'indennità o la pensione, le somme già percepite con i relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennità, in vigore per l'Istituto stesso.

Art. 52.

(Art. 32, testo unico 17 giugno 1915, n. 968 ;
art. 2 e 3 decreto-legge luogotenenziale 27 agosto 1915, n. 1094).

Nei casi previsti dagli articoli 48 e 49 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e dagli articoli 334, 335 e 337 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, si cumulano i servizi di cui ai precedenti articoli 44 e 47 con quelli resi alla dipendenza dello Stato.

L'indennità o la pensione viene in tali casi liquidata dallo Stato con le norme del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ed in base al servizio complessivo, ma la quota da corrispondersi dalla Cassa di previdenza è determinata con le norme di cui al presente decreto, tenendo conto dei servizi effettivamente resi allo Stato, come se essi fossero stati prestati con iscrizione a regolamenti speciali per le pensioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente hanno anche valore di interpretazione autentica del disposto del secondo comma dell'art. 32 del testo unico 17 giugno, 1915, n. 968, modificato col decreto legge luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094.

Lo Stato corrisponde in ogni caso la differenza tra l'indennità o la pensione complessiva liquidata ai termini delle leggi sulle pensioni civili, e la quota a carico della Cassa di previdenza.

Il pagamento delle quote di indennità o di pensione a carico dello Stato e della Cassa è sempre fatto dallo Stato il quale si rivarrà, per la quota a carico della Cassa, con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 53.

(Art. 34, Regio decreto 15 settembre 1920, n. 1538, e art. 35
Regio decreto 15 febbraio 1923, n. 574).

La quota di indennità o di pensione da liquidarsi a carico della Cassa di previdenza ai sensi dell'art. 34 del Regio decreto 15 settembre 1920, n. 1538, è determinata in base alle disposizioni del presente decreto e ripartita con le norme stabilite dall'art. 3 del Regio decreto 15 febbraio 1923, n. 574.

Art. 54.

(Art. 33, testo unico 17 giugno 1915, n. 968 ; art.2 Regio decreto
15 settembre 1923, n. 2116).

Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate al Prefetto, il quale le trasmette all'Amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.

Le indennità o le pensioni nella misura normale sono liquidate dall'Amministrazione dell'Istituto e deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, di indennità o di pensione da ripartire con altri enti, compreso lo Stato o da ripartire fra i vari Istituti di previdenza, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni controverse.

Gli impiegati, le loro vedove e i loro orfani, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui potrebbe incominciare il godimento della pensione rispettiva, senza farne domanda, e senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Nei casi previsti dal precedente art. 52 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità sono presentate al Prefetto se l'impiegato alla cessazione dal servizio si trovava alla dipendenza di un ente locale.

Tali istanze sono regolarmente istruite e quindi trasmesse alla Corte dei Conti per la liquidazione dell'indennità o della pensione ai termini del citato articolo 52.

Nulla è innovato per quanto concerne il procedimento per la liquidazione d'ufficio delle indennità e delle pensioni degli impiegati che alla cessazione dal servizio si trovino alla dipendenza dello Stato.

Art. 55.

(Art. 34, testo unico 17 giugno 1915, n. 968 ; art. 2, Regio decreto 15 settembre 1923, n. 2116).

Entro 90 giorni dalla comunicazione del decreto di concessione o della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in Sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine suaccennato decorre dalla data della deliberazione.

Art. 56.

(Art. 35, testo unico 17 giugno 1915, n. 968 ; art. 2, Regio decreto 15 settembre 1923, n. 2116).

Le indennità e le pensioni saranno pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

La riscossione dell'indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinuncia al diritto di ricorso, o al ritiro del ricorso già presentato.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione

che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'Istituto di recuperare quanto eventualmente avesse pagato in più qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

Le indennità, le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere cedute, pignorate o sequestrate, eccettuati i casi contemplati dalla legge 7 luglio 1902, n. 276, e successive modificazioni.

Le pensioni sono pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per i pensionati dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Art. 57.

(Art. 36, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

La Cassa di previdenza può corrispondere agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva che sarà loro dovuta.

L'acconto non può eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 58.

(Art. 37, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Quando l'impiegato, a favore del quale sia stata liquidata dalla Cassa di previdenza l'indennità o la pensione, riprende regolare servizio presso uno degli enti di cui ai precedenti articoli 1 e 18, potrà continuare a godere della pensione e verrà nuovamente iscritto alla Cassa per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente decreto.

È data facoltà all'impiegato di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, rifondendo alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio legale, previa rinuncia alla pensione già liquidata, purchè la domanda di reinscrizione sia presentata entro un anno dalla data di riassunzione in servizio e l'impiegato rimanga in servizio almeno per un triennio.

L'impiegato che essendosi avvalso della facoltà di cui al comma precedente, non compie il triennio di servizio stabilito, avrà diritto, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, alla restituzione dei contributi personali versati durante il nuovo periodo di iscrizione, con i relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle annesse al presente decreto, nonchè alla restituzione dell'indennità o delle quote di pensione rimborsate alla Cassa e dei relativi interessi composti al saggio legale, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente già liquidatagli.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 59.

(Art. 38, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni.

Art. 60.

(Art. 39, testo unico 17 giugno 1915, n. 968 ; art. 4, Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093).

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, composta di due rappresentanti di ciascuna delle due Camere legislative, del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e di due funzionari della Direzione generale predetta, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli iscritti e, in base ai risultati ottenuti, propone al ministro delle finanze le opportune variazioni alle disposizioni del presente decreto. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri dai quali dipendono le rispettive classi di iscritti, di grado non inferiore al 6° e i rappresentanti degli iscritti a ciascun Istituto di previdenza, nominati nel numero e secondo le norme stabilite per ognuno degli Istituti medesimi dalle rispettive leggi.

Per la Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, i rappresentanti predetti, in numero di due, sono designati dal Ministero dell'interno fra quattro iscritti alla Cassa, proposti dalle rappresentanze degli iscritti medesimi.

Gli uni e gli altri intervengono a hanno voto deliberativo nelle adunanze della Commissione in cui si tratti dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragioni d'ufficio, specialmente si occupino di Istituti di previdenza, in numero non maggiore di tre.

Art. 61.

(Art. 40, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, provvede, durante la carriera degli iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanza

presso gli enti locali e gli Uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

Art. 62.

Agli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto si trovino in servizio presso Consorzi di bonifica aventi carattere di pubblica amministrazione, è concessa facoltà di reinscrizione alla Cassa corrispondendo i contributi personali, purchè ne facciano domanda entro tre mesi dalla data sopraindicata.

La reinscrizione decorre dal 1° gennaio 1926 per gli impiegati in servizio a tale data, e dalla data di reingresso in servizio, per gli impiegati assunti presso i Consorzi predetti dopo il 1° gennaio 1926.

Ai Consorzi che abbiano alla propria dipendenza impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui ai commi precedenti, sono applicabili le disposizioni di cui ai due ultimi commi del precedente art. 19.

Art. 63.

Agli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza, i quali, per effetto delle circostanze previste nei primi due commi del precedente articolo 21, alla data di pubblicazione del presente decreto si trovino in servizio presso privati o presso enti che abbiano perduto il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, è concessa la facoltà di reinscrivere alla Cassa alle condizioni indicate nell'articolo stesso, purchè ne facciano domanda entro tre mesi dalla data sopraindicata.

La reinscrizione non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1926.

Art. 64.

È riconosciuto utile ai termini del precedente art. 47, il servizio prestato in qualità di impiegato con iscrizione o assicurazione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, col concorso dell'ente, da quegli impiegati che alla data di pubblicazione del presente decreto si trovino in servizio stabile con nomina regolare presso gli enti di cui ai precedenti 1 e 18 e siano assicurati alla predetta Cassa ai termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, ovvero vi siano stati iscritti, col concorso dell'ente, non per obbligo di legge, dopo l'istituzione della Cassa di previdenza o delle sue successive estensioni alle varie categorie di impiegati cui la Cassa stessa provvede, purchè, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, si iscrivano alla Cassa di previdenza, chiedendo, previo consenso dell'ente, il riconoscimento dei servizi sopraindicati.

Gli impiegati che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano in servizio e che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, debbono iscriversi alla Cassa di previdenza e presentare la domanda di cui al comma predetto, entro tre mesi dalla data di reingresso in servizio.

Art. 65.

(Art. 4, Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

Agli impiegati che al 1° luglio 1924 erano in servizio presso Comuni, amministrazioni provinciali, istituzioni pubbliche di beneficenza e aziende municipalizzate delle provincie e dei territori di cui al precedente art. 6, è concesso il riconoscimento, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei servizi prestati anteriormente alla data predetta presso gli enti suindicati siti nei territori dell'ex Impero austro-ungarico, fino al limite massimo di quindici anni, purchè versino un contributo straordinario del 7 per cento dello stipendio annuo goduto alla data dell'iscrizione, per ogni anno di servizio da riscattare.

Al contributo straordinario predetto debbono aggiungersi gli interessi composti al saggio legale, dalla data da cui ha effetto l'iscrizione alla Cassa, fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la domanda è pervenuta all'amministrazione dell'Istituto.

La somma complessiva è versata in una sola volta, oppure, coi relativi interessi composti, in tante rate quanti sono gli anni da riscattare, col limite massimo di dieci annualità.

Il termine per chiedere detto riconoscimento scade due anni dopo la data della pubblicazione del presente decreto, o dopo la riassunzione in servizio presso enti che non provvedano al trattamento di pensione nei modi previsti dal precedente art. 11, per gli impiegati che alla data predetta non si trovino in servizio o siano iscritti ai regolamenti, convenzioni, Casse o Fondi speciali di cui all'articolo stesso.

La facoltà di cui al presente articolo, è concessa anche a quegli impiegati degli enti di cui al primo comma che, anteriormente al 1° luglio 1924, siano passati alla dipendenza di enti cui erano applicabili le disposizioni del testo unico 17 giugno 1915, n. 968.

Art. 66.

Agli impiegati in servizio iscritti alla Cassa di previdenza è data facoltà di chiedere con le modalità di cui al successivo art. 67, il riscatto agli effetti dell'indennità o della pensione :

a) dei periodi di servizio effettivo resi presso uno degli enti di cui ai precedenti articoli 1 e 18, anche in qualità di avventizio, senza iscrizione alla Cassa di previdenza ;

b) del periodo di servizio effettivo prestato presso Consorzi di bonifica che abbiano il carattere di pubblica amministrazione, anteriormente all'iscrizione alla Cassa di previdenza, ovvero anteriormente al 1° gennaio 1926 o alla data di reingresso in servizio, nel caso di reiscrizione alla Cassa ai termini del precedente art. 62 ;

c) del periodo di servizio effettivo prestato anteriormente al 1° gennaio 1926, o alla data di reiscrizione, nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 21, presso Aziende private o presso enti che abbiano perduto il carattere di Istituzione pubblica di beneficenza, nel caso di reiscrizione alla Cassa ai termini dell'art. 63 ;

d) del periodo di servizio effettivo prestato presso Aziende private in qualità di addetti a servizi pubblici, quando i servizi medesimi siano passati o

passino in esercizio di uno degli enti di cui al precedente articolo 1, semprechè non vi sia interruzione fra i servizi resi prima e dopo il passaggio stesso ;

e) del periodo di effettivo esercizio civile prestato allo Stato, anche in qualità di avventizio, anteriormente al passaggio alla dipendenza di uno degli enti di cui ai precedenti articoli 1 e 18, quando il passaggio stesso non sia avvenuto per disposizioni legislative ;

f) del periodo di effettivo servizio militare prestato nel Regio Esercito italiano anteriormente all'iscrizione alla Cassa di previdenza ;

g) del periodo di effettivo servizio prestato in qualità di salariato presso enti di cui ai precedenti articoli 1 e 18, anteriormente all'iscrizione alla Cassa di previdenza.

Il periodo di servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato ad anni interi trascurando le frazioni di anno che non eccedono i sei mesi. Le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno. Per la determinazione delle quote di pensione derivanti dai servizi riscattati ai termini del presente articolo, non si applicano gli aumenti stabiliti dal secondo comma del precedente art. 33.

Art. 67.

Quando il servizio da riscattare ai sensi del precedente art. 66 sia stato prestato prima dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, la domanda di riscatto deve essere presentata dall'impiegato entro un anno dalla sua iscrizione ; quando invece il servizio predetto sia prestato dopo l'iscrizione alla Cassa, la domanda deve essere presentata dall'impiegato entro un anno dal reingresso in servizio presso uno degli enti di cui ai precedenti articoli 1, 18 e 19.

Gli impiegati in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto presso uno degli enti di cui ai predetti articoli 1 e 18 e quelli che si avvalgono della facoltà d'iscrizione alla Cassa di previdenza concessa dagli articoli 62 e 63, debbono presentare la domanda di riscatto entro un anno dalla data predetta.

Fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, la domanda di riscatto dev'essere presentata dall'iscritto, prima della sua cessazione definitiva dal servizio.

Art. 68.

Il contributo straordinario dovuto dall'impiegato per il riscatto dei servizi ai sensi del precedente art. 66 è dato dal capitale accumulato corrispondente al contributo del 13 per cento dello stipendio annuo percepito al momento dell'iscrizione, per un periodo di tempo eguale a quello da riscattare, determinato secondo le norme allegate al presente decreto.

Quando lo stipendio annuo percepito al momento dell'iscrizione superi le lire 1000, l'impiegato ha facoltà di scegliere, per la determinazione del contributo straordinario di riscatto, uno stipendio minore di quello effettivamente percepito, in misura però non inferiore alle lire 1000.

Gli stipendi da prendersi per base nella determinazione del contributo straordinario di cui al presente articolo, sono determinati con la norma contenuta nel secondo comma del precedente art. 22.

Art. 69.

L'impiegato ha facoltà di versare il contributo straordinario di riscatto di cui al precedente art. 68 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *C* unita al presente decreto, in un'annualità vitalizia temporanea da pagarsi a rate mensili per un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riscattati e in ogni caso mai superiore ai quindici anni.

L'impiegato che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda di riscatto e che non versi l'intero contributo, o non inizi il versamento rateale entro un mese dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, decade dall'ottenuta concessione.

L'impiegato che passi alla dipendenza di un ente diverso da quello presso cui ha iniziato il pagamento rateale o che riassuma servizio dopo un'interruzione, dovrà riprendere il versamento delle rate ancora dovute a partire dal mese successivo a quello del nuovo ingresso in servizio.

I debitori morosi saranno tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento sulle rate scadute e non ancora pagate.

L'importo annuo delle rate di contributo di riscatto da versarsi dall'impiegato di uno degli enti di cui ai precedenti articoli 1 e 18, che abbia ottenuto di pagare ratealmente, sarà compreso nell'elenco dei contributi dovuti dall'ente presso cui presta servizio, il quale ha il diritto di rivalsa sullo stipendio dell'impiegato e sarà versato alla Cassa con le norme stabilite nei precedenti articoli da 26 a 28.

Nei casi di riscatto di cui alle lettere *b* e *c* del precedente art. 66, si applicano invece le norme rispettivamente stabilite dagli articoli 19 e 21, per il versamento dei contributi ordinari.

Art. 70.

L'impiegato che sia collocato a riposo prima di aver completato il versamento delle annualità di cui all'articolo precedente, ha la facoltà di versare in una sola volta il valore capitale delle mensilità non ancora pagate, determinato con le norme di cui alla tabella *C* unita al presente decreto o di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella *B* unita al presente decreto, corrispondente al valore capitale predetto.

Al'impiegato che lasci il servizio con diritto alla liquidazione dell'indennità di cui al precedente art. 31, prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, verrà trattenuto sull'indennità il valore capitale delle annualità non ancora pagate, determinato come al comma precedente.

In caso di morte dell'impiegato prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, nessuna riduzione o trattenuta verrà fatta sull'identità o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani; però, se l'impiegato sia divenuto moroso, i superstiti aventi diritto alla indennità o alla pensione dovranno pagare le rate scadute con i relativi interessi a norma del penultimo comma del precedente art. 69. In caso d'inadempienza non sarà computato, agli effetti dell'assegno loro spettante, il servizio di cui fu concesso il riscatto.

Art. 71.

(Articoli da 41 a 44 e 46, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Agli impiegati che si sono avvalsi della facoltà concessa dagli articoli 36, della legge 6 marzo 1904, n. 88, 4 del Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208, e 1 sub. 41, 7, 8 e 9, della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.

Art. 72.

(Art. 48, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Gli iscritti alla Cassa di previdenza, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa dei terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata.

Le pensioni conferite in dipendenza del precedente comma sono corrisposte a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 73.

(Articoli 25 e 46, testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

Per gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto è riconosciuto utile ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, il servizio militare prestato con interruzione di carriera senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli 22 e 23, nonchè il servizio prestato anteriormente a quello riscattato ai sensi dei precedenti articoli 65, 66 e 71.

Quando ricorra la valutazione dei servizi suddetti la pensione dovuta è quella teorica risultante dall'applicazione della tabella A, in relazione ai soli anni di servizio cui corrisponda il versamento dei contributi ordinari e di quelli straordinari di riscatto, oltre l'eventuale aumento per le campagne di guerra.

Art. 74.

Le pensioni liquidate o da liquidarsi dalla Cassa di previdenza agli impiegati iscritti ed alle famiglie degli impiegati iscritti, cessati dal servizio anteriormente al 1° agosto 1923, dopo accresciute dell'aumento di cui all'art. 2, del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, verranno aumentate secondo le sottoidicate percentuali:

a) pensioni degli iscritti:

il 60 per cento sulle prime 1000 lire; il 40 per cento sulle somme eccedenti le prime 1000 lire e non superiori alle L. 2000; il 30 per cento sulle

somme eccedenti le prime 2000 lire e non superiori alle lire 3000; il 20 per cento sulle somme eccedenti le lire 3000.

L'aumento apportato con l'applicazione delle aliquote predette non potrà essere in alcun caso inferiore alle lire 600.

b) pensioni delle vedove e degli orfani:

il 60 per cento sulle prime 500 lire; il 40 per cento sulle somme eccedenti le prime 500 lire e non superiori alle lire 1000; il 30 per cento sulle somme eccedenti le prime 1000 lire e non superiori alle lire 1500; il 20 per cento sulle somme eccedenti le lire 1500.

L'aumento apportato con l'applicazione delle aliquote predette non potrà essere in alcun caso inferiore alle lire 300.

Per le pensioni liquidate e ripartite a norma dell'art. 30, del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano solamente sulla quota di pensione a carico della Cassa, fermi restando i minimi quivi stabiliti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° agosto 1923.

Art. 75.

La pensione spettante alle vedove e agli orfani degli impiegati iscritti cessati dal servizio entro il 31 luglio 1923 e morti dopo tale data, è liquidata con l'applicazione delle aliquote stabilite dal precedente art. 38.

Alla pensione così liquidata verranno apportati gli aumenti di cui all'art. 2 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, e al precedente articolo 74.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° agosto 1923.

Art. 76.

Agli impiegati iscritti e alle famiglie degli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza, cessati dal servizio nel periodo dal 1° agosto 1923, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili per quanto riguarda la misura dell'indennità o della pensione loro spettante le disposizioni dei precedenti articoli 31, 33, 36 e 38.

Nei casi contemplati dall'art. 30, del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, gli stipendi da prendersi per base del riparto di cui al secondo comma dell'articolo stesso per le indennità e per le pensioni liquidate ai sensi del comma precedente, sono quelli effettivamente corrisposti dagli enti obbligati e dagli enti non obbligati al contributo, aumentati secondo le disposizioni del precedente art. 33.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° agosto 1923, ma in nessun caso il trattamento di quiescenza liquidato ai termini del primo comma, potrà essere inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349.

Art. 77.

A decorrere dal 1° gennaio 1926 e sino a nuova disposizione gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza sono soggetti al contributo straordinario dell'1

per cento degli stipendi effettivi, determinati con la norma contenuta nel secondo comma del precedente art. 22, da versarsi alla Cassa con le modalità di cui ai precedenti articoli da 26 a 28.

È data facoltà agli enti da cui dipendono gli iscritti, di assumere a proprio carico l'onere relativo al contributo straordinario di cui al presente articolo.

PARTE SECONDA.

Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

Art. 1.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati degli enti locali sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 4, da 11 a 21, da 24 a 43, 45, 46, 53, da 55 a 57, da 59 a 63 e 77, parte prima del presente decreto.

Art. 2.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Il patrimonio della Cassa è costituito :

- a) dai contributi ordinari e straordinari dei salariati ;
- b) dai contributi degli enti ;
- c) dalle ritenute sulle pensioni ;
- d) dai depositi volontari ;
- e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario ;
- f) dagli interessi accumulati sui proventi indicati alle lettere precedenti.

Art. 3.

(Articoli 1 e 4, legge 11 giugno 1916, n. 720 ; art. 2 Regio decreto 13 novembre 1924, n. 1919).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria :

a) per i salariati dei comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati assunti per la prima volta in servizio a partire dal 1° gennaio 1916 nelle condizioni di cui all'art. 5, parte prima del presente decreto, con nomina rispettivamente conferita dalla Giunta comunale o dal prefetto, dalla Deputazione provinciale e dalle Commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate, fatta eccezione per i salariati di quelle aziende che esercitano pubblici servizi di trasporto ;

b) per i salariati degli enti di cui all'art. 6, parte prima del presente decreto, assunti per la prima volta in servizio a partire dal 1° luglio 1924 nelle condizioni ivi stabilite, nominati come alla lett. a, del presente articolo ;

salvo quanto è disposto dall'art. 11, parte prima del presente decreto, esteso, col precedente art. 1, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati.

Art. 4.

(Articoli 1, 3 e 4, legge 11 giugno 1916, n. 720; art. 2, Regio decreto 13 novembre 1924, n. 1919).

Salvo quanto è disposto dagli articoli da 13 a 16, parte prima del presente decreto, estesi col precedente art. 1 alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i salariati delle istituzioni pubbliche di beneficenza nominati dalle rispettive amministrazioni, assunti per la prima volta in servizio a partire dal 1° gennaio 1916, nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 7, parte prima del presente decreto.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai salariati delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle provincie e dei territori di cui allo art. 6, parte prima del presente decreto, che siano stati assunti per la prima volta in servizio presso le istituzioni stesse a partire dal 1° luglio 1924, salvo quanto è disposto dall'art. 11, parte prima del presente decreto, esteso col precedente art. 1 alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati.

Art. 5.

Articoli 1, 3, 4, legge 11 giugno 1916, n. 720; art. 2, Regio decreto 13 novembre 1924, n. 1919).

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i salariati delle categorie comprese nei precedenti articoli 3 e 4 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate e per quelli delle categorie medesime i cui salari annui, anche se corrisposti da due o più enti, non raggiungano la somma di lire trecento.

Questi ultimi però, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre ai contributi personali, anche quelli dell'ente che non si fosse volontariamente assunto tale onere.

Art. 6.

(Articoli 1, 3 e 4 legge 11 giugno 1916, n. 720, Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria per i salariati dei comuni e delle Amministrazioni provinciali e per quelli di cui al primo comma del precedente art. 4 e di cui all'art. 18, parte prima del presente decreto, esteso col precedente art. 1 alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati, iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio 1916, nominati dopo la data predetta e prima della data di pubblicazione del presente decreto, finchè gli enti non dispongano l'abrogazione dei regolamenti stessi.

Sono considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti speciali per le pensioni i salariati di cui al comma precedente che da epoca anteriore al 1° gennaio 1916 sono iscritti o assicurati col concorso dell'ente alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi che provvedono al trattamento di quiescenza.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 10, parte prima del presente decreto, sono applicabili anche alla categoria dei salariati.

Art. 7.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720; art. 1, Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349; art. 2, decreto luogotenenziale 4 dicembre 1916, n. 1739).

Il contributo ordinario annuale a carico dei salariati iscritti alla Cassa, è fissato nella misura del 7 per cento dei salari effettivi, determinati con la norma di cui al secondo comma dell'art. 22, parte prima del presente decreto, e ragguagliati ad anno di 360 giorni, compresi in essi gli assegni in natura, da valutarsi dal prefetto sentiti gli enti interessati.

Il contributo di cui al presente articolo viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del pagamento rateale del salario.

Art. 8.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720 e art. 1, Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349).

Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura del 9 per cento dei salari, determinati come al precedente art. 7, corrispondenti ai posti coperti da salariati iscritti e a quelli coperti da salariati delle categorie comprese nei precedenti articoli 3 e 4 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, che si trovino nelle condizioni previste nel primo comma dello art. 23, parte prima del presente decreto, ferme restando le disposizioni ivi stabilite.

Le disposizioni degli ultimi tre commi del predetto art. 23 sono applicabili agli enti anche per quanto riguarda i posti di salariato.

Art. 9.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720; art. 6, decreto luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1739).

La dispensa dal servizio per raggiungimento del limite di età, stabilita per alcune categorie di salariati dai rispettivi regolamenti organici, è equiparata alla dispensa per sopravvenuta inettitudine, di cui agli articoli 31 e 32, parte prima del presente decreto, estesi, col precedente art. 1, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati.

Art. 10.

(Articoli 1, 2, 4, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Il servizio utile per il conseguimento della indennità o della pensione è quello prestato dai salariati di cui agli articoli 1, da 17 a 19 e 21, parte prima del presente decreto, estesi, col precedente art. 1, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati, con iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda

il versamento dei contributi ordinari e straordinari stabiliti dal presente decreto.

Per gli effetti del presente decreto si cumula il servizio prestato con iscrizione alla Cassa presso gli enti indicati negli articoli citati al comma precedente.

È pure calcolato utile il servizio militare che il salariato presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e con interruzione di carriera, purchè paghi il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi.

Nessun conferimento d'indennità o di pensione potrà essere fatto al salariato, alla sua vedova o ai suoi orfani se il salariato non abbia contribuito alla Cassa di previdenza per dieci anni compiuti d'iscrizione, eccezione fatta per i casi di cui agli articoli 32, lett. c, e 39, parte prima del presente decreto, estesi, col precedente art. 1, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati.

Ove però l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di servizi di cui al successivo art. 21, il periodo così riscattato è utile per il computo del decennio di contribuzione.

La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, ma le quote eventualmente ancora dovute saranno trattenute sull'indennità o sulla pensione.

È pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio prestato con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, ai termini del precedente art. 6 e dell'art. 11, parte prima del presente decreto, esteso, col precedente art. 1, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati e quello reso allo Stato.

Art. 11.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Ai salariati iscritti alla Cassa è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio prestato con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali o alle Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni ai termini del precedente art. 6 e dell'art. 11, parte prima del presente decreto, esteso col precedente art. 1, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati.

L'indennità o la pensione è in tal caso liquidata, ripartita e pagata nei modi indicati al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 47, parte prima del presente decreto.

Quando la quota messa a carico dell'ente deriva da servizi prestati con iscrizione o assicurazione alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al primo comma del presente articolo, l'ente ha diritto di sostituirsi all'iscritto o all'assicurato negli eventuali diritti verso le Casse, Istituti o Fondi speciali suaccennati.

Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli enti o delle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al comma precedente, le disposizioni dei relativi regolamenti o convenzioni di pensione che siano più favorevoli per il salariato.

Art. 12.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Nei casi di cui al precedente art. 11, se il salariato, o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso uno o più enti con iscrizione e regolamenti o convenzioni speciali di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, l'indennità o la pensione liquidata dalla Cassa secondo le norme dell'articolo stesso, viene ripartita e messa a carico degli enti in parola, per la quota da essi dovuta, con le norme di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 48, parte prima del presente decreto, e la quota stessa viene imputata all'indennità o alla pensione da pagarsi dalla Cassa di previdenza nei modi indicati al secondo comma dell'articolo stesso.

Quando il salariato o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione o riscosse rate di essa da uno o più degli enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 11, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del predetto art. 48.

Art. 13.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720).

L'indennità o la pensione a favore del salariato che abbia prestato servizi presso due o più enti di cui agli articoli 1 e 18, parte prima del presente decreto, estesi col precedente art. 1, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati, con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 11, ovvero a favore della sua vedova o dei suoi orfani, anche se non siavi stata iscrizione alla Cassa di previdenza, vien liquidata e pagata dalla Cassa medesima con le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 49, parte prima del presente decreto, e la Cassa ha il diritto di rivalsa di cui al quarto comma dell'articolo stesso.

Quando ricorrano i casi previsti dai due ultimi commi del precedente art. 11 e dall'art. 12, sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Art. 14.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Sono cumulabili agli effetti dell'indennità o della pensione, i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed al conferimento provvede l'ultimo Istituto presso il quale il salariato è stato iscritto.

Nel caso che vi sia stata iscrizione ad uno o più degli Istituti di cui al comma precedente, è ammesso altresì il cumulo con le norme di cui a precedenti articoli 11 e 12, dei servizi resi precedentemente o successivamente con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle Casse, Istituti o fondi speciali di cui al precedente art. 6 e all'art. 11, parte prima del presente decreto, esteso col precedente art. 1 alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati, anche quando non siavi stata iscrizione all'Istituto

di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, semprechè, per le disposizioni speciali dei singoli Istituti, i servizi stessi siano cumulabili.

L'indennità o la pensione complessiva nei casi di cui ai due commi precedenti è liquidata e pagata nei modi indicati al terzo comma dell'art. 50, parte prima del presente decreto, fermi restando i limiti e le modalità di cui al quarto e quinto comma dell'articolo stesso.

Nel caso che vi siano quote da porsi a carico degli enti ai sensi del precedente articolo 11, sono applicabili le disposizioni del sesto comma del citato art. 50.

Nessun conferimento d'indennità o di pensione potrà esser fatto se non vi sia stata iscrizione almeno per dieci anni complessivamente agli Istituti predetti e agli enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 6 e all'art. 11, parte prima del presente decreto, esteso col precedente art. 1 alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati, eccezione fatta per i casi previsti dalle leggi dei singoli Istituti di previdenza.

È pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del capitale accumulato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei riguardi dei servizi prestati con iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato.

Art. 15.

Nei casi di cui al precedente art. 14, se il salariato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio reso con iscrizione presso uno o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, abbiano conseguito già l'indennità o la pensione da parte di uno o più degli Istituti predetti, si applicano le disposizioni dell'art. 51, parte prima, del presente decreto.

Art. 16.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Quando ricorrano i casi indicati al primo comma dell'art. 52, parte prima del presente decreto, si cumulano i servizi di cui ai precedenti articoli 10 e 11, con quelli resi alla dipendenza dello Stato.

L'indennità o la pensione viene in tali casi liquidata, ripartita e pagata secondo le norme indicate ai commi secondo, quarto e quinto del predetto articolo 52.

Art. 17.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Sono estese alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati le norme di cui ai primi quattro commi dell'art. 54, parte prima del presente decreto.

Quando ricorrano i casi previsti dal precedente art. 16, si applicano le norme di cui agli ultimi tre commi del predetto art. 54.

Art. 18.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Quando il salariato, a favore del quale sia stata liquidata dalla Cassa di previdenza l'indennità o la pensione, riprende regolare servizio presso uno degli enti di cui agli articoli 1 e 18, parte prima del presente decreto, estesi col precedente art. 1 alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati, si applicano le norme di cui all'art. 58, parte prima del decreto stesso.

Art. 19.

Il servizio prestato in qualità di salariato nelle condizioni indicate all'articolo 64, parte prima del presente decreto, può essere riconosciuto utile, ai termini del precedente art. 11, con le norme di cui al citato art. 64.

Art. 20.

(Art. 4, Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919).

Per i salariati che al 1° luglio 1924 erano in servizio presso comuni, Amministrazioni provinciali, Istituzioni pubbliche di beneficenza e aziende municipalizzate delle provincie e dei territori di cui all'art. 6, parte prima del presente decreto, sono applicabili le disposizioni dell'art. 65, parte prima del decreto stesso.

Per i salariati che alla data di pubblicazione del presente decreto non si trovino in servizio o siano iscritti ai regolamenti, convenzioni, Casse, Fondi o Istituti speciali di cui al precedente art. 6, il termine indicato nel quarto comma del predetto art. 65, scade due anni dopo la riassunzione in servizio presso enti che non provvedono al trattamento di pensione nei modi previsti dal citato art. 6.

Art. 21.

Ai salariati in servizio iscritti alla Cassa di previdenza è data facoltà di chiedere con le modalità di cui al successivo art. 22, il riscatto agli effetti dell'indennità o della pensione, dei servizi indicati alle lettere *a*, *b*, *c*, e *d* dell'art. 66, parte prima del presente decreto, resi in qualità di salariato, nonché di quelli indicati alle lettere *e* e *f* dell'articolo stesso.

Per i riscatti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi del citato art. 66.

Art. 22.

Il salariato che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 21, deve presentare la domanda di riscatto nei termini indicati nell'art. 67, parte prima del presente decreto.

Art. 23.

Il contributo straordinario dovuto dal salariato per il riscatto dei servizi ai sensi del precedente art. 21, è dato dal capitale accumulato corrispondente al contributo del tredici per cento del salario annuo determinato come al precedente art. 7, e con le norme di cui agli ultimi due commi dell'art. 68, parte prima del presente decreto, per un periodo di tempo eguale a quello da riscattare.

Per la determinazione del capitale accumulato di cui al comma precedente si applicano le norme allegate al presente decreto, e le modalità di versamento del contributo straordinario di riscatto sono quelle stabilite dagli articoli 69 e 70, parte prima del decreto medesimo.

Art. 24.

(Art. 7, legge 20 dicembre 1914, n. 1382; articoli 1 e 2, legge 11 giugno 1916, n. 720)

Ai salariati che si sono avvalsi della facoltà concessa dall'art. 7 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, e dall'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, è riconosciuto utile, per il conseguimento dell'indennità o della pensione, il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.

Art. 25.

(Art. 1, legge 11 giugno 1916, n. 720).

Per i salariati iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto è riconosciuto utile, ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, il servizio militare prestato con interruzione di carriera senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nonchè il servizio prestato anteriormente a quello riscattato ai sensi dei precedenti articoli 20, 21 e 24.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 73, parte prima del presente decreto, si applicano anche per i salariati iscritti alla Cassa di previdenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro delle finanze

VOLPI

Il ministro dell'interno

FEDERZONI

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI RISCATTO DI CUI AGLI ARTICOLI 68, PARTE PRIMA, E 23, PARTE SECONDA DEL DECRETO, ALLEGATE ALL'« ORDINAMENTO DELLE CASSE DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI ».

La somma complessiva da versarsi dall'iscritto per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui agli art. 66, parte prima, e 21, parte seconda, del decreto, si determina con le norme seguenti :

Si calcolano in primo luogo :

a) l'età dell'iscritto alla data da cui ha effetto il riscatto, intera, approssimata a meno di mezzo anno con la norma contenuta nell'art. 33; parte prima del decreto ;

b) la durata del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dall'iscritto alla stessa data, intera approssimata a meno di mezzo anno con la norma di cui alla lettera a ;

c) la durata complessiva del servizio utile, compreso quello da riscattare, calcolato in anni interi secondo la norma di cui al penultimo comma dell'art. 66, parte prima del decreto.

Si ricavano poi dalla tabella A i due coefficienti di liquidazione della pensione virtuale relativi all'età suindicata e alle dette due durate di servizio e calcolata la differenza fra i due coefficienti, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella B relativo all'età dell'iscritto determinata con la norma indicata alla lettera a ; dal capitale così ottenuto si desume infine la somma complessiva da pagare, moltiplicandolo per il prodotto dello stipendio o del salario su cui si concede il riconoscimento del servizio, per il rapporto 1,3 del contributo complessivo del 13 per cento al contributo del 10 per cento destinato alle pensioni dirette, in base al quale è calcolata la tabella A.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro delle finanze

VOLPI

Il ministro dell'interno

FEDERZONI

PENSIONI

da liquidare agli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali per ogni lira di stipendio e col contributo di 10 centesimi in base alla tavola di mutualità degli impiegati dello Stato (1881-892) e alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato (1903-912), raccordata con la eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari (1882-892), ed al saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Norme per l'applicazione della Tabella A.

La pensione a favore dell'impiegato o del salariato si ottiene:

1. — Se lo stipendio o salario stabilito agli effetti della presente legge, è rimasto costante nell'intera durata del servizio, moltiplicando lo stipendio o salario stesso per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo.

2. — Se invece l'impiegato o il salariato ha conseguito durante il servizio aumento o diminuzioni di stipendio o di salario, in primo luogo si determina con la norma precedente la quota di pensione dovuta allo stipendio o salario iniziale, stabilendo agli effetti suaccennati, come se esso fosse rimasto invariato durante l'intero servizio, e poi si calcola, per ciascuno aumento o diminuzione di stipendio o di salario la quota parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione fino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio o salario iniziale ed ai successivi aumenti ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni.

TABELLA A.

Anni di servizio	Età alla data della															
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	0,0059	0,0059	0,0060	0,0060	0,0060	0,0061	0,0061	0,0062	0,0062	0,0063	0,0063	0,0064	0,0065	0,0065	0,0066	0,0067
2		0,0123	0,0124	0,0124	0,0125	0,0126	0,0126	0,0127	0,0128	0,0129	0,0131	0,0132	0,0133	0,0134	0,0135	0,0137
3			0,0192	0,0193	0,0193	0,0194	0,0196	0,0197	0,0199	0,0200	0,0202	0,0203	0,0205	0,0207	0,0209	0,0211
4				0,0266	0,0267	0,0268	0,0269	0,0271	0,0273	0,0275	0,0277	0,0280	0,0282	0,0284	0,0287	0,0290
5					0,0346	0,0346	0,0348	0,0350	0,0352	0,0355	0,0358	0,0360	0,0363	0,0366	0,0369	0,0373
6						0,0431	0,0432	0,0434	0,0437	0,0440	0,0443	0,0446	0,0449	0,0453	0,0457	0,0461
7							0,0522	0,0524	0,0527	0,0530	0,0534	0,0537	0,0541	0,0545	0,0550	0,0554
8								0,0621	0,0623	0,0626	0,0630	0,0634	0,0638	0,0643	0,0648	0,0653
9									0,0726	0,0729	0,0733	0,0737	0,0742	0,0747	0,0753	0,0759
10										0,0840	0,0843	0,0847	0,0852	0,0858	0,0864	0,0870
11											0,0961	0,0965	0,0970	0,0975	0,0982	0,0989
12												0,1091	0,1095	0,1101	0,1107	0,1115
13													0,1230	0,1235	0,1241	0,1249
14														0,1379	0,1385	0,1392
15															0,1539	0,1545
16																0,1710
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

cessazione dal servizio															Anni di servizio	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		49
0,0067	0,0068	0,0069	0,0070	0,0071	0,0072	0,0073	0,0074	0,0075	0,0076	0,0078	0,0079	0,0080	0,0082	0,0084	0,0085	1
0,0138	0,0140	0,0142	0,0144	0,0146	0,0148	0,0150	0,0152	0,0154	0,0157	0,0160	0,0163	0,0166	0,0169	0,0172	0,0176	2
0,0214	0,0216	0,0219	0,0221	0,0224	0,0228	0,0231	0,0234	0,0238	0,0242	0,0246	0,0251	0,0255	0,0260	0,0266	0,0271	3
0,0293	0,0296	0,0300	0,0304	0,0308	0,0312	0,0316	0,0321	0,0326	0,0332	0,0338	0,0344	0,0350	0,0357	0,0365	0,0372	4
0,0377	0,0381	0,0385	0,0390	0,0395	0,0401	0,0407	0,0413	0,0420	0,0427	0,0434	0,0442	0,0451	0,0460	0,0469	0,0479	5
0,0466	0,0471	0,0476	0,0482	0,0488	0,0495	0,0502	0,0510	0,0518	0,0526	0,0536	0,0546	0,0556	0,0568	0,0580	0,0592	6
0,0560	0,0565	0,0572	0,0579	0,0586	0,0594	0,0603	0,0612	0,0622	0,0632	0,0643	0,0655	0,0668	0,0682	0,0696	0,0711	7
0,0659	0,0665	0,0673	0,0681	0,0690	0,0699	0,0709	0,0720	0,0731	0,0743	0,0756	0,0771	0,0786	0,0802	0,0819	0,0837	8
0,0765	0,0772	0,0780	0,0789	0,0799	0,0810	0,0821	0,0834	0,0847	0,0861	0,0876	0,0892	0,0910	0,0929	0,0949	0,0970	9
0,0877	0,0885	0,0894	0,0904	0,0915	0,0927	0,0940	0,0954	0,0969	0,0985	0,1002	0,1021	0,1041	0,1063	0,1086	0,1110	10
0,0997	0,1005	0,1015	0,1026	0,1038	0,1051	0,1065	0,1081	0,1098	0,1116	0,1136	0,1157	0,1180	0,1204	0,1230	0,1258	11
0,1123	0,1133	0,1143	0,1155	0,1168	0,1182	0,1198	0,1215	0,1234	0,1254	0,1276	0,1300	0,1326	0,1353	0,1383	0,1415	12
0,1258	0,1268	0,1279	0,1292	0,1306	0,1321	0,1339	0,1357	0,1378	0,1400	0,1425	0,1451	0,1480	0,1511	0,1544	0,1579	13
0,1401	0,1412	0,1423	0,1437	0,1452	0,1469	0,1488	0,1508	0,1530	0,1555	0,1582	0,1611	0,1643	0,1677	0,1714	0,1753	14
0,1554	0,1565	0,1577	0,1592	0,1608	0,1626	0,1646	0,1668	0,1692	0,1719	0,1748	0,1780	0,1815	0,1853	0,1893	0,1937	15
0,1717	0,1728	0,1741	0,1756	0,1773	0,1792	0,1814	0,1837	0,1863	0,1892	0,1924	0,1958	0,1997	0,2038	0,2083	0,2130	16
0,1893	0,1903	0,1915	0,1931	0,1949	0,1969	0,1992	0,2017	0,2045	0,2075	0,2110	0,2147	0,2189	0,2234	0,2283	0,2335	17
	0,2090	0,2101	0,2117	0,2136	0,2157	0,2181	0,2208	0,2237	0,2270	0,2307	0,2347	0,2392	0,2441	0,2494	0,2551	18
		0,2302	0,2317	0,2335	0,2357	0,2382	0,2410	0,2442	0,2477	0,2516	0,2559	0,2608	0,2660	0,2717	0,2779	19
			0,2531	0,2548	0,2570	0,2596	0,2626	0,2659	0,2697	0,2738	0,2784	0,2836	0,2892	0,2954	0,3021	20
				0,2777	0,2798	0,2825	0,2855	0,2890	0,2930	0,2974	0,3023	0,3078	0,3139	0,3204	0,3276	21
					0,3043	0,3069	0,3100	0,3136	0,3178	0,3224	0,3277	0,3335	0,3400	0,3470	0,3547	22
						0,3332	0,3362	0,3399	0,3442	0,3491	0,3546	0,3608	0,3677	0,3752	0,3834	23
							0,3643	0,3679	0,3723	0,3774	0,3833	0,3898	0,3971	0,4051	0,4138	24
								0,3981	0,4024	0,4077	0,4137	0,4206	0,4283	0,4368	0,4461	25
									0,4348	0,4400	0,4463	0,4535	0,4616	0,4705	0,4804	26
										0,4747	0,4810	0,4885	0,4969	0,5064	0,5168	27
											0,5184	0,5259	0,5347	0,5445	0,5556	28
												0,5661	0,5750	0,5853	0,5968	29
													0,6184	0,6288	0,6408	30

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio																Anni di servizio															
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65		66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	0,0087	0,0089	0,0091	0,0093	0,0095	0,0098	0,0100	0,0103	0,0106	0,0109	0,0112	0,0115	0,0119	0,0123	0,0127	0,0131	0,0136	0,0141	0,0147	0,0153	0,0159	0,0166	0,0174	0,0182	0,0190	0,0200	0,0210	0,0221	0,0233	0,0246	0,0261	1
2	0,0179	0,0183	0,0188	0,0192	0,0197	0,0202	0,0207	0,0213	0,0219	0,0225	0,0232	0,0239	0,0247	0,0255	0,0264	0,0273	0,0283	0,0294	0,0306	0,0319	0,0334	0,0350	0,0366	0,0384	0,0403	0,0424	0,0447	0,0472	0,0500	0,0531	0,0566	2
3	0,0277	0,0283	0,0290	0,0297	0,0305	0,0312	0,0321	0,0329	0,0339	0,0349	0,0360	0,0372	0,0384	0,0397	0,0411	0,0426	0,0442	0,0460	0,0480	0,0501	0,0525	0,0551	0,0579	0,0608	0,0641	0,0675	0,0714	0,0757	0,0804	0,0858	0,0920	3
4	0,0381	0,0389	0,0399	0,0408	0,0419	0,0430	0,0441	0,0454	0,0467	0,0481	0,0496	0,0513	0,0530	0,0549	0,0569	0,0590	0,0613	0,0639	0,0667	0,0699	0,0734	0,0772	0,0812	0,0856	0,0903	0,0955	0,1012	0,1077	0,1148	0,1231	0,1325	4
5	0,0490	0,0501	0,0513	0,0526	0,0540	0,0554	0,0569	0,0585	0,0603	0,0621	0,0641	0,0663	0,0687	0,0712	0,0738	0,0766	0,0797	0,0831	0,0870	0,0913	0,0960	0,1012	0,1068	0,1128	0,1194	0,1265	0,1345	0,1435	0,1536	0,1652	0,1787	5
6	0,0606	0,0620	0,0635	0,0651	0,0668	0,0686	0,0705	0,0726	0,0747	0,0771	0,0796	0,0824	0,0854	0,0886	0,0919	0,0956	0,0995	0,1039	0,1088	0,1143	0,1205	0,1273	0,1347	0,1426	0,1513	0,1607	0,1713	0,1833	0,1969	0,2126	0,2310	6
7	0,0728	0,0745	0,0764	0,0783	0,0804	0,0826	0,0850	0,0874	0,0901	0,0929	0,0960	0,0995	0,1031	0,1071	0,1113	0,1158	0,1207	0,1262	0,1323	0,1392	0,1470	0,1556	0,1649	0,1750	0,1862	0,1983	0,2120	0,2275	0,2451	0,2656	0,2897	7
8	0,0857	0,0877	0,0899	0,0923	0,0948	0,0975	0,1002	0,1032	0,1063	0,1098	0,1135	0,1176	0,1220	0,1268	0,1319	0,1374	0,1434	0,1500	0,1575	0,1660	0,1755	0,1861	0,1976	0,2102	0,2242	0,2394	0,2567	0,2763	0,2985	0,3247	0,3555	8
9	0,0993	0,1017	0,1043	0,1071	0,1100	0,1131	0,1164	0,1199	0,1236	0,1277	0,1321	0,1369	0,1421	0,1478	0,1538	0,1604	0,1676	0,1756	0,1845	0,1947	0,2062	0,2190	0,2330	0,2484	0,2655	0,2843	0,3056	0,3299	0,3576	0,3901	0,4287	9
10	0,1137	0,1165	0,1195	0,1227	0,1261	0,1297	0,1335	0,1375	0,1419	0,1466	0,1518	0,1574	0,1635	0,1701	0,1772	0,1849	0,1934	0,2028	0,2135	0,2255	0,2391	0,2543	0,2711	0,2895	0,3102	0,3330	0,3590	0,3886	0,4224	0,4624	0,5099	10
11	0,1288	0,1320	0,1355	0,1392	0,1431	0,1472	0,1516	0,1562	0,1613	0,1667	0,1726	0,1791	0,1862	0,1938	0,2020	0,2110	0,2209	0,2319	0,2443	0,2584	0,2744	0,2923	0,3121	0,3339	0,3585	0,3857	0,4168	0,4525	0,4934	0,5418	0,5995	11
12	0,1448	0,1485	0,1524	0,1566	0,1610	0,1658	0,1707	0,1760	0,1817	0,1880	0,1947	0,2022	0,2103	0,2190	0,2284	0,2387	0,2501	0,2628	0,2772	0,2936	0,3122	0,3330	0,3561	0,3816	0,4105	0,4426	0,4795	0,5219	0,5708	0,6287	0,6979	12
13	0,1617	0,1658	0,1702	0,1750	0,1800	0,1853	0,1909	0,1969	0,2034	0,2104	0,2182	0,2266	0,2358	0,2458	0,2565	0,2682	0,2812	0,2958	0,3123	0,3311	0,3525	0,3766	0,4032	0,4329	0,4665	0,5039	0,5471	0,5970	0,6547	0,7234	0,8057	13
14	0,1796	0,1841	0,1890	0,1943	0,2000	0,2060	0,2123	0,2190	0,2263	0,2342	0,2429	0,2524	0,2628	0,2741	0,2862	0,2995	0,3142	0,3308	0,3496	0,3710	0,3954	0,4230	0,4537	0,4878	0,5266	0,5699	0,6200	0,6781	0,7456	0,8262	0,9231	14
15	0,1984	0,2034	0,2089	0,2148	0,2211	0,2278	0,2348	0,2424	0,2505	0,2594	0,2691	0,2798	0,2914	0,3041	0,3177	0,3327	0,3493	0,3680	0,3892	0,4135	0,4412	0,4726	0,5075	0,5466	0,5909	0,6407	0,6985	0,7655	0,8438	0,9375	1,0506	15
16	0,2182	0,2238	0,2298	0,2364	0,2433	0,2508	0,2586	0,2670	0,2761	0,2860	0,2968	0,3087	0,3217	0,3359	0,3512	0,3680	0,3866	0,4075	0,4314	0,4586	0,4899	0,5253	0,5649	0,6093	0,6598	0,7166	0,7827	0,8596	0,9495	1,0577	1,1886	16
17	0,2392	0,2453	0,2520	0,2592	0,2668	0,2750	0,2837	0,2930	0,3031	0,3140	0,3261	0,3393	0,3538	0,3695	0,3865	0,4053	0,4261	0,4495	0,4761	0,5066	0,5417	0,5815	0,6261	0,6762	0,7334	0,7978	0,8729	0,9606	1,0633	1,1871	1,3375	17
18	0,2613	0,2680	0,2753	0,2832	0,2916	0,3006	0,3102	0,3204	0,3316	0,3437	0,3570	0,3716	0,3876	0,4051	0,4240	0,4448	0,4679	0,4939	0,5236	0,5576	0,5967	0,6412	0,6911	0,7474	0,8117	0,8845	0,9695	1,0688	1,1855	1,3265	1,4981	18
19	0,2847	0,2920	0,2999	0,3086	0,3178	0,3277	0,3381	0,3494	0,3616	0,3749	0,3896	0,4057	0,4234	0,4427	0,4636	0,4866	0,5122	0,5410	0,5740	0,6117	0,6552	0,7047	0,7603	0,8231	0,8952	0,9769	1,0725	1,1845	1,3164	1,4761	1,6708	19
20	0,3094	0,3173	0,3259	0,3359	0,3454	0,3562	0,3676	0,3800	0,3933	0,4080	0,4240	0,4418	0,4612	0,4824	0,5054	0,5308	0,5590	0,5909	0,6273	0,6691	0,7172	0,7721	0,8338	0,9037	0,9841	1,0753	1,1824	1,3081	1,4565	1,6364	1,8563	20
21	0,3355	0,3441	0,3534	0,3636	0,3745	0,3863	0,3987	0,4122	0,4268	0,4428	0,4604	0,4798	0,5011	0,5244	0,5496	0,5775	0,6086	0,6437	0,6838	0,7298	0,7830	0,8436	0,9119	0,9894	1,0785	1,1800	1,2994	1,4398	1,6060	1,8078	2,0551	21
22	0,3632	0,3724	0,3825	0,3935	0,4053	0,4180	0,4316	0,4462	0,4621	0,4795	0,4987	0,5199	0,5432	0,5687	0,5963	0,6269	0,6610	0,6995	0,7435	0,7942	0,8526	0,9194	0,9948	1,0803	1,1790	1,2914	1,4339	1,5801	1,7654	1,9909	2,2677	22
23	0,3924	0,4023	0,4132	0,4251	0,4378	0,4516	0,4663	0,4821	0,4994	0,5183	0,5392	0,5623	0,5877	0,6154	0,6456	0,6791	0,7163	0,7585	0,8067	0,8623	0,9264	0,9997	1,0826	1,1769	1,2856	1,4098	1,5563	1,7294	1,9351	2,1860	2,4947	23
24	0,4235	0,4340	0,4457	0,4584	0,4722	0,4870	0,5029	0,5201	0,5387	0,5593	0,5819	0,6069	0,6345	0,6648	0,6977	0,7341	0,7748	0,8208	0,8735	0,9342	1,0044	1,0847	1,1757	1,2792	1,3987	1,5355	1,6990	1,8882	2,1158	2,3939	2,7367	24
25	0,4564	0,4676	0,4801	0,4938	0,5085	0,5245	0,5415	0,5601	0,5803	0,6025	0,6270	0,6541	0,6840	0,7168	0,7526	0,7922	0,8365	0,1867	0,9441	1,0104	1,0870	1,1447	1,2742	1,3876	1,5187	1,1689	1,8465	2,0570	2,3079	2,6150	2,9944	25
26	0,4913	0,5033	0,5165	0,5312	0,5469	0,5641	0,5824	0,6024	0,6241	0,6481	0,6745	0,7039	0,7363	0,7718	0,8105	0,8536	0,9016	0,9562	1,0187	1,0908	1,1742	1,2699	1,3715	1,5023	1,6458	1,8103	2,0050	2,2362	2,5121	2,8503	3,2686	26
27	0,5284	0,5411	0,5552	0,5708	0,5877	0,6060	0,6256	0,6470	0,6704	0,6962	0,7247	0,7564	0,7914	0,8298	0,8717	0,9183	0,9704	1,0296	1,0974	1,1757	1,2664	1,3705	1,4888	1,6238	1,7803	1,9601	2,1732	2,4263	2,7289	3,1002	3,5602	27
28	0,5678	0,5813	0,5963	0,6129	0,6308	0,6504	0,6714	0,6943	0,7194	0,7471	0,7778	0,8118	0,8495	0,8910	0,9362	0,9866	1,0429	1,1070	1,1804	1,2654	1,3638	1,4768	1,6053	1,7522	1,9227	2,1187	2,3513	2,6279	2,9590	3,3657	3,8702	28
29	0,6097	0,6240	0,6399	0,6575	0,6766	0,6974	0,7198	0,7443	0,7711	0,8008	0,8338	0,8704	0,9109	0,9555	1,0043	1,0586	1,1195	1,1887	1,2681	1,3600	1,4665	1,5891	1,7285	1,8880	2,0732	2,2865	2,5398	2,8414	3,2029	3,6474	4,1994	29
30	0,6543	0,6694	0,6862	0,7049	0,7252	0,7473	0,7711	0,7972	0,8259	0,8576	0,8929	0,9322	0,9757	1,0237	1,0762	1,1347	1,2003	1,2749	1,3606	1,4598	1,5750	1,7076	1,8586	2,0314	2,2324	2,4640	2,7393	3,0675	3,4613	3,9460	4,5486	30

Anni di servizio	Età alla data della														cessazione dal servizio														Anni di servizio					
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80
31	0,6755	0,6878	0,7019	0,7177	0,7355	0,7553	0,7768	0,8003	0,8256	0,8534	0,8839	0,9178	0,9555	0,9975	1,0442	1,0957	1,1521	1,2150	1,2855	1,3659	1,4582	1,5652	1,6895	1,8327	1,9959	2,1829	2,4006	2,6517	2,9504	3,3068	3,7348	4,2623	4,9189	31
32		0,7383	0,7528	0,7693	0,7879	0,8088	0,8316	0,8565	0,8834	0,9129	0,9454	0,9815	1,0217	1,0666	1,1166	1,1717	1,2322	1,2997	1,3755	1,4619	1,5613	1,6764	1,8103	1,9647	2,1408	2,3428	2,5782	2,8499	3,1734	3,5598	4,0243	4,5973	5,3111	32
33			0,8074	0,8244	0,8438	0,8658	0,8899	0,9162	0,9448	0,9761	1,0106	1,0490	1,0918	1,1397	1,1931	1,2521	1,3168	1,3891	1,4705	1,5632	1,6700	1,7938	1,9378	2,1040	2,2938	2,5116	2,7657	3,0593	3,4091	3,8273	4,3305	4,9517	5,7264	33
34				0,8836	0,9037	0,9266	0,9519	0,9798	1,0100	1,0432	1,0798	1,1206	1,1662	1,2172	1,2741	1,3370	1,4062	1,4836	1,5708	1,6702	1,7847	1,9177	2,0724	2,2510	2,4552	2,6898	2,9636	3,2803	3,6581	4,1099	4,6541	5,3265	6,1659	34
35					0,9679	0,9916	1,0181	1,0474	1,0793	1,1145	1,1533	1,1966	1,2450	1,2993	1,3598	1,4269	1,5008	1,5835	1,6767	1,7831	1,9058	2,0484	2,2144	2,4061	2,6255	2,8778	3,1725	3,5136	3,9209	4,4084	4,9961	5,7228	6,6307	35
36						1,0614	1,0888	1,1195	1,1531	1,1903	1,2314	1,2773	1,3287	1,3863	1,4507	1,5221	1,6008	1,6891	1,7886	1,9024	2,0337	2,1863	2,3642	2,5698	2,8052	3,0762	3,3929	3,7599	4,1982	4,7235	5,3572	6,1415	7,1220	36
37							1,1648	1,1967	1,2318	1,2709	1,3144	1,3631	1,4176	1,4788	1,5471	1,6230	1,7068	1,8008	1,9070	2,0285	2,1688	2,3320	2,5224	2,7426	2,9949	3,2855	3,6255	4,0197	4,4909	5,0561	5,7385	6,5836	7,6411	37
38								1,2795	1,3160	1,3570	1,4028	1,4542	1,5120	1,5769	1,6495	1,7301	1,8191	1,9192	2,0322	2,1618	2,3116	2,4859	2,6894	2,9250	3,1951	3,5065	3,8709	4,2939	4,7998	5,4071	6,1409	7,0504	8,1894	38
39									1,4064	1,4491	1,4971	1,5513	1,6124	1,6811	1,7581	1,8437	1,9383	2,0446	2,1649	2,3028	2,4625	2,6485	2,8658	3,1175	3,4064	3,7396	4,1299	4,5832	5,1258	5,7775	6,5656	7,5431	8,7682	39
40										1,5479	1,5979	1,6548	1,7192	1,7920	1,8736	1,9644	2,0648	2,1777	2,3055	2,4522	2,6222	2,8205	3,0522	3,3209	3,6295	3,9858	4,4033	4,8886	5,4698	6,1684	7,0137	8,0630	9,3791	40
41											1,7062	1,7655	1,8332	1,9099	1,9963	2,0926	2,1991	2,3189	2,4547	2,6106	2,7914	3,0024	3,2494	3,5359	3,8652	4,2456	4,6918	5,2108	5,8328	6,5808	7,4867	8,6117	10,0238	41
42												1,8844	1,9551	2,0358	2,1270	2,2288	2,3417	2,4689	2,6130	2,7786	2,9707	3,1951	3,4580	3,7632	4,1143	4,5201	4,9965	5,5510	6,2159	7,0161	7,9857	9,1908	10,7041	42
43													2,0860	2,1704	2,2663	2,3739	2,4934	2,6282	2,7811	2,9569	3,1609	3,3994	3,6789	4,0037	4,3776	4,8102	5,3183	5,9101	6,6203	7,4755	8,5124	9,8018	11,4221	43
44														2,3149	2,4154	2,5287	2,6549	2,7976	2,9597	3,1462	3,3628	3,6161	3,9131	4,2585	4,6563	5,1170	5,6584	6,2895	7,0473	7,9604	9,0682	10,4466	12,1797	44
45															2,5754	2,6942	2,8271	2,9779	3,1496	3,3473	3,5772	3,8461	4,1615	4,5285	4,9515	5,4416	6,0180	6,6904	7,4983	8,4724	9,6549	11,1271	12,9792	45
46																2,8719	3,0113	3,1702	3,3517	3,5612	3,8049	4,0903	4,4252	4,8149	5,2644	5,7854	6,3986	7,1144	7,9750	9,0132	10,2744	11,8454	13,8230	46
47																	3,2091	3,3759	3,5673	3,7888	4,0471	4,3497	4,7052	5,1189	5,5962	6,1498	6,8016	7,5630	8,4790	9,5848	10,9288	12,6039	14,7137	47
48																		3,5968	3,7979	4,0316	4,3048	4,6256	5,0026	5,4417	5,9485	6,5363	7,2289	8,0381	9,0123	10,1891	11,6204	13,4051	15,6541	48
49																			4,0455	4,2913	4,5798	4,9192	5,3188	5,7847	6,3225	6,9466	7,6820	8,5418	9,5772	10,8287	12,3516	14,2517	16,6475	49
50																				4,5702	4,8739	5,2324	5,6554	6,1493	6,7199	7,3823	8,1631	9,0760	10,1759	11,5060	13,1254	15,1471	17,6974	50
51																					5,1896	5,5674	6,0145	6,5374	7,1423	7,8451	8,6738	9,6430	10,8111	12,2239	13,9449	16,0944	18,8075	51
52																						5,9271	6,3985	6,9514	7,5920	8,3371	9,2163	10,2451	11,4852	12,9855	14,8136	17,0978	19,9822	52
53																							6,8109	7,3942	8,0717	8,8609	9,7932	10,8847	12,2010	13,7939	15,7351	18,1613	21,2263	53
54																								7,8697	8,5848	9,4196	10,4073	11,5647	12,9614	14,6522	16,7132	19,2895	22,5450	54
55																									9,1356	10,0173	11,0623	12,2887	13,7699	15,5440	17,7517	20,4870	23,9439	55
56																										10,6588	11,7630	13,0609	14,6305	16,5333	18,8549	21,7585	25,4287	56
57																											12,5151	13,8868	15,5485	17,5654	20,0278	23,1092	27,0052	57
58																											14,7735	16,5305	18,6661	21,2765	24,5452	28,6800	58	
59																											17,5847	19,8436	22,6084	26,0740	30,4606	59		
60																												21,1076	24,0330	27,7047	32,3562	60		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno
FEDERZONI

Il Ministro per le finanze
VOLPI

TABELLA B.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli impiegati e dei salariati degli Enti locali iscritti alle rispettive Casse, in base alla Tabella A.

(Eliminazione complessiva e sopravvivenza dei pensionati dello Stato (1903-1912) raccordata con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari (1882-1892).

Saggio d'interesse del 4.25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
20	17,28						
21	17,17	36	14,87	51	11,55	66	7,65
22	17,04	37	14,68	52	11,30	67	7,39
23	16,92	38	14,49	53	11,04	68	7,12
24	16,79	39	14,29	54	10,79	69	6,86
25	16,55	40	14,08	55	10,53	70	6,59
26	16,52	41	13,87	56	10,27	71	6,32
27	16,37	42	13,66	57	10,01	72	6,06
28	16,22	43	13,44	58	9,75	73	5,81
29	16,07	44	13,22	59	9,48	74	5,56
30	15,91	45	12,99	60	9,22	75	5,32
31	15,75	46	12,76	61	8,96	76	5,08
32	15,58	47	12,52	62	8,70	77	4,84
33	15,41	48	12,29	63	8,43	78	4,61
34	15,24	49	12,04	64	8,17	79	4,38
35	15,06	50	11,80	65	7,91	80	4,15

Norme per l'applicazione della Tabella B.

Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella presente tabella A e che spetterebbe alla data della cessazione definitiva dal servizio dell'iscritto) per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età dell'iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno
FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze
VOLPL

TABELLA C.

Allegata all'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli Enti locali.

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo straordinario di riscatto, per non oltre quindici anni, sugli stipendi o salari degli impiegati o dei salariati iscritti alle rispettive Casse di previdenza che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riscattati. (Articoli 69 e 70, Parte prima, e 23 Parte seconda del Decreto).

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4.25 %).

Norme per l'applicazione della Tabella C.

1°) Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare il contributo di riscatto in un periodo di tempo non superiore agli anni di servizio da riscattare, si determina prima l'età dell'iscritto alla data da cui deve decorrere il pagamento della somma predetta, in base alla norma contenuta nell'art. 33, Parte prima, del decreto. Si eseguisce poi il prodotto del contributo di riscatto, determinato secondo le norme allegate al decreto, per il coefficiente relativo all'età sopradetta e al numero di anni per cui la somma deve pagarsi.

2°) In caso di collocamento a riposo prima di aver completato i versamenti, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in unica volta, si otterrà dividendo l'importo della somma mensile determinata come al n. 1, per il coefficiente relativo all'età alla cessazione dal servizio, calcolata con la norma indicata al n. 1, e alla durata di tempo che resta da trascorrere per l'estinzione del debito. Se questa durata contenga frazioni di anno, tale coefficiente si otterrà togliendo dal coefficiente relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore, tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i giorni della frazione di anno, computandosi i mesi di 30 giorni.

3°) Per gli iscritti collocati a riposo con liquidazione di pensione i quali in luogo di pagare il debito residuo in unica volta, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si otterrà dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella B, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione dal servizio, determinata con la norma contenuta nell'art. 33, Parte prima, del decreto.

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni															Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	0.055	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	21
22	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	22
23	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	23
24	0.0855	0.0438	0.0299	0.5229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	24
25	0.855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	25
26	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	26
27	0.0855	0.0458	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	27
28	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	28
29	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	29
30	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	30
31	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0078	31
32	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0078	32
33	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0079	33
34	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0079	34
35	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	35
36	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	36
37	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	37
38	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0099	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	38
39	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0127	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0083	0.0079	39
40	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141	0.0127	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0083	0.0080	40
41	0.0856	0.0438	0.0300	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141	0.0127	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0084	0.0080	41
42	0.0856	0.0439	0.0300	0.0230	0.0189	0.0161	0.0142	0.0127	0.0116	0.0107	0.0099	0.0093	0.0088	0.0084	0.0080	42
43	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0161	0.0142	0.0127	0.0116	0.0107	0.0100	0.0093	0.0088	0.0084	0.0080	43
44	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0162	0.0142	0.0127	0.0116	0.0107	0.0100	0.0094	0.0089	0.0084	0.0081	44
45	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0162	0.0142	0.0128	0.0116	0.0107	0.0100	0.0094	0.0089	0.0085	0.0081	45

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni															Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
46	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0190	0.0162	0.0143	0.0128	0.0117	0.0108	0.0100	0.0094	0.0089	0.0085	0.0081	46
47	0.0857	0.0440	0.0301	0.0231	0.0190	0.0162	0.0143	0.0128	0.0117	0.0108	0.0101	0.0095	0.0090	0.0085	0.0082	47
48	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0190	0.0163	0.0143	0.0129	0.0117	0.0108	0.0101	0.0095	0.0090	0.0086	0.0082	48
49	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0191	0.0163	0.0143	0.0129	0.0118	0.0109	0.0102	0.0096	0.0091	0.0086	0.0083	49
50	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0191	0.0163	0.0144	0.0129	0.0118	0.0109	0.0102	0.0096	0.0091	0.0087	0.0083	50
51	0.0858	0.0441	0.0302	0.0233	0.0191	0.0164	0.0144	0.0130	0.0119	0.0110	0.0102	0.0097	0.0092	0.0088	0.0084	51
52	0.0858	0.0441	0.0302	0.0233	0.0192	0.0164	0.0145	0.0130	0.0119	0.0110	0.0103	0.0097	0.0092	0.0088	0.0085	52
53	0.0858	0.0441	0.0303	0.0233	0.0192	0.0165	0.0145	0.0131	0.0120	0.0111	0.0104	0.0098	0.0093	0.0089	0.0086	53
54	0.0859	0.0442	0.0303	0.0234	0.0193	0.0165	0.0146	0.0131	0.0120	0.0112	0.0104	0.0099	0.0094	0.0090	0.0087	54
55	0.0859	0.0442	0.0304	0.0234	0.0193	0.0166	0.0146	0.0132	0.0121	0.0112	0.0105	0.0100	0.0095	0.0091	0.0088	55
56	0.0860	0.0443	0.0304	0.0235	0.0194	0.0167	0.0147	0.0133	0.0122	0.0113	0.0106	0.0101	0.0096	0.0092	0.0089	56
57	0.0860	0.0443	0.0305	0.0236	0.0195	0.0167	0.0148	0.0134	0.0123	0.0114	0.0107	0.0102	0.0097	0.0093	0.0090	57
58	0.0861	0.0444	0.0306	0.0237	0.0195	0.0168	0.0149	0.0135	0.0124	0.0115	0.0108	0.0103	0.0098	0.0095	0.0091	58
59	0.0862	0.0445	0.0306	0.0237	0.0196	0.0169	0.0150	0.0136	0.0125	0.0116	0.0110	0.0104	0.0100	0.0096	0.0093	59
60	0.0863	0.0446	0.0307	0.0238	0.0197	0.0170	0.0151	0.0137	0.0126	0.0118	0.0111	0.0106	0.0101	0.0098	0.0095	60
61	0.0863	0.0447	0.0308	0.0240	0.0199	0.0172	0.0152	0.0138	0.0128	0.0119	0.0113	0.0107	0.0103	0.0100	0.0097	61
62	0.0864	0.0448	0.0310	0.0241	0.0200	0.0173	0.0154	0.0140	0.0129	0.0121	0.0115	0.0109	0.0105	0.0102	0.0099	62
63	0.0866	0.0449	0.0311	0.0242	0.0201	0.0174	0.0156	0.0142	0.0131	0.0123	0.0117	0.0112	0.0108	0.0104	0.0102	63
64	0.0867	0.0450	0.0312	0.0244	0.0203	0.0176	0.0157	0.0144	0.0133	0.0125	0.0119	0.0114	0.0110	0.0107	0.0105	64
65	0.0868	0.0452	0.0314	0.0245	0.0205	0.0178	0.0159	0.0146	0.0136	0.0128	0.0122	0.0117	0.0113	0.0110	0.0108	65
66	0.0870	0.0453	0.0316	0.0247	0.0207	0.0180	0.0162	0.0148	0.0138	0.0131	0.0125	0.0120	0.0117	0.0114	0.0112	66
67	0.0872	0.0455	0.0318	0.0250	0.0209	0.0183	0.0165	0.0151	0.0142	0.0134	0.0128	0.0124	0.0121	0.0118	0.0116	67
68	0.0874	0.0458	0.0320	0.0252	0.0212	0.0186	0.0168	0.0155	0.0145	0.0138	0.0132	0.0128	0.0125	0.0122	0.0120	68
69	0.0876	0.0460	0.0323	0.0255	0.0215	0.0189	0.0171	0.0159	0.0149	0.0142	0.0137	0.0133	0.0130	0.0127	0.0126	69
70	0.0879	0.0463	0.0326	0.0258	0.0219	0.0193	0.0175	0.0163	0.0154	0.0147	0.0142	0.0138	0.0135	0.0133	0.0131	70

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni															Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
71	0.0882	0.0466	0.0329	0.0262	0.0223	0.0197	0.0180	0.0168	0.0159	0.0152	0.0147	0.0143	0.0141	0.0139	0.0137	71
72	0.0885	0.0470	0.0333	0.0266	0.0227	0.0202	0.0185	0.0173	0.0164	0.0158	0.0153	0.0150	0.0147	0.0145	0.0144	72
73	0.0889	0.0474	0.0338	0.0271	0.0232	0.0207	0.0190	0.0179	0.0170	0.0164	0.0160	0.0157	0.0154	0.0153	0.0152	73
74	0.0893	0.0478	0.0342	0.0276	0.0237	0.0213	0.0196	0.0185	0.0177	0.0171	0.0167	0.0164	0.0162	0.0161	0.0158	74
75	0.0897	0.0483	0.0348	0.0281	0.0243	0.0219	0.0203	0.0192	0.0184	0.0179	0.0175	0.0172	0.0170	0.0169	0.0169	75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro delle finanze
VOLPI

Il Ministro dell'interno
FEDERZONI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, recante provvedimenti per la istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie » (N. 500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, recante provvedimenti per la istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti, di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, concernente provvedimenti per la istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie.

Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il servizio degli ispettori provinciali, affidato a funzionari dei gruppi A e B dell'Amministrazione dell'interno.

È compito degli ispettori l'invigilare, con visite periodiche e saltuarie, sulle amministrazioni provinciali e comunali per accertarne l'ordinato funzionamento ed il regolare andamento

dei pubblici servizi di loro competenza, nonché l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 2.

È data facoltà al Prefetto di adottare, col procedimento di cui all'articolo 43 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sanzioni disciplinari a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive politiche del Governo.

La sanzione disciplinare applicata dal prefetto in base al motivo previsto dal presente articolo, costituisce provvedimento definitivo.

Art. 3.

I requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 162 della legge comunale e provinciale sono richiesti per la nomina a qualunque posto di impiegato, agente o salariato, in servizio di provincie o di comuni.

Non possono essere nominati ai posti di segretari, impiegati, agenti o salariati in servizio dei detti enti coloro che risultano aderenti ad associazioni od organizzazioni tendenti a sovvertire l'ordinamento politico dello Stato o che svolgano notoriamente azione incompatibile con le generali direttive politiche del Governo.

Ai segretari e agli impiegati delle provincie e dei comuni è esteso il disposto degli articoli 5 e 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa l'obbligo del giuramento che sarà prestato rispettivamente dinanzi al presidente della Deputazione provinciale e al sindaco.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a San Rossore il 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
FEDERZONI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, recante provvedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie » (N. 501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, recante provvedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 24 gennaio 1926, n. 139, recante provvedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie.

Regio decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 34 dell'11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, relativo alla istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli dei gruppi A e B del personale della Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella n. 40 dell'allegato 2° al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono modificati come appresso:

Gruppo A.

Grado	Num. dei posti
3° Capo della Polizia	1
3° Prefetti di Prima classe	25
4° Prefetti di Seconda classe	59
5° Viceprefetti di Prima classe	85
6° Viceprefetti di Seconda classe	93
7° Consiglieri di Prima classe	190
8° Consiglieri di Seconda classe	267
9° Primi segretari	196
10° Segretari	} 370
11° Vicesegretari	
	1286

Gruppo B.

Grado	Num. dei posti
6° Ispettori superiori di Ragioneria	5
7° Ragionieri Capi di Prima classe	90
8° Ragionieri Capi di Seconda classe	73
9° Primi ragionieri	245
10° Ragionieri	} 300
11° Viceragionieri	
	713

Art. 2.

Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al ministro dell'interno di prescindere dalla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5° e 6° del personale appartenente al gruppo A dell'Amministrazione civile, nonchè per quelle al grado 6° del personale appartenente al gruppo B esclusivamente dipendenti dalla prima attuazione.

Inoltre, nella prima attuazione del decreto medesimo, potranno essere promossi al grado 9° del ruolo del predetto gruppo A, in base a graduatoria di merito, da formarsi dal Consiglio di amministrazione, non più di quarantasette impiegati che appartengano al ruolo stesso da almeno tre anni.

Art. 3.

I prefetti che vengono collocati a disposizione, ai sensi dell'articolo 102 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, debbono con-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1926

siderarsi in posizione di servizio attivo agli effetti dell'articolo 5 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica ai funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno incaricati di reggere sottoprefetture e per la durata di tale incarico.

Art. 5.

Il ruolo del personale dell'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno di cui alla tabella n. 40 dell'allegato 2° al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sopracitato, è sostituito dal seguente:

Grado	Num. del posti
7° Direttore	1
8° Vicedirettore	2
	—
	3

Il titolare del posto di vicedirettore di nuova istituzione sarà nominato, a scelta del ministro dell'interno, fra gli impiegati dei vari gruppi dipendenti dal Ministero, forniti di anzianità di servizio non inferiore a 25 anni.

Art. 6.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

FEDERZONI

VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione ed il commercio per specialità medicinali » (N. 414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali.

ALLEGATI.

Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1925, n. 241.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il parere del Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e col Ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nessuna officina di prodotti terapeutici può produrre, a scopo di vendita, specialità medicinali, senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine di tali prodotti.

È vietato, altresì, il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina di prodotti terapeutici, a meno che questa sia di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Art. 2.

Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza una speciale registrazione da parte del Ministero dell'interno.

La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.

Prima di concedere tale registrazione, il Ministero ha facoltà di sottoporre ogni specialità ad un esame diretto ad accertare :

a) se essa abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunziata ;

b) se i prodotti componenti la specialità abbiano i necessari requisiti di purezza ;

c) se la specialità abbia indicazioni terapeutiche corrispondenti alla reale composizione del prodotto.

Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità.

Art. 3.

Non possono in nessun caso essere registrate specialità che vantino :

a) proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale ed al buon costume ;

b) virtù terapeutiche speciali per quelle infermità che saranno determinate dal regolamento.

Art. 4.

L'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali e la concessione della registrazione di cui ai precedenti articoli sono soggette a revoca, nei casi e nei modi determinati dal regolamento.

Art. 5.

Le specialità medicinali già registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, devono ottenere una nuova registrazione da parte del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Le specialità medicinali, provenienti dall'estero, già pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del Ministero dell'interno.

A tali specialità sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il Governo del Re può stipulare speciali convenzioni con Stati esteri per il reciproco commercio dei prodotti contemplati dal presente decreto.

Art. 8.

I produttori e commercianti di specialità medicinali che mettono in commercio specialità non registrate, o specialità delle quali sia stata revocata la registrazione, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi e con la multa di lire 1000 a lire 5000.

A tali pene sono aggiunte la chiusura fino a tre mesi della officina in cui sia stata prodotta la specialità, e la confisca della specialità stessa.

In caso di recidiva la pena è della detenzione da uno a sei mesi e della multa da lire 2000 a lire 10,000, oltre la confisca della specialità e la chiusura dell'officina per un periodo da tre mesi ad un anno.

Contemporaneamente alla denuncia all'autorità giudiziaria ed in attesa dell'esito del giudizio, il Ministero dell'interno provvede pel sequestro della specialità medesima ovunque si trovi.

Il Ministero stesso può, inoltre, quando concorrano gravi motivi e sempre in attesa dell'esito del giudizio, disporre la immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata prodotta la specialità non registrata, o della quale sia stata revocata la registrazione.

Art. 9.

Il farmacista che abbia messo in vendita, o che detenga per vendere, specialità medicinali non registrate, o specialità delle quali sia stata revocata la registrazione, è punito con l'ammenda da lire 1,000 a lire 3,000, e con la sospensione dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire 2,000 a lire 6,000, e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi.

Indipendentemente poi dall'azione penale, il prefetto può provvedere, con un suo decreto, alla chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai 15 ai 30 giorni.

In caso di recidiva, pronunzia la decadenza dell'esercizio della farmacia a termini dell'articolo 11, lettera f) della legge 22 maggio 1913, n. 468.

Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso, nei 15 giorni della relativa notificazione, ricorso al Ministero dell'interno, che decide definitivamente.

Art. 10.

Le condizioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialità medicinali nazionali ed estere, saranno determinate dal regolamento.

Il regolamento stabilirà anche i prodotti che, a termini dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468, devono considerarsi come specialità medicinali, e le limitazioni che possono essere apposte alla pubblicità, sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.

Art. 11.

È fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia, in modo ostensibile al pubblico, un elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate dal Ministero. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1000.

Art. 12.

I prodotti opoterapici, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici ed affini sono, d'ora in avanti, soggetti alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1899, n. 472 (articoli 132-135 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636), ed al relativo regolamento.

A tali prodotti ed ai vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini contemplati dalla legge predetta sono applicabili le disposizioni del presente decreto, in quanto non contrastino con le norme in vigore.

Il regolamento per l'esecuzione del presente decreto provvederà a determinare le speciali norme alle quali saranno sottoposti i prodotti anzidetti.

Art. 13.

Le officine di produzione di specialità medicinali esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che intendono continuare nella produzione medesima, devono ottenere, entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del regolamento, l'autorizzazione di cui al precedente articolo 1.

Art. 14.

Le specialità medicinali nazionali ed estere esistenti in commercio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto devono, nel termine di un anno dalla pubblicazione del regolamento relativo, essere regolarizzate ai sensi delle precedenti disposizioni.

Art. 15.

È riservata in ogni caso al Governo del Re la facoltà di stipulare, per le specialità estere, speciali convenzioni, a norma del precedente articolo 7.

Art. 16.

I prodotti di specialità medicinali sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione di cui all'annessa tabella A.

La riscossione di tali tasse seguirà con le forme e con i mezzi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a disporre le variazioni necessarie :

a) nello stato di previsione delle entrate per i proventi di cui allo articolo 16 del presente decreto ;

b) nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per far fronte :

1°) alla maggiore spesa di lire 50,000 per il servizio di ispezione delle farmacie e delle officine di prodotti chimici, prescritto dagli articoli 63 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 ; 19 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e 53 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829 ;

2°) alle altre spese occorrenti per la esecuzione del presente decreto mediante la istituzione di apposito capitolo di lire 100,000 nello stato di previsione della spesa anzidetta.

Art. 18.

Il ruolo dei medici e quello del Laboratorio di chimica, di cui alla tabella n. 42 del personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, contenuta nell'allegato 11 al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono modificati, il primo nel grado 10° ed il secondo nei gradi 7° e 9° in conformità della annessa tabella B.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti contrarie al presente decreto.

Art. 20.

Il Governo del Re, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, provvederà ad emanare il regolamento per la sua esecuzione.

Art. 21.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

TABELLA A.

- 1° Tassa annua per ogni officina di specialità medicinali :
- a) per officine che non impieghino complessivamente più di cinque persone (escluso il personale di amministrazione) lire 200 ;
 - b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) lire 500 ;
 - c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) lire 2,000 ;
 - d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) lire 5,000 ;
- 2° Tassa di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali :
- a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione) lire 200 ;
 - b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) lire 500 ;
 - c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) lire 2,000 ;
 - d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) lire 5,000.
- 3° Tassa per registrazione di specialità medicinali estere o nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, lire 1,000.
- 4° Tassa di nuova registrazione per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, lire 500.
- 5° Tassa annua per ogni specialità estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate, lire 500.
- 6° Tassa per registrazione di specialità estere o nazionali, già esistenti alla data della entrata in vigore del decreto, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, lire 500.

Il ministro per l'interno

FEDERZONI.

Il ministro per le finanze

VOLPI.

TABELLA B.

RUOLO DEI MEDICI.

10° Medico provinciale aggiunto di 2ª classe 56

LABORATORIO DI CHIMICA.

7° Coadiutori chimici 6
9° Assistenti di chimica 11

Il ministro per l'interno

FEDERZONI.

Il ministro per le finanze

VOLPI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo alla assegnazione in proprietà dell'Ordine Mauriziano del mobilio esistente nella Reale Palazzina di Stupinigi » (N. 520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo alla assegnazione in proprietà dell'Ordine Mauriziano del mobilio esistente nella Reale Palazzina di Stupinigi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo all'assegnazione in proprietà all'Ordine Mauriziano del mobilio costituente il Museo di storia, arte e ammobigliamento della Palazzina Reale di Stupinigi.

Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 833, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 119 del 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 25 giugno 1925, n. 1083;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare di quali mobili è composto il Museo di storia, di arte e di ammobigliamento istituito nella Reale Palazzina di Stupinigi e di assegnare in proprietà, coi voluti vincoli in materia di belle arti, all'Ordine Mauriziano i mobili stessi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi ministri per le finanze e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del comma secondo dell'art. 1 e dell'ultima parte del comma secondo dell'art. 2 del Regio decreto-legge 25 giugno 1925, numero 1083, il Museo di storia, arte e ammobigliamento della Palazzina Reale di Stupinigi è composto dei mobili di particolare pregio artistico costituenti l'attuale arredo della Palazzina stessa. Essi sono assegnati in proprietà dell'Ordine Mauriziano, al quale sono riservate ogni competenza e facoltà circa l'ordinamento, la direzione e la manutenzione del Museo, sotto i vincoli e l'osservanza delle vigenti disposizioni sulle opere di antichità e belle arti.

Art. 2.

Il mobilio costituente il Museo è conservato nei locali ad esso assegnati e non può esserne rimosso.

Art. 3.

Dei mobili del Museo sarà redatto un inventario con l'intervento, rispettivamente, di un rappresentante dell'Ordine Mauriziano, del Ministero delle finanze e del Ministero dell'istruzione pubblica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI
FEDELE

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Agnetti, Albini, Albricci, Angiulli, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Battaglieri, Bellini, Beneventano, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bistolfi, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Bonzani, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsalino, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Campostrini, Carissimo, Cassis, Catellani, Cattaneo, Cavallero, Cesareo, Chersich, Cippico, Cirincione, Cito Filomarino, Colonna, Colosimo, Conci, Conti, Corbino, Corradini, Credaro, Cripsolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Cupis, Del Carretto, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Fabri, Fadda, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli.

Gabba, Gallina, Garavetti, Gatti, Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Gior-

dano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Greppi Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Libertini, Loria, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Maragliano, Marcella, Marchiafava, Marciano, Margheri, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pais, Palummo, Pascale, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pini, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rattone, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni.

Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Sanminiatelli, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Scialoja, Setti, Sili, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tecchio, Tommasi, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valerio, Valvassori Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e del Regio decreto-legge 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di sterline da contrarre dalla Repubblica d'Austria, previsto dal protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922 (N. 180):

Senatori votanti	197
Favorevoli	184
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 50,000,000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità, nell'isola di Rodi, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in dieci rate uguali in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1934-35 (N. 502):

Senatori votanti	197
Favorevoli	183
Contrari	14

Il Senato approva.

Modificazioni all'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (N. 413-A):

Senatori votanti	197
Favorevoli	184
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679, relativo all'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli Enti locali (N. 422):

Senatori votanti	197
Favorevoli	184
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, recante provvedimenti per la istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie (N. 500):

Senatori votanti	197
Favorevoli	185
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, recante prov-

vedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie (N. 501):

Senatori votanti	197
Favorevoli	186
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (N. 414):

Senatori votanti	197
Favorevoli	187
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo alla assegnazione in proprietà dell'Ordine mauriziano del mobilio esistente nella Reale Palazzina di Stupinigi (N. 520):

Senatori votanti	197
Favorevoli	192
Contrari	5

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di dar lettura delle interrogazioni.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Ai ministri della giustizia e delle finanze per conoscere se, pure nell'attesa di una riforma del patrimonio ecclesiastico, intendono dare sollecita esecuzione al progetto di elevare le cifre, oltre le quali gli Enti ecclesiastici sono soggetti alla quota di concorso.

Cornaggia.

Al ministro delle finanze, per sapere se non creda opportuno e doveroso imporre per le automobili straniere che entrano in Italia, una tassa di pedaggio o di lascia-passare come la

pagano i nostri connazionali che con automobili vanno all'estero.

Nuvoloni.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro della giustizia ed affari di culto per conoscere se il decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, riguarda anche gli sfratti che già da tempo avrebbero dovuto eseguirsi in base a sentenza dell'autorità giudiziaria o a decisioni di Commissioni allora competenti e che perciò non debbono attendere l'inizio del prossimo anno.

Cornaggia.

Al Capo del Governo, Primo Ministro per sapere se le Autorità statali o quelle del Partito Nazionale Fascista intendano d'ottenere che un giornale di Trento cessi di sostituire quotidianamente al nome di Alto Adige, statuito legalmente in decreti ed atti ufficiali anche internazionali, magnifico per implicita affermazione dei nostri diritti e già saldo e diffuso nella Nazione e nel mondo, un nome « Alto Trentino » erroneo per evidenti ragioni geografiche, storiche, politiche, nazionali; nella quale sostituzione si offende ogni norma di convenienza e di disciplina alterando di continuo le parole del Capo del Governo e dei Ministri del Re e gli atti ufficiali.

Tolomei.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda necessario e improrogabile adottare tutti i più recenti ed efficaci mezzi per tutelare la incolumità di S. Casa, preservando quell'insigne monumento dai pericoli soprattutto di incendio. Se per merito degli aviatori del campo di Loreto e dei pompieri di Ancona e Osimo, coadiuvati dalle varie autorità e dalla stessa popolazione, si è potuto estinguere in tempo un incendio che faceva temere conseguenze disastrosissime, ciò non deve servire a ritardare l'adozione di tutte quelle misure che meglio rispondono al caso.

Soderini.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se gli risulta che in talune sedi di esame

della maturità classica (per esempio Pisa) non si sieno indicate singolarmente le prove fallite nella reiezione definitiva e se ciò sia conforme ai regolamenti ed alla legittima attesa degli interessati.

Interroga inoltre per sapere se non creda opportuno, al fine di una esatta interpretazione della legge, la revisione dello scritto pei caduti in una sola materia (come avvenne, ancora a Pisa, pel greco) quando i risultati del luglio e dell'ottobre (sfavorevoli in misura troppo superiore alla media, nel greco stesso, a giovani provenienti da Istituti diversi, sotto la guida di valenti insegnanti) dimostrano, ad evidenza, criteri di giudizio — nello speciale esaminatore — in conflitto col concetto di « maturità », cosicchè, riconosciutosi idoneo alla promozione lo scritto, l'insufficienza e la immaturità dipenderebbero esclusivamente dall'orale (un orale), alla mercè di un'opinione personale, eventualmente arbitraria o pedantesca, in disarmonia col sano spirito della riforma.

Zerboglio.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori: Soderini, Tolomei, Bouvier, Cornaggia, Borsarelli e Zerboglio.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Ripeto che domani, alle ore 14,30, si terrà riunione degli Uffici. Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 143, relativo all'ordinamento dell'Alto comando della Regia aeronautica (N. 507);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio della Arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di Commissa-

riato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico legali e si stabilisce la tabella organica dei Commissari di leva del ruolo ad esaurimento (N. 524);

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa orientale (N. 74);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, relativo alla destinazione di fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 (N. 379);

Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle Legioni libiche permanenti di milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 450);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di lire 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermo-sifilopatica della Regia Università di Padova (N. 452);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità (N. 454);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma (N. 354);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 182, contenente disposizioni sulle tasse d'ingresso agli Istituti di antichità e d'arte (N. 476);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 208, concernente l'istituzione di corsi speciali per sperimentare differenziazioni didattiche nei corsi elementare e preparatorio (N. 496);

Conversione in legge del Regio decreto

7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare (N. 436);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume (N. 438);

Ordinamento edilizio del comune di Salsomaggiore (N. 459);

Ordinamento edilizio del comune di Bagni della Porretta (N. 489);

Ordinamento edilizio del comune di Salò (N. 490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari (N. 497);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1926, n. 250, concernente esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazione (N. 480);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche (N. 460);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi nel bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'applicazione del Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali (N. 463);

Convalidazione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2525, concernente la proroga dei termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie (N. 465);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle Ferrovie dello Stato (N. 462);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazioni e previ-

denza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (N. 464);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, che stabilisce una tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli uffici di Borsa (Numero 473);

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 141, riguardante l'istituzione di speciali corsi premilitari di pilotaggio (N. 474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 705, recante modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le località colpite dai terremoti (N. 511);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 183, concernente l'estensione del personale delle Società esercenti servizi automobilistici delle agevolazioni fiscali già concesse al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto (N. 519);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonché lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico; 21 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle Cattedre ambulanti di agricoltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta nuove norme per la costituzione dei Consorzi delle Cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse (N. 217);

Conversione in legge del Regio decreto 1º giugno 1925, n. 788, recante provvedimenti speciali per operazioni compiute da Istituti di emissione di concerto col ministro delle finanze (N. 306);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 767, che concede la esenzione del dazio doganale all'essenza di trementina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica (N. 445);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e di addizionale governativa (N. 447);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 6 aprile 1926, n. 595, che concede la franchigia per i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene (N. 456);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, portante proroga al termine di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'officina governativa delle carte-valori (N. 461);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1926, n. 608; concernente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte per il restante periodo del decennio 1923-1932 (N. 493);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 495);

Conversione in legge del Regio decreto 12 febbraio 1926, n. 221, concernente il trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre (N. 504);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, concernente l'espropriazione a favore del Regio demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini (N. 472);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre colonie (N. 503);

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 15 aprile 1926, n. 661, che modifica il regime doganale della seta artificiale (Numero 505);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, che istituisce una imposta su la fabbricazione ed importazione di cartine e di tubetti di carta velina per sigarette (N. 506);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 439, sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori (N. 525);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un Collegio arbitrale per la decisione delle vertenze tra lo Stato e gli Enti anticipatori relativamente ai danni di guerra (N. 481);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926 (N. 482);

Conversione in legge del Regio decreto 11 aprile 1926, n. 687, che autorizza, a totale spesa dello Stato, la costruzione di un ponte sull'Ombrone a Torre Spadino e le relative rampe d'accesso, sul tronco stradale Grosseto-stazione Alberese, in provincia di Grosseto (N. 491);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, concernente provvedimenti relativi alle obbligazioni per lavori pubblici in Albania (N. 494);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo alla assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (N. 554).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi (N. 429);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, relativo alla estensione al territorio di Fiume dei provvedimenti per la protezione della marina mercantile (N. 448);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, riguardante provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale od in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, ed estensione delle disposizioni del detto Regio decreto-legge ai sottufficiali (N. 475);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e pre-

videnza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (N. 541);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume (N. 439);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia (N. 258);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1926, n. 662 che modifica il Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione alla città di Genova di 19 comuni contermini (N. 485);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore (N. 467);

Norme per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero (N. 532);

Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 657, che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica (N. 484);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori (N. 412);

La seduta è tolta (ore 16,50).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 17 novembre 1926.

ALLE ORE 14,30

a) Per la loro costituzione;

b) Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la difesa dello Stato (N. 568);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la

devoluzione al bilancio autonomo dell'Amministrazione postale telegrafica di alcuni capitoli di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse (N. 543);

Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 914, concernente il contributo dello Stato al comune di Verona nelle spese per l'istruzione elementare (N. 546);

Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 928, riflettente « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra » (N. 547);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche, di Chiese non sussidiate dallo Stato e di altri edifici ecclesiastici, destinati a scopo di beneficenza nel comune di Messina (N. 548);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie (Numero 549);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente la abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca (N. 553);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 556);

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del Commissario presso l'Unione militare in Roma (N. 557);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-1927 le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890 (N. 558);

Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza (N. 559);

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri » (N. 560);

Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del Parco monumentale « Real Favorita » di Palermo (N. 561);

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze (N. 562);

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta una aggiunta all'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci della Dalmazia occupata (Numero 565);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, riflettente la concessione di un mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie (N. 566);

Costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 567).

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma (N. 569).

Risposte scritte ad interrogazioni.

BORSARELLI. — Al ministro delle finanze per sapere se non intenda esonerare dall'imposta di ricchezza mobile sul reddito agrario quei proprietari e quei coloni coltivatori a mezzadria dei fondi colpiti da così furiosa grandine che ci privò quasi totalmente nel corrente maggio della promessa di raccolto e per i quali l'espressione di reddito agrario, dopo le sopportate fatiche e le spese anticipate, diventa una parola vana se non una crudele irrisione.

RISPOSTA. — La legge fondamentale che regola l'applicazione dell'imposta di ricchezza

mobile, ed i decreti che più particolarmente disciplinano l'imposta sui redditi agrari, non contengono alcuna disposizione che consenta l'abbuono dell'imposta stessa per infortuni atmosferici. I redditi agrari di ricchezza mobile, insomma, come tutti gli altri redditi mobiliari di natura incerta e variabile, sono soggetti all'alea della loro maggiore o minore produzione, senza che questa possa influire a variare, in favore della finanza o in favore dei contribuenti, le somme accertate agli effetti dell'imposta se non sia trascorso il periodo del quadriennio o del biennio dall'accertamento, periodo che, rispettivamente per le due parti, è fissato dalla legge 2 maggio 1907, n. 222.

Perciò il desiderio dell'onorevole interrogante, e cioè quello di disporre l'esonero del pagamento dell'imposta sui redditi agrari per le zone colpite dalla grandine, non può essere esaudito in quanto vi ostano tassative disposizioni di legge le quali, allora consentono che un'imposta iscritta a ruolo venga restituita, quando si sia verificata la distruzione totale del cespite produttore del reddito.

Tuttavia i singoli contribuenti hanno nella legge stessa sufficienti mezzi per tutelare i loro interessi. Infatti, ove il reddito venga occasionalmente a mancare, oppure venga a prodursi in misura inferiore a quella accertata agli effetti dell'imposta, i singoli interessati possono, se scaduto il biennio di legge, chiedere dal 1° maggio al 31 luglio di ciascun anno la revisione del loro accertamento agli effetti dell'imposta per l'anno successivo.

Il Ministro

VOLPI.

CORNAGGIA. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto per conoscere se il decreto-legge 1926, numero 743, riguarda anche gli sfratti che già da tempo avrebbero dovuto eseguirsi in base a sentenza dell'autorità giudiziaria o a decisioni di commissioni allora competenti e che perciò non debbono attendere l'inizio del prossimo anno.

RISPOSTA. — L'art. 1 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, dispone testualmente: « Qualora gli sfratti da eseguire in uno

stesso comune durante l'anno 1926 siano di numero così rilevante che la contemporanea esecuzione non possa aver luogo senza gravi inconvenienti, il pretore, su richiesta del prefetto... ».

La circostanza che lo sfratto sia stato disposto da più o meno tempo non può avere quindi alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione del decreto il quale riguarda gli sfratti da eseguire durante l'anno 1926 qualunque sia il tempo in cui lo sfratto sia ordinato. Ciò non esclude peraltro che il pretore, nel graduare gli sfratti in conformità di quanto prescrive il citato decreto-legge, possa tener conto anche delle circostanze suindicate, per dare una certa preferenza a sfratti che avrebbero dovuto essere eseguiti da lungo tempo.

Il Ministro

ROCCO.

SODERINI. — Al Ministero della pubblica istruzione per sapere se non creda necessario e improrogabile adottare i più recenti ed efficaci mezzi per tutelare l'incolumità della Santa Casa di Loreto preservando quell'insigne monumento dai pericoli, soprattutto d'incendio.

Se per merito degli aviatori del campo di Loreto e dei pompieri di Ancona e di Osimo, coadiuvati dalle varie autorità e dalla popolazione, si è potuto estinguere in tempo un incendio che faceva temere conseguenze disastrosissime, ciò non deve servire a ritardare l'adozione di tutte quelle misure, che meglio rispondano al caso.

RISPOSTA. — Il Ministero, dolorosamente colpito dalla notizia dell'incendio recentemente sviluppatosi nella Santa Casa di Loreto, presumibilmente a causa di un corto circuito lungo la conduttura che serve all'illuminazione dell'insigne monumento, si è subito preoccupato di accertare quali danni esso abbia subito, le cause dell'incendio e le eventuali responsabilità, impartendo contemporaneamente disposizioni affinché la Santa Casa sia sollecitamente provvista di estintori automatici e, se è possibile, di un adeguato numero di bocche da incendio e sia frattanto verificato e controllato il funzionamento dell'impianto elettrico.

Si può, ad ogni modo, assicurare l'onorevole interrogante che, non appena in possesso delle notizie di sopra accennate, questo Ministero provvederà non soltanto ad invigilare che la Santa Casa di Loreto venga restituita allo stato in cui si trovava prima del disgraziato incidente, ma anche e soprattutto, che sia evitato nei limiti del possibile, il pericolo che esso si ripeta.

Il Ministro

FEDELE.

TOLOMEI. — Al Capo del Governo, Primo ministro per sapere se le autorità statali o quelle del Partito Nazionale Fascista intendano d'ottenere che un giornale di Trento cessi di sostituire quotidianamente al nome di Alto Adige, statuito legalmente in decreti ed atti ufficiali anche internazionali, magnifico per implicita affermazione dei nostri diritti e già saldo e diffuso nella Nazione e nel mondo, un nome « Alto Trentino » erroneo per evidenti ragioni geografiche, storiche, politiche, nazionali; nella quale sostituzione si offende ogni norma di convenienza e di disciplina alterando di continuo le parole del Capo del Governo e dei ministri del Re e gli atti ufficiali.

RISPOSTA. — La denominazione « Alto Adige », se non ha che un unico precedente storico, quale attribuzione al dipartimento che durante la dominazione Napoleonica (1810-1815) fu istituito per il territorio corrispondente all'attuale Trentino, ivi aggiunta una parte del territorio ad esso soprastante, risponde però ad un concetto geografico, poichè serve ad indicare il bacino superiore dell'Adige, col vasto raggio dei suoi affluenti, dalle grandi Alpi fino alla stretta di Salerno.

Sotto tale riguardo la denominazione « Alto Adige », ferma restando l'unità non solo provinciale, ma regionale, della Venezia Tridentina, appare giustificata.

Non poteva, pertanto, il Governo non mantenere la denominazione « Alto Adige » quando dovette regolare l'uso delle denominazioni nella Venezia Tridentina.

Infatti, con decreto 8 agosto 1923, del prefetto della provincia di Trento, fu stabilito che accanto alla denominazione « Trentino propriamente detto » fosse ammessa la de-

nominazione subregionale di Alto Adige » per la parte settentrionale della provincia stessa.

Allo stato delle cose qualsiasi diversa denominazione non può ritenersi che illegittima. Sono state, perciò, invitate le competenti autorità a considerare quale infrazione al predetto decreto ogni denominazione che non rientri fra quelle autorizzate, come, ad esempio, quella di « Alto Trentino » cui si riferisce l'onorevole interrogante, ed a provvedere, conseguentemente, a norma di legge.

Il Capo del Governo

MUSSOLINI.

BOUVIER. — Al ministro dell'interno per sapere :

1° Se un comune possa avere facoltà e il diritto di infiggere in muri e costruzioni private uncini o anelli di ferro in modo fisso e permanente per servire al quotidiano attacco di cavalli od altri animali senza il consenso o previo accordo col proprietario.

2° Se, ove un comune creda di potersi investire di una tale facoltà, mediante una deliberazione, ordinanza o regolamento di polizia locale ritenga che essa possa essere sanzionata ed approvata dall'autorità amministrativa competente senza che ciò costituisca una lesione al diritto privato, imponendosi una servitù perpetua che impedirebbe al proprietario di fare variazioni ai suoi fabbricati che implicassero la rimozione di siffatti uncini od anelli e mentre specifiche disposizioni di legge vietano perfino l'attacco di manifesti e di mensole per condutture elettriche che sono di grande pubblica utilità, senza il consenso od accordo col proprietario.

RISPOSTA. — Fra i vari limiti, cui è soggetta la proprietà privata per ragioni di pubblica utilità dottrina e giurisprudenza concordano nell'annoverare anche i cosiddetti « limiti di tolleranza » derivanti — come gli altri — non già da un diritto che l'ente amministrativo abbia sulla cosa di proprietà privata, ma, da un lato, dal potere generale di sovranità, dall'altro dall'essenza stessa della proprietà, che è al primo subordinata. E così, come è stato riconosciuto che il proprietario non può opporsi a che nella sua casa vengano apposte

iscrizioni indicanti il nome della via ed i numeri civici, che vi si appoggino i fanali, e le cassette postali, che sia applicato anche un orinatoio pubblico, non potendosi nella specie negare il carattere di pubblica igiene ecc., deve ritenersi che non possa il proprietario stesso opporsi nemmeno all'infissione di anelli per l'attacco di animali, quando tale infissione risponda ad esigenze di pubblica utilità in rapporto alle condizioni locali.

Non sembra pertanto che possa contestarsi ai comuni la facoltà di inserire nei propri regolamenti locali disposizioni del genere di quelle cui accenna l'onorevole interrogante nella prima parte della sua interrogazione, senza, però, che possano da ciò derivare le conseguenze alle quali egli si riferisce nella seconda, essendo risaputo che la caratteristica precipua di tutti questi limiti consiste in ciò che il proprietario ha sempre facoltà di fare nello stabile qualsiasi innovazione, ancorchè ciò importi la rimozione od il diverso collocamento dei manufatti, senza essere tenuto per questo di fronte all'amministrazione ad alcun risarcimento.

Il Sottosegretario di Stato.

TERUZZI.

ZERBOGLIO. — Al ministro della pubblica istruzione « per sapere se gli risulti che in talune sedi di esami per la maturità classica (per esempio Pisa) non si siano indicate singolarmente le prove fallite nella relazione definitiva e se ciò sia conforme ai regolamenti e alla legittima attesa degli interessati.

Per sapere inoltre se non creda opportuno, al fine di esatta interpretazione della legge, la revisione dello scritto pei caduti in una sola materia (come avvenne ancora a Pisa pel greco), quando i risultati del luglio e dell'ottobre (sfavorevoli in misura troppo superiore alla media nel greco stesso, a giovani provenienti da istituti diversi, sotto la guida di valenti insegnanti), dimostrano, ad evidenza, criteri di giudizio. — nello speciale esaminatore — in conflitto col concetto di « maturità » cosicchè, riconosciutosi idoneo alla promozione lo scritto, l'insufficienza e l'immaturità dipenderebbe esclusivamente dall'orale (un orale) alla mercè di un'opinione

personale, eventualmente arbitraria o pedantesca in disarmonia col sano spirito della riforma ».

RISPOSTA. — Ai riprovati nella sessione di riparazione non devono assegnarsi i voti sulle singole materie come esplicitamente dispone l'ultimo comma dell'art. 93 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653 (« nel caso di riprovazione definitiva non si procede all'assegnazione dei voti »). Tale disposizione è perfettamente conforme allo spirito del nuovo ordinamento. Infatti, se la Commissione ritiene un candidato *non maturo* (dato l'esito complessivo delle prove sostenute in luglio e in ottobre), si rende superfluo assegnare dei voti numerici. Ciò potrebbe solo dar luogo, per evidenti ragioni, a recriminazioni da parte degli interessati.

È poi da escludere in modo assoluto l'opportunità di una revisione di prove scritte, sia pure per i riprovati. I giudizi delle Commissioni devono essere definitivi ed inappellabili; ove si togliesse ai deliberati delle Commissioni esaminatrici il carattere della definitività e della certezza, la disciplina e la serietà degli esami sarebbero irrimediabilmente compromesse.

D'altra parte, il concetto di « maturità » va inteso con giusto e sano criterio. Organicità di giudizio non significa possibilità per un candidato di prescindere da qualche materia, specie quando si tratta, come per il greco, di materie principalissime e caratteristiche del corso. Maturità complessiva significa giudizio sull'insieme dell'esame, in modo che, ad esempio, una prova debole, ma non del tutto scadente, può essere compensata da una prova eccellente fatta su altra materia o da un insieme di prove superiori alla semplice sufficienza.

In questo campo, deve essere lasciata piena libertà di giudizio alle Commissioni esaminatrici, nell'opera delle quali il Ministero non può non avere completa fiducia.

Il Ministro

FEDELE.

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.